

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 aprile 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 94. Sentenza 20-30 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agevolazioni e contributi in genere - Regione Sicilia - Aiuti alle imprese - Ambito dei beneficiari - Procedimento di controllo davanti alla commissione della Comunità Europea - Presunto contrasto tra norma interna e norma comunitaria - Richiamo alla sentenza della Corte n. 384/1994 e alla giurisprudenza pregressa - Intervento legislativo in sanatoria nel settore della pesca - Violazione del principio di parità di trattamento e della salvaguardia da interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Inesistenza di interessi pubblici - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 4 marzo 1994, artt. 4 e 5; legge regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994, art. 1).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 12; Cost., artt. 3, 11, 97 e 103; trattato istitutivo della comunità europea art. 93)

Pag. 11

N. 95. Ordinanza 20-30 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Attività di allenamento e di addestramento cani da caccia - Esercizio venatorio - Divieto - Trattamento sanzionatorio penale - Infondatezza dei presupposti interpretativi adottati dal giudice *a quo* - Non ricomprensione sostanziale tra i mezzi vietati per l'esercizio dell'attività venatoria, dell'utilizzo dei cani - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, primo comma, lettera h) e 13).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 19

N. 96. Ordinanza 20-30 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati di competenza dell'Autorità giudiziaria militare - Emissione del decreto penale di condanna - Giudice adito - Organo collegiale - Composizione - Militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale - Omessa previsione - Analoga questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (vedi sentenza n. 460/1994) - Denuncia di norma impropriamente coinvolta nel giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 459).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma)

» 21

N. 97. Ordinanza 20-30 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico - Anzianità contributiva - Aumento di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni - Trattamento deteriore delle lavoratrici rispetto ai lavoratori uomini - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 37)

» 22

N. 98. Ordinanza 20-30 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa - Indennità c.d. «giudiziaria» - Omesso adeguamento automatico triennale come stabilito per i magistrati - Intervento di legge interpretativa autentica - Identiche questioni già esaminate e dichiarate non fondate (v. sentenza n. 15/1995) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, così come interpretato dall'art. 31, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 24

N. 99. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Differimento degli aumenti fino al 1995 - Discrezionalità legislativa - Esigenze fondamentali di politica economica - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 477 e 226 del 1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 26

N. 100. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regione Umbria - Incarichi di consulenza - Copia dell'atto deliberativo - Trasmissione documentata - Verbalizzazione del dissenso - Spettanza al procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Umbria formulare all'ente la richiesta di trasmissione e la comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori nonché di coloro che hanno deliberato senza far constare il proprio eventuale dissenso - Non spettanza allo Stato richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori - Annullamento parziale della nota del procuratore generale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994

» 28

N. 101. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti delle U.U.S.S.L.L. - Trattamento economico - Dirigente sanitario - Mansioni superiori - Disciplina del codice civile - Ambito temporale di applicazione - Divieto normativo di assegnazione del dipendente a mansioni superiori - Riferimento alla pregressa giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 57/1989 e 296/1990 e ordinanze nn. 408/1990 e 337/1993) - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(C.C., artt. 2126 e 2129; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 97)

» 32

N. 102. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Banca - Regione Sicilia - Apertura di succursali - Libertà di «stabilimento» - Intervento disciplinante della Banca d'Italia - Presunta esclusione dei poteri in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 224/1994) - Riassetto organico dell'intera materia in ambito comunitario - Cessazione della competenza della regione siciliana - Affidamento in via esclusiva alla Banca d'Italia del potere di divieto relativamente a nuove succursali per motivi tecnici, finanziari, economici e patrimoniali degli istituti bancari

» 35

N. 103. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione della buonuscita - Riliquidazione del trattamento di fine servizio - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti in materia - Determinazione penalizzante della misura percentuale di computo nel calcolo complessivo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio - Interessi e rivalutazione monetaria - Concreta realizzazione del diritto costituzionalmente riconosciuto improntato al principio di gradualità secondo le scelte di politica economica - Carattere prodromico della legge rispetto alla futura omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della p.a. e per i lavoratori privati - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, 2, quarto comma, 3, secondo e terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113)

Pag. 39

N. 104. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Condannato dall'autorità giudiziaria ordinaria ma detenuto in carcere militare - Provvedimento di affidamento in prova - Competenza a decidere sull'istanza - Inconsistenza dell'ipotesi interpretativa da parte del giudice *a quo* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in merito all'ambito di giurisdizione propria dell'autorità giudiziaria ordinaria e quello dei tribunali militari - Irrilevanza della natura della pena in espiatione (nel caso in esame la reclusione militare) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.M.P., art. 63; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 4, come sostituito dall'art. 2 del d.-l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897).

(Cost., art. 103, terzo comma)

» 45

N. 105. Sentenza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione - Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Tariffe dei diritti veterinari - Presunta natura tributaria del prelievo - Inesistenza di un presupposto interpretativo nel senso che vi sia un principio fondamentale della legislazione statale di gratuità delle certificazioni relative a prestazioni demandate al veterinario comunale - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56, come sostituito dall'art. 7 della legge regione Lombardia 30 novembre 1984, n. 61).

(Cost., artt. 117 e 119)

» 48

N. 106. Ordinanza 22-31 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Istanza di espulsione - Requisiti e condizioni valutabili ai fini della pronuncia in materia - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 401/1994 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3, 10, 27, 79 e 81)

» 51

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 4. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 febbraio 1995 (della Regione Toscana).

Regione - Consiglio regionale (nella specie: della Toscana) - Immunità dei consiglieri - Estensione della tutela accordata ai parlamentari - Rinvio a giudizio, per il reato di cui all'art. 595 del c. p. (diffamazione a mezzo stampa), del consigliere regionale Claudio Del Lungo per la pubblicazione di un comunicato stampa che dava notizia di una interrogazione presentata dallo stesso consigliere al presidente della giunta regionale relativa ad un processo in corso nei confronti del presidente del Parco naturale della Maremma - Asserita violazione della sfera di autonomia del consiglio regionale attesa la non perseguibilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1993.

(Decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 122, quarto comma, e 123)

Pug 55

- N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Marche - Impiego regionale - Inquadramento del personale degli I.A.C.P. della regione - Previsione della copertura dei posti vacanti in organico a seguito della ristrutturazione degli I.A.C.P., mediante selezione riservata al personale dipendente in possesso del prescritto titolo di studio ed in atto inquadrato in una delle qualifiche dalla prima all'ottava - Previsione, altresì, dell'attribuzione di posti di dirigente, fino alla metà delle vacanze del relativo organico, mediante concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti laureati provenienti dall'ottava qualifica (carriera direttiva) che abbiano maturato nella stessa un'anzianità di nove anni di effettivo servizio - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia [artt. 2, primo comma, lettera r), della legge n. 421/1992, 1, terzo comma, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994], i quali consentono la copertura delle vacanze d'organico solo ad esito d'una verifica dei carichi di lavoro, della eventuale e conseguente riduzione di uffici e/o di personale previo, in ogni caso, attuazione dei processi di mobilità tra regioni ed enti subregionali.

(Delibera legislativa regione Marche riapprovata il 24 gennaio 1995).

(Cost., art. 117)

» 58

- N. 168. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 9 dicembre 1994.

Tributi in genere - Imposta di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.IM. relativa al trasferimento di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione da detti tributi come previsto per gli atti e documenti del giudizio di divorzio (art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia nonché sul principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53)

» 60

- N. 169. Ordinanza del tribunale di Firenze del 7 dicembre 1994.

Professioni libere - Esercizio di attività psicoterapeutica - Autorizzazione agli iscritti all'ordine dei psicologi o ai medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Mancata previsione che il requisito del quinquennio del possesso del diploma di laurea possa essere liberamente e consapevolmente valutato dal Consiglio dell'ordine insieme con gli altri parametri - Disparità di trattamento di soggetti aventi la stessa preparazione professionale in base al mero elemento temporale della data del diploma di laurea ed irragionevole nonché iniquo impedimento dell'esercizio di un'attività legittimamente intrapresa in base alla normativa previgente, con conseguente danno per la salute dei pazienti costretti a cambiare psicoterapeuta - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3, 32, primo comma, e 35)

» 62

N. 170. Ordinanza della pretura di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, del 24 gennaio 1995.

Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili eccedenti i limiti previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) - Lamentata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 77)

Pag. 65

N. 171. Ordinanza della pretura di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, del 27 gennaio 1995.

Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme CEE in particolare con la direttiva n. 271/1991 - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare gli impianti alla normativa attuale - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti legge - Disparità di trattamento tra fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Carezza dei requisiti della «necessità ed urgenza» necessari per l'emanaazione degli stessi.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77)

» 67

N. 172. Ordinanza del pretore di Roma del 2 febbraio 1995.

Esecuzione penale - Sentenze di applicazione di pena concordata - Richiesta delle parti (p.m. e condannato) dell'applicazione della disciplina del reato continuato - Ritenuta non consentita sindacabilità da parte del giudice dell'esecuzione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto nonché sulla congruità della pena - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge e del fine rieducativo della pena.

(D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 188).

(Cost., artt. 27, secondo comma, e 101, secondo comma)

» 71

N. 173. Ordinanza della pretura di Cremona, sezione distaccata di Soresina, del 25 gennaio 1995.

Libertà personale - Straniero sottoposto a custodia cautelare - Possibilità, su propria istanza, di essere espulso verso il paese d'origine purché in possesso di regolare passaporto - Lamentata omessa previsione che l'acquisizione del documento sia disposta d'ufficio dal giudice - Denunciata mancata previsione che l'espulsione sia decisa su richiesta del p.m. - Lesione del principio di eguaglianza in ordine ai diritti inviolabili degli uomini come la libertà personale - Deteriore trattamento per il cittadino italiano.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 2, 3 e 13)

» 72

N. 174. Ordinanza del pretore di Salerno del 1° febbraio 1995.

Circolazione stradale - Sospensione temporanea della patente di guida per violazione di norme del Codice della strada - Previsione dell'opposizione al pretore civile avverso detto provvedimento solo nel caso di sinistro senza lesioni personali od omicidio colposo - Mancata previsione della tutela giurisdizionale anche nella ipotesi di sospensione della patente conseguente a lesioni personali od omicidio colposo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sul diritto di difesa e sulla competenza dell'autorità giudiziaria.

(D.-Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 24 e 102)

» 73

- N. 175. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 24 gennaio 1995.
Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento e situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).
 (Cost., art. 3) Pag. 75
- N. 176. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 4 febbraio 1995.
Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.
 (D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, art. 4, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77) » 78
- N. 177. Ordinanza del pretore di Lecco del 1° dicembre 1994.
Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993 e 155/1990.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104) » 80
- N. 178. Ordinanza del pretore di Lecco del 1° dicembre 1994.
Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993 e 155/1990.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104) » 81
- N. 179. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gela del 4 febbraio 1995.
Processo penale - Udienza preliminare - Rito abbreviato - Lamentata omessa previsione della coincidenza del giudice che ha ammesso il rito speciale e di quello chiamato a celebrarlo, nonché, nell'ipotesi di intervenuto mutamento, della legittimità di un provvedimento di revoca con conseguente regressione del procedimento - Irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato giudicato con detto rito rispetto a quello giudicato con rito ordinario al quale è garantita l'identità del giudice ex art. 525 del c.p.p. - Lesione del principio dell'autonomia, imparzialità e indipendenza del giudice - Ritenuta violazione dei principi della legge delega.
 (C.P.P. 1988, art. 441, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, punto 53) » 82

N. 180. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 3 gennaio 1995.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Trattamento di fine rapporto corrisposto ai medici dell'E.N.P.A.M. - Tassabilità - Mancata previsione della sottrazione all'imposta della quota percentuale del t.f.r. corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente, come stabilito dalla Corte costituzionale per l'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (sentenza n. 178/1986) nonché per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali (sentenza n. 877/1988) e del personale telefonico statale (sentenza n. 513/1990) - Incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., art. 53)

Pag. 85

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 94

Sentenza 20-30 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agevolazioni e contributi in genere - Regione Sicilia - Aiuti alle imprese - Ambito dei beneficiari - Procedimento di controllo davanti alla commissione della Comunità Europea - Presunto contrasto tra norma interna e norma comunitaria - Richiamo alla sentenza della Corte n. 384/1994 e alla giurisprudenza pregressa - Intervento legislativo in sanatoria nel settore della pesca - Violazione del principio di parità di trattamento e della salvaguardia da interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Insussistenza di interessi pubblici - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 4 marzo 1994, artt. 4 e 5; legge regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994, art. 1).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 12; Cost., artt. 3, 11, 97 e 103; trattato istitutivo della comunità europea art. 93).

LA CORTE COSTITUZIONALE.

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del disegno di legge n. 650, approvato il 4 marzo 1994 dall'assemblea regionale siciliana (modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria) e dell'art. 1 del disegno di legge n. 684-370, approvato il 10 maggio 1994 dall'Assemblea regionale siciliana (Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70 e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la pesca), promossi con ricorsi del commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificati rispettivamente il 12 marzo e il 17 maggio 1994, depositati in cancelleria il 21 marzo e il 23 maggio 1994 ed iscritti ai nn. 29 e 43 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione siciliana in relazione al ricorso iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1994, e gli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione siciliana in relazione al ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1994.

Ritenuto in fatto

1. — Con il ricorso n. 29 del 1994 il commissario dello Stato ha impugnato gli artt. 4 e 5 della delibera legislativa regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria), in riferimento all'art. 12 dello Statuto speciale per la Sicilia e agli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione.

Il commissario dello Stato rileva un vizio *in procedendo* nella approvazione degli artt. 4 e 5 della legge sopra citata, essendo mancato il parere della commissione competente, previsto dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sicilia. L'esame del vizio denunciato non sarebbe precluso alla Corte dalla giurisprudenza che afferma la insindacabilità degli *interna corporis*, dato che la norma che prevede l'esame in commissione non ha carattere regolamentare, ma rango di norma costituzionale, per cui la sua violazione assumerebbe rilevanza esterna.

Il commissario dello Stato denuncia, poi, l'art. 4 della stessa legge per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione. L'incostituzionalità di tale disposizione emergerebbe alla luce della evoluzione delle leggi regionali siciliane in materia di pesca e, più precisamente, in materia di «fermo biologico» delle imprese che esercitano attività di pesca. I premi di fermo temporaneo, disposti a favore delle imprese che svolgono attività di pesca nell'ambito della Regione siciliana, già previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 (art. 14) sono attualmente disciplinati anche dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 (art. 9). Al fine di favorire il ripopolamento ittico di alcune zone di mare, la legge regionale da ultimo citata prevede che siano ammesse a beneficiare delle agevolazioni collegate al fermo temporaneo di pesca, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1987, le imprese che abbiano determinati requisiti e, in particolare, che operino in alcune zone di mare individuate dall'Assessore regionale per la pesca, nell'ambito di alcune aree indicate dalla legge (Golfo di Catania, Golfo di Patti, Golfo di Castellammare). L'Assessore regionale, con i decreti 19 marzo 1992, n. 16, e 28 aprile 1992, n. 50, ha vietato in via sperimentale per 150 giorni la pesca a strascico e a mezzi di reti volanti pelagiche nella zona di mare compresa tra Capo Zafferano e Capo Calavà, ammettendo a beneficiare del fermo temporaneo di pesca tutti i natanti iscritti nei compartimenti di tale zona. In tal modo l'Assessore ha esteso illegittimamente, secondo il ricorrente, l'ambito di applicazione della legge n. 25 del 1990, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista dei soggetti destinatari delle provvidenze economiche. In questo contesto si inserisce la norma impugnata che, a detta del commissario dello Stato, si configurerebbe come una legge-provvedimento retroattiva, avente lo scopo di sanare l'illegittimità dei decreti assessorili sopra menzionati.

In particolare, la norma impugnata violerebbe l'art. 103 della Costituzione, perché interferirebbe con la competenza della Corte dei conti a giudicare sulla responsabilità erariale degli amministratori che hanno adottato gli atti illegittimi. Inoltre, la medesima norma sarebbe arbitraria e irragionevole sotto il profilo dell'inadeguatezza del mezzo rispetto al fine, e perciò viziata di eccesso di potere legislativo.

2. — La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che le questioni sollevate dal commissario dello Stato nei confronti dei ricordati artt. 4 e 5 siano dichiarate infondate.

La Regione sostiene che non vi è stata violazione dell'art. 12 dello Statuto siciliano, dato che le norme impuginate sono state introdotte in forma di emendamento, in conformità alle procedure disciplinate dall'art. 111 del regolamento dell'Assemblea regionale. L'art. 12 dello Statuto non si occupa, secondo la Regione, delle procedure di emendamento e, quindi, l'asserita violazione non sussisterebbe. In ogni caso, la Regione osserva che la delibera legislativa in questione era stata esaminata dalla commissione competente e che, per quanto riguarda gli emendamenti poi confluiti negli artt. 4 e 5, la commissione competente, interpellata, aveva ritenuto di non esprimere alcun parere.

In ordine alla violazione dell'art. 103 della Costituzione, la Regione siciliana contesta che l'intento della disposizione impugnata sia quello di impedire che la Corte dei conti eserciti un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori responsabili dell'adozione dei decreti assessorili sopra ricordati e, a questo proposito, osserva che la stessa Assemblea regionale siciliana ha informato spontaneamente la Corte dei conti della vicenda di cui trattasi, con una relazione datata 18 maggio 1993.

In relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la Regione richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale non sono incostituzionali le leggi regionali retroattive, a condizione che esse non pregiudichino l'intangibilità delle preesistenti norme statali e dei principi costituzionali, compreso il principio di ragionevolezza. Inoltre, la ricorrente ricorda che, secondo un orientamento costante della Corte costituzionale, non è

fatto divieto al legislatore, nemmeno regionale, di emanare leggi a contenuto particolare e concreto. Infine la Regione afferma che non può essere considerata irragionevole una norma che esprime una scelta discrezionale del legislatore, sostenuta da fini di interesse generale — ripopolamento ittico e soddisfacimento delle necessità economiche delle marinerie colpite dal divieto di pescare —, senza dare luogo ad alcuna disparità di trattamento tra imprese.

3. — Con ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1994, il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 1 della delibera legislativa regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994 (Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca).

Dopo aver ricapitolato l'evoluzione delle leggi regionali concernenti il fermo biologico, nell'ambito delle quali si inserisce anche la norma impugnata e dopo aver precisato che l'Assessore regionale alla pesca aveva ricevuto la formale contestazione di responsabilità essendogli stato notificato un atto di citazione in giudizio davanti alla Corte dei conti in relazione ai decreti assessorili del 1992, il commissario dello Stato censura il ricordato art. 1 poiché, sotto forma di interpretazione autentica, estende l'ambito di operatività della legge regionale del 1990 con efficacia retroattiva.

Il commissario dello Stato richiama i principi enunciati dalla Corte costituzionale, secondo i quali ha carattere di interpretazione autentica quella norma che, senza modificare il testo della norma interpretata, ne chiarisce il significato e la portata ovvero privilegia una delle interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo risulti dalla coesistenza delle due norme. La legge impugnata contrasterebbe con questi principi giurisprudenziali, perché la legge regionale n. 25 del 1990 non aveva dato occasione a divergenze interpretative. In particolare non erano sorti dubbi sul fatto che i beneficiari delle provvidenze economiche collegate al fermo biologico potevano essere solo i natanti che operavano effettivamente negli ambiti territoriali interessati dal divieto temporaneo di pesca. Al contrario, la norma impugnata consente che beneficino dei provvedimenti collegati al fermo biologico i natanti autorizzati ad esercitare l'attività di pesca in alcune zone della Sicilia, a prescindere dal fatto che essi effettivamente operino nelle zone interessate dal divieto di pesca. Secondo il commissario dello Stato, risulta evidente che il legislatore siciliano ha palesemente ed arbitrariamente distorto la funzione tipica dell'interpretazione autentica, volendo conferire effetto retroattivo ad una innovazione legislativa, al fine di sanare alcuni provvedimenti amministrativi illegittimi e di far cadere le eventuali responsabilità patrimoniali dei funzionari.

L'incostituzionalità della norma impugnata, inoltre, sarebbe resa evidente dal pregiudizio recato ai principi della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, oltre che a quello della responsabilità dei funzionari. Infine, si osserva che la disposizione impugnata, estendendo i soggetti beneficiari del fermo temporaneo di pesca, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta al vaglio della commissione CE, come prescritto dall'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. — La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la manifesta infondatezza o l'inammissibilità delle questioni proposte dal commissario dello Stato.

Ad avviso della Regione, la legge impugnata sarebbe intervenuta per porre fine alle divergenze interpretative sorte circa la reale portata dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 25 del 1990. I dubbi interpretativi riguardavano, in particolare, l'individuazione dei beneficiari della norma, genericamente identificati con le imprese «operanti» nei golfi di Castellammare, Catania e Patti. Secondo la resistente, interpretando la legge n. 25 del 1990 alla luce dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 248 — che attribuisce validità alle autorizzazioni alla pesca, oltre che con riferimento al compartimento marittimo di iscrizione, riguardo anche a quelli limitrofi —, per «imprese operanti» dovrebbero intendersi i natanti autorizzati amministrativamente all'esercizio della pesca nelle zone indicate dalla legge. Tale è l'interpretazione accolta nella relazione al disegno di legge impugnato e nei decreti assessorili del 1992 più volte menzionati. Di diverso avviso, invece, è stata la Procura della Corte dei conti che ha ritenuto non condivisibile la menzionata interpretazione, citando in giudizio per danno erariale l'Assessore regionale ed il direttore regionale alla pesca. La norma impugnata sarebbe intervenuta per porre fine a tale divergenza interpretativa, accogliendo il punto di vista dell'amministrazione regionale.

L'infondatezza della prima questione proposta dal commissario dello Stato sarebbe provata dal fatto che sia la dottrina, sia la giurisprudenza costituzionale concordano nel ritenere che sussiste una «impossibilità logica di distinguere tra leggi interpretative che interpretano e leggi interpretative che innovano» e che in ogni caso l'illegittimità costituzionale di una legge di interpretazione autentica non può farsi discendere dalla sua presunta portata innovativa,

dato che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 25, il principio della irretroattività delle leggi non assurge a precetto costituzionale. In questa prospettiva, secondo la Regione, la Corte costituzionale ha affermato che la legittimità costituzionale di un intervento legislativo retroattivo non è contestabile nemmeno quando la finalità perseguita è stata quella di rimuovere una interpretazione giurisprudenziale sgradita.

Per le medesime considerazioni la Regione siciliana ritiene che la norma impugnata non si ponga in contrasto con l'art. 103 della Costituzione. Dopo aver osservato che il parametro di costituzionalità invocato dal commissario dello Stato è il solo art. 103 della Costituzione, e non già gli artt. 101 e 103 che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza della funzione giurisdizionale, la Regione rileva che la Corte costituzionale ha in più di una occasione escluso che l'interpretazione autoritativamente imposta dal legislatore violi la *potestas iudicandi* riservata al potere giudiziario, ferma l'intangibilità delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato. Infine, la Regione ricorda che la Corte costituzionale ha considerato legittime anche le norme retroattive dirette a sanare provvedimenti amministrativi originariamente invalidi, anche se esse incidono, senza violare il giudicato, sulla attività giurisdizionale.

Quanto alla violazione dell'art. 11 della Costituzione, la Regione ritiene che la questione sia inammissibile, perché, secondo la giurisprudenza costituzionale costantemente seguita a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, i conflitti tra le norme interne e le norme comunitarie non rientrerebbero nella competenza della Corte costituzionale. In ogni caso la questione sarebbe infondata, sia perché, nell'interpretazione data dalla Regione, la norma impugnata, non avendo esteso il novero dei beneficiari di cui all'art. 9 della legge n. 25 del 1990, non cadrebbe nell'ambito del procedimento di controllo previsto dall'art. 93 del Trattato CE; sia perché l'art. 93 del Trattato CE non vieta qualsiasi aiuto statale alle imprese, ma solo quelli che favoriscono alcune imprese, pregiudicando la libera concorrenza.

5. — In prossimità dell'udienza la Regione siciliana ha presentato una memoria relativa al giudizio instaurato con il ricorso n. 43 del 1994, con la quale ribadisce le posizioni sostenute nell'atto di costituzione e adduce alcune argomentazioni ulteriori.

La Regione insiste sulla natura interpretativa della legge impugnata, data l'ambiguità della legge regionale n. 25 del 1990. Infatti, l'interpretazione più rigorosa di tale legge, seguita dal commissario dello Stato, avrebbe reso impossibile la sua corretta applicazione, data la difficoltà di accertare ove effettivamente fosse operante ciascun natante ammesso a beneficiare del premio di fermo biologico.

Quanto alla censura relativa alla interferenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale, la Regione afferma, anzitutto, la inammissibilità della questione, data dalla evidente inidoneità dell'art. 103 della Costituzione a fungere, nella fattispecie in esame, da parametro costituzionale. In ogni caso la questione sarebbe infondata, dal momento che, secondo la giurisprudenza costituzionale più recente, non sarebbe incostituzionale nemmeno la legge retroattiva che espliciti i suoi effetti anche nei confronti di un giudicato. La Regione, infine, sostiene di avere adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 93 del Trattato CE. Infatti, l'aiuto alle imprese di pesca sarebbe stato notificato alla commissione sia in occasione della legge regionale n. 25 del 1990, sia in occasione delle modifiche apportate dall'impugnato art. 4.

Considerato in diritto

1. — Con due distinti ricorsi il commissario dello Stato per la Regione siciliana solleva varie questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 (modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria) e nei confronti dell'art. 1 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994 (Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca). Il ricorrente sospetta che i citati artt. 4 e 5 siano contrastanti con l'art. 12 dello Statuto speciale per la Sicilia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; mentre ritiene che il ricordato art. 1 possa violare gli artt. 3, 11, 97 e 103 della Costituzione stessa.

— Poiché i ricorsi prospettano questioni di costituzionalità fra loro connesse, la loro trattazione può essere riunita.

2. — Occorre preventivamente esaminare l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa della Regione siciliana in relazione alla questione concernente l'art. 1, per il profilo per il quale il ricorrente assume la violazione dell'art. 11 della Costituzione. Più precisamente, poiché il commissario dello Stato dubita che l'articolo impugnato, nell'estendere l'ambito dei beneficiari di «aiuti alle imprese» senza avviare il procedimento di controllo davanti alla Commissione della comunità europea, si ponga in contrasto con l'art. 93 del Trattato CE, la Regione siciliana eccepisce, innanzitutto, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale decorrente dalla sentenza n. 170 del 1984, i conflitti tra norme interne e norme comunitarie fuoriescano dalle competenze di questa Corte, essendo materia riservata ai giudici comuni.

L'eccezione va respinta.

Nel caso deciso con la recente sentenza n. 384 del 1994 — nel quale, come nell'ipotesi in esame, era stato prospettato il contrasto di una delibera legislativa regionale, non ancora promulgata, con una norma comunitaria direttamente applicabile — questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Umbria ritenuta contrastante con norme di regolamento comunitario. Diversamente da quanto sembra opinare la Regione resistente, la decisione che ha stabilito l'anzidetto precedente specifico non contraddice l'orientamento costantemente seguito da questa Corte a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, ma ne presuppone piuttosto la validità.

Nella sentenza da ultimo ricordata questa Corte ha affermato che le norme comunitarie produttive di effetti diretti, poiché provengono da un «ordinamento distinto, ma coordinato» e poiché debbono avere piena efficacia obbligatoria e uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, entrano e permangono in vigore nell'ordinamento italiano senza che la loro efficacia possa essere intaccata dalle leggi nazionali, sia anteriori che successive. Infatti, come è chiaramente precisato nella medesima sentenza, l'effetto connesso con la vigenza nell'ordinamento italiano delle norme comunitarie è quello, non già di caducare, abrogare, modificare o invalidare le disposizioni legislative interne con esse incompatibili, bensì di impedire che queste disposizioni vengano in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale.

Detto in altri termini, entro un contesto nel quale le fonti normative della Comunità Europea e quelle dei singoli Stati non sono ancora integrate in un solo sistema, la «non applicabilità» della norma interna a favore di quella comunitaria, che contiene «la disciplina della specie», comporta che l'eventuale contrasto della disposizione interna rispetto a un precetto comunitario non possa autorizzare, nell'ambito di una controversia di fronte al giudice nazionale, a validamente sollevare una questione di costituzionalità per l'eventuale violazione dell'art. 11 della Costituzione da parte della norma interna, poiché si tratterebbe di una questione priva del dovuto requisito della rilevanza. Di qui deriva l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità di ogni questione, basata sull'ipotizzato contrasto tra norma interna e norma comunitaria, quando questa sia sollevata da un giudice nazionale nel corso di un giudizio.

Diverso è il caso in cui il medesimo contrasto tra norma interna e norma comunitaria si manifesti nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via principale, tanto più dopo che questa Corte (v. sentenza n. 389 del 1989), quasi in concomitanza con la Corte di giustizia europea (v. sentenza 22 giugno 1989, in causa n. 103/1988), ha riconosciuto che vincolati a non dare applicazione alle norme interne confliggenti con quelle comunitarie sono anche gli organi della pubblica amministrazione, vale a dire soggetti sforniti del potere di dichiarazione del diritto. Proprio in quella decisione, subito dopo l'anzidetto riconoscimento, questa Corte ha precisato che la «non applicazione» della norma interna confligente con quella comunitaria non fa venir meno «l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie», esigenza che «se, sul piano dell'ordinamento nazionale, [...] si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri» (v. sentenza n. 389 del 1989, punto 4 in diritto).

Con la sentenza n. 384 del 1994 la Corte costituzionale, nell'ambito di un giudizio di costituzionalità sollevato in via principale avverso una legge regionale, ha per la prima volta affermato che l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie, essendo ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge, può essere soddisfatta anche con una dichiarazione d'illegittimità costituzionale. Ed, invero, poiché nei giudizi di costituzionalità in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non è una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sé lesiva

delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statali da parte delle regioni) o *ex se* violatrice di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato) — tanto che in tali giudizi possono essere contestate anche disposizioni di legge non ancora efficaci o ad efficacia differita (v. sentenze nn. 224 del 1990, 242 del 1989, 39 del 1971, 37 del 1966, 75 del 1957) — non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria. Né è senza significato la considerazione che, dati i ricordati caratteri del giudizio in via principale, la «non applicabilità» della norma interna confliggente con quella comunitaria rappresenterebbe, nei casi in cui il contrasto normativo si palesasse nell'ambito di quel giudizio, una garanzia inadeguata rispetto al soddisfacimento del dovere, fondato sull'art. 5 del Trattato di Roma e sull'art. 11 della Costituzione, di dare pieno e corretto adempimento agli obblighi comunitari.

3. — Sebbene ammissibile, la questione indicata nel punto precedente è chiaramente non fondata.

La censura sollevata dal commissario dello Stato per la pretesa violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE, con conseguente lesione dell'art. 11 della Costituzione, ignora che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v., ad esempio, sentenza 9 ottobre 1984, in cause nn. 91 e 127 del 1983), una volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della comunità europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina possono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali. E, stando agli atti prodotti nel presente giudizio, ciò è quel che è precisamente avvenuto nel caso dei provvedimenti adottati dalla Regione siciliana in relazione al contestato «fermo biologico».

4. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994 per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, sollevata sul presupposto che la Commissione assembleare non abbia avuto modo di esprimere il proprio parere sulle predette disposizioni.

Premesso che la questione è sicuramente ammissibile, per il semplice fatto che la Corte è chiamata a decidere sulla violazione di una norma contenuta nello Statuto speciale comportante un vizio procedurale nella formazione di disposizioni di legge regionale (v. in senso conforme, ad esempio, sentenze nn. 134 del 1969 e 57 del 1957), la non fondatezza della stessa deriva dall'erronea interpretazione che il ricorrente conferisce al menzionato art. 12 dello Statuto. Quest'ultimo, infatti, prescrive che l'elaborazione dei progetti di legge debba avvenire nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta alle stesse di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea — richiesta, peraltro, occorsa nella specie — non ha un fondamento nel ricordato art. 12, ma lo ha in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. Né spetta a questa Corte valutare l'incongruenza di richiedere il parere della Commissione competente su emendamenti dal contenuto assolutamente eterogeneo rispetto a quello del progetto di legge in discussione, riposando nei poteri del presidente dell'Assemblea regionale la garanzia che non siano ammessi emendamenti ritenuti eterogenei rispetto al progetto di legge cui quelli si riferiscono.

5. — Venendo all'esame dei vizi sostanziali denunziati dal commissario dello Stato, al fine di procedere ad una loro corretta valutazione occorre illustrare in via di premessa la vicenda normativa nella quale gli atti impugnati si inseriscono.

Dopo che la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, all'art. 14, aveva previsto la disciplina generale del fermo temporaneo dell'attività di pesca «al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta» e aveva dettato le condizioni per concedere «premi di fermo temporaneo» alle imprese o alle persone che interrompono l'attività di pesca, l'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, ha nuovamente fatto ricorso al medesimo Fermo temporaneo dell'attività di pesca al diverso fine di favorire il ripopolamento ittico di alcune zone di mare ricomprese nel territorio della Regione siciliana. Più precisamente, la disposizione da ultimo citata prevede il fermo temporaneo di pesca, con le connesse agevolazioni stabilite dal ricordato art. 14, per le imprese che, avendo sede legale nel territorio della Regione, svolgano attività di pesca a strascico, o con sistemi ad esso assimilabili, servendosi di natanti iscritti in determinati compartimenti marittimi regionali (Catania, Palermo, Messina, Trapani, Augusta), in alcune zone di mare da delimitare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nell'ambito di alcune aree indicate dalla stessa disposizione di legge (golfo di Catania, golfo di Patti, golfo di Castellammare).

Con due decreti, datati rispettivamente 19 marzo 1992 e 28 aprile 1992, l'anzidetto Assessore regionale ha vietato, in via sperimentale, la pesca a strascico e a mezzo di reti volanti pelagiche per 150 giorni continuativi in relazione a una zona di mare più ampia di quella indicata dalla precedente legge, segnatamente la zona compresa tra Capo Zafferano e Capo Calavà, accordando ai natanti iscritti nei compartimenti marittimi ricompresi nella delimitazione operata con i decreti la facoltà di beneficiare delle provvidenze economiche collegate al fermo temporaneo di pesca, previste dalla legge regionale n. 26 del 1987.

Secondo il commissario dello Stato, le disposizioni legislative impugnate sono sopravvenute a tali decreti — che, ad avviso dello stesso ricorrente, avevano illegittimamente esteso, sia nel loro riferimento territoriale, sia in relazione ai soggetti beneficiari, l'ambito di applicazione del fermo biologico di pesca previsto dalla legge regionale n. 25 del 1990 — al solo fine di dare una copertura legislativa a posteriori alle ricordate decisioni dell'Assessore. Più precisamente, mentre l'art. 1 della delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994, introducendo una disposizione ritenuta dal ricorrente falsamente interpretativa dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1990, ha con effetto retroattivo ampliato l'area delle imprese originariamente beneficiarie delle agevolazioni previste, l'art. 4 della delibera legislativa approvata il 4 marzo 1994 ha esteso, a sanatoria, per l'anno 1992 i benefici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990 alle imprese e ai componenti gli equipaggi interessati al fermo temporaneo di pesca stabilito dai ricordati decreti assessorili.

6. — Sotto il primo profilo, vanno dichiarati non fondati i dubbi di legittimità costituzionale che il commissario dello Stato solleva nei confronti dell'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994, per essere quest'ultimo espressione di un uso irragionevole e arbitrario del potere di interpretazione autentica esercitato dal legislatore regionale siciliano, in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), dei principi del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonché del potere attribuito alla Corte dei conti di promuovere azioni di responsabilità per danno erariale al riparo da indebite interferenze di altri poteri (art. 103 della Costituzione).

Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenze nn. 397 del 1994, 455 del 1992, 233 del 1988), nessun rilievo può essere accordato alla autoqualificazione della legge al fine di considerare quest'ultima un atto di interpretazione autentica, questa Corte ha costantemente affermato che tale qualificazione deve riconoscersi a quelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre l'applicazione della variante di senso prescelta da parte di coloro che dovranno dare esecuzione alla norma interpretata. Da ciò consegue, come è stato ripetutamente sottolineato da questa Corte, che la natura di legge interpretativa «va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (v., ad esempio, sentenze nn. 397 del 1994, 424 del 1993, 455 del 1992, 155 del 1990, 233 del 1988; nonché ordinanze nn. 480 del 1992 e 205 del 1991).

Contro tale definizione non può validamente opporsi, come fa la difesa della Regione siciliana, che non sia possibile distinguere tra «legge interpretativa» e «legge innovativa», poiché, se non v'è dubbio alcuno che anche il primo tipo di legge sia diretto a introdurre un *novum* nell'ordinamento giuridico, quantomeno consistente nella prescrizione di dover seguire una certa interpretazione e non altra, non si può del pari dubitare, come si è già sottolineato, che carattere tipico ed esclusivo delle leggi interpretative è che il significato normativo enucleato e imposto con le stesse leggi debba essere ricompreso fra le possibilità di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata (v., ad esempio, sentenze nn. 88 del 1995, 424 e 39 del 1993, 455, 454 e 440 del 1992, 380 e 155 del 1990). Sotto quest'ultimo profilo, occorre sottolineare che, nella specie, la norma interpretata, vale a dire l'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990, facendo riferimento alle imprese «operanti» nelle aree delimitate dai decreti dell'Assessore, usa un'espressione che in origine avrebbe potuto esser interpretata tanto nel senso di denotare le imprese che effettivamente esercitano la pesca nelle zone colpite dal fermo, quanto nel senso di indicare le imprese i cui natanti sono autorizzati a esercitare la pesca nelle stesse zone. L'intervento interpretativo del legislatore regionale, che circoscrive a quest'ultimo significato il senso da attribuire alla norma interpretata, non può esser qualificato altro che come «legge di interpretazione autentica», ragionevolmente giustificata dall'esigenza di ovviare a serie difficoltà di accertamento, ove si fosse seguita interpretativamente l'altra via, e di evitare consequenzialmente possibili disparità di trattamento in sede di applicazione.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., ad esempio, sentenze nn. 15 del 1995, 402 e 39 del 1993, 6 del 1988, 167 del 1986), il corretto esercizio del potere legislativo di interpretazione autentica, indipendentemente dalle intenzioni del legislatore di incidere sulla soluzione dei casi *sub iudice* (v. sentenza n. 397 del 1994; ordinanza n. 480 del 1992), non lede di per sé la sfera riservata al potere giudiziario, sempreché, di norma, siano salvaguardati gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato, dal momento che l'attribuzione legislativa di un dato significato a una determinata disposizione di legge non comporta alcuna illegittima interferenza sulla *potestas iudicandi*, muovendosi sul diverso piano delle fonti normative in ordine alla definizione e alla delimitazione della fattispecie normativa oggetto di quella *potestas* (v., ad esempio, sentenze nn. 397 del 1994, 402 e 39 del 1993, 155 del 1990, 754, 91 e 6 del 1988).

7. — Merita, invece, accoglimento la censura prospettata dal commissario dello Stato nei confronti dell'art. 4 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994, il quale stabilisce che i benefici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990 sono estesi, esclusivamente per l'anno 1992, alle imprese di pesca e ai componenti gli equipaggi interessati al divieto di pesca a strascico e di pesca a mezzo di reti volanti pelagiche di cui ai decreti 19 marzo 1992 e 28 aprile 1992 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

La disposizione appena citata è indubbiamente una norma di sanatoria dei decreti assessorili sopra indicati, i quali, nella parte in cui individuano la zona di mare ricompresa tra Capo Zafferano e Capo Calava come ambito territoriale di applicazione del «fermo biologico», risultano sicuramente difformi rispetto alle previsioni contenute nell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990, nel senso che estendono i benefici ivi stabiliti a soggetti non contemplati nella disposizione di legge posta a fondamento del potere di delimitazione riconosciuto all'Assessore.

— Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, «tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale — originariamente applicabile — con quella eccezionale successivamente emanata» (v. sentenza n. 100 del 1987, nonché sentenze nn. 402 del 1993, 474 del 1988). Più in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v. sentenza n. 346 del 1991).

Sotto entrambi i profili la disposizione di legge impugnata si rivela manchevole. Infatti, l'estensione della disciplina, originariamente ristretta dalla legge regionale n. 25 del 1990 a determinati soggetti, non è sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, ma risulta semplicemente volta a fornire la copertura legale successiva a decisioni assessorili risultanti difformi dalla previa disciplina legislativa e, come tale, si mostra unicamente diretta a esonerare l'Assessore da eventuali responsabilità di ordine giuridico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana (Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, sollevate dal commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per violazione dell'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0394

N. 95

Ordinanza 20-30 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Attività di allenamento e di addestramento cani da caccia - Esercizio venatorio - Divieto - Trattamento sanzionatorio penale - Infondatezza dei presupposti interpretativi adottati dal giudice *a quo* - Non ricomprensione sostanziale tra i mezzi vietati per l'esercizio dell'attività venatoria, dell'utilizzo dei cani + Manifesta infondatezza.

[Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, primo comma, lettera *h*) e 13].

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. *h*), e dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con la ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa negli atti relativi ad esposto di Rigoni Rinaldo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento dell'Unione Italiana delle Associazioni Venatorie, e della Federazione Italiana della caccia e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa, dovendo decidere sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in ordine al procedimento relativo all'esposto presentato da Rigoni Rinaldo — quale rappresentante del gruppo locale del W.W.F. — con ordinanza del 18 marzo 1994 (R.O. n. 285 del

1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui vietano e sanzionano penalmente l'uso dei cani nell'esercizio della caccia; che il giudice remittente premette che nell'esposto veniva denunciato lo svolgimento dell'attività di allenamento e di addestramento di cani da caccia, nonché il successivo impiego nell'esercizio dell'attività venatoria, ipotizzando l'illiceità di tale attività secondo la legge n. 157 del 1992, mentre il pubblico ministero, non ravvisando ipotesi di reato nell'impiego di cani nell'esercizio venatorio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento;

che, ad avviso del giudice remittente, dalle disposizioni della legge n. 157 del 1992 non sarebbe possibile desumere la liceità dell'uso dei cani per l'esercizio venatorio, mentre tale uso, non essendo esplicitamente consentito, risulterebbe vietato in generale dall'art. 13 della stessa legge, così rientrando nella fattispecie di cui all'art. 30, primo comma, lett. h), che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati;

che, secondo il giudice *a quo*, la fattispecie penale così individuata contrasterebbe con l'art. 25 Cost., non assicurando la certezza della legge, e, attraverso di essa, la possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, nonché con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto ad altre forme consentite di attività venatoria, e in particolare rispetto alla caccia esercitata con richiami vivi;

che nel giudizio davanti alla Corte sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, l'Unione italiana delle associazioni venatorie e la Federazione italiana della caccia, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'Unione Italiana delle Associazioni Venatorie e della Federazione Italiana della Caccia, dal momento che tali enti associativi non hanno assunto la qualità di parte nel giudizio *a quo*;

che il presupposto interpretativo sul quale il giudice remittente basa la questione di costituzionalità si presenta palesemente infondato in quanto, sia dalle disposizioni della legge n. 157 del 1992 sia da quelle della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, può chiaramente desumersi la liceità dell'uso dei cani nell'esercizio venatorio;

che, in particolare, con riferimento alla legge n. 157 del 1992, l'art. 10, ottavo comma, prevede che i piani faunistico-venatori individuino le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, presupponendo la preparazione del cane in vista della stagione venatoria; l'art. 21 lett. ff) vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio, confermando implicitamente la generale liceità dell'impiego dei cani; l'art. 28, secondo comma, in caso di condotte penalmente rilevanti, esclude dalla possibilità di sequestro il cane al pari di altri mezzi consentiti, quali i richiami vivi autorizzati;

che l'art. 13 della legge n. 157 del 1992 individua quali sono i mezzi diretti all'abbattimento consentiti, con la conseguenza che l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia;

che, inoltre, l'art. 14, secondo comma, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (emanata in attuazione della legge quadro n. 157 del 1992) prevede espressamente che «il cacciatore può servirsi come ausili di cani ...»;

che, di conseguenza, non può essere ricompreso tra i mezzi vietati per l'esercizio dell'attività venatoria l'utilizzo di cani;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0395

N. 96

Ordinanza 20-30 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati di competenza dell'Autorità giudiziaria militare - Emissione del decreto penale di condanna - Giudice adito - Organo collegiale - Composizione - Militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale - Omessa previsione - Analoga questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (vedi sentenza n. 460/1994) - Denuncia di norma impropriamente coinvolta nel giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 459).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gianluca Michellini, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Gianluca Michellini, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare, il giudice adito per l'emissione del decreto penale di condanna sia un organo collegiale che comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale;

che il giudice rimettente ritiene che la mancanza della componente militare nel giudizio per decreto, affidato al solo giudice professionale, determini un'ingiustificata disparità di trattamento degli imputati giudicati con questo rito, che rimarrebbero privi di una valutazione più specifica degli aspetti di vita militare, nonché la violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, intendendosi questo principio come comprensivo, tra l'altro, dell'idoneità e della specializzazione del giudice;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto, delinea i poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta del pubblico ministero ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare non già monocratica bensì collegiale e mista;

che, pertanto, la disposizione denunciata è coinvolta impropriamente nel giudizio di legittimità costituzionale e la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, peraltro, una questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice per le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 460 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0396

N. 97

Ordinanza 20-30 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico - Anzianità contributiva - Aumento di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni - Trattamento deteriore delle lavoratrici rispetto ai lavoratori uomini - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra Massara Matilde e l'INPS, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Matilde Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 17 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, «nella parte in cui, prevedendo che per la donna l'anzianità contributiva sia aumentata di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni, riserva alla lavoratrice un trattamento deteriore rispetto all'uomo»;

che ad avviso del giudice rimettente — esclusa l'applicabilità nella specie della legge 31 maggio 1984, n. 193, come modificata dalla citata sentenza n. 371 del 1989 — la norma impugnata viola tuttavia il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993);

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 98

Ordinanza 20-30 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa - Indennità c.d. «giudiziaria» - Omesso adeguamento automatico triennale come stabilito per i magistrati - Intervento di legge interpretativa autentica - Identiche questioni già esaminate e dichiarate non fondate (v. sentenza n. 15/1995) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, così come interpretato dall'art. 31, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 luglio e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giuseppa Abatini ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Carlo Santella ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 656 e 701 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti promossi da dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e da personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due distinte ordinanze di identico contenuto emesse il 13 luglio ed il 2 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993, autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (successivamente estesa al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura vigente al 1° gennaio 1988, senza l'adeguamento automatico triennale stabilito per i magistrati;

che le ordinanze di rimessione, nel rilevare che l'interpretazione autentica dettata dalla norma impugnata si discosta dalla costante lettura giurisprudenziale, prospettano il dubbio di legittimità costituzionale in quanto

l'esclusione dell'adeguamento triennale sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), determinando una non ragionevole disparità di trattamento tra magistrati e personale di cancelleria e segreteria nei meccanismi di calcolo di una analoga indennità. Inoltre sarebbe leso il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 della Costituzione), giacché l'indennità è da tempo componente del trattamento economico del personale che ne beneficia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni;

Considerato che le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa norma e prospettano i medesimi profili di legittimità costituzionale, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state esaminate e dichiarate non fondate con la sentenza n. 15 del 1995, che ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo del meccanismo di adeguamento automatico previsto per i magistrati, data la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e le diverse modalità di determinazione del loro trattamento retributivo, basato, per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al personale amministrativo giudiziario. Inoltre il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non implica l'indicizzazione della retribuzione, che deve essere in ogni caso valutata nel suo complesso e non con riferimento ad una sola indennità, che concorre a comporre il trattamento retributivo;

che le ordinanze introduttive del presente giudizio non adducono motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Corte;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 99

Sentenza 22-31 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Differimento degli aumenti fino al 1995 - Discrezionalità legislativa - Esigenze fondamentali di politica economica - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 477 e 226 del 1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Scarpetta Carmine iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Scarpetta Carmine nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Filippo de Jorio per Scarpetta Carmine e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, adita da Scarpetta Carmine, capo di prima classe scelto in congedo dal 1° gennaio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ritenendo che il differimento ivi previsto degli aumenti del trattamento pensionistico fino al 1995 contrasti con il principio di eguaglianza, nonché con i canoni di proporzionalità ed adeguatezza di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Il giudice rimettente osserva che l'adeguatezza e proporzionalità richieste dall'art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, a causa del mutato potere d'acquisto della moneta. È vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di adeguamento del trattamento pensionistico alla variazione del costo della vita, ma nel caso in esame il differimento dei benefici concessi dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, incide sull'adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici. Né vale obiettare che la norma denunciata dispone solo un differimento, non potendo subire sospensioni di sorta l'attuazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e adeguatezza.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione. Non sarebbe pertinente il richiamo al principio di eguaglianza, dal momento che non vengono indicate le categorie rispetto alle quali si verificherebbe una disparità di trattamento in situazioni analoghe; mentre per quanto concerne gli artt. 36 e 38 della Costituzione, se è vero che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, resta tuttavia salva la discrezionalità del legislatore nell'apportare correttivi, ove vi siano esigenze meritevoli di ponderazione, come quelle che discendono dall'equilibrio finanziario.

3. — Si è costituita innanzi alla Corte la parte privata, accogliendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione e affermando che la sentenza n. 226 del 1993 si fonda proprio sulle misure — introdotte dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito nella legge n. 59 del 1991 — la cui efficacia è sospesa dalla norma denunciata, in violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e del principio di ragionevolezza.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memoria l'Avvocatura generale e la difesa della parte privata, ciascuna ribadendo le proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che differisce al 1995 gli aumenti del trattamento pensionistico stabiliti dal decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. — La questione è infondata.

Se l'adeguatezza e la proporzionalità richieste dall'art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.

Spetta al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica (sentenze nn. 477 e 226 del 1993), bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti: nel caso in esame, il processo di perequazione delineato dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito nella legge n. 59 del 1991, non viene infatti vanificato, come sembra temere il giudice rimettente, ma soltanto differito per un periodo ragionevolmente contenuto; rinvio che, certo, non è dettato da motivi arbitrari, trovando fondamento nella più complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica.

In questa prospettiva, la norma denunciata non reca lesione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, non determina disparità di trattamento, né appare in sé irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 100

*Sentenza 22-31 marzo 1995***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Corte dei conti - Regione Umbria - Incarichi di consulenza - Copia dell'atto deliberativo - Trasmissione documentata - Verbalizzazione del dissenso - Spettanza al procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Umbria formulare all'ente la richiesta di trasmissione e la comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori nonché di coloro che hanno deliberato senza far constare il proprio eventuale dissenso - Non spettanza allo Stato richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori - Annullamento parziale della nota del procuratore generale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 21 aprile 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del 25 febbraio 1994, pervenuta il 4 marzo 1994, inviata dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria, con la quale viene richiesta alla Regione Umbria la trasmissione dell'elenco completo di tutti gli incarichi di consulenza conferiti negli anni 1987-1993, nonché la trasmissione, per ogni consulenza, dell'atto deliberativo corredato del relativo documento istruttorio e, altresì, la comunicazione delle generalità complete e dell'attuale residenza di coloro che presero parte alle deliberazioni senza far constatare dal verbale il proprio eventuale dissenso e le generalità e la residenza dei responsabili dei documenti istruttori, e delle precedenti note dello stesso Procuratore regionale inviate il 23 luglio 1993 e il 28 gennaio 1994, ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avv. ti Maurizio Pedetta e Alberto Predieri per la Regione Umbria e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 14 aprile 1994, notificato il giorno successivo, la Regione Umbria ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del 25 febbraio 1994 (pervenuta il 4 marzo 1994) del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria, contenente la richiesta di trasmettere, per ogni incarico di consulenza, copia dell'atto deliberativo, corredato dal relativo documento istruttorio, e di comunicare le generalità complete e l'attuale residenza di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione, senza far verbalizzare il loro dissenso, nonché le generalità complete e la residenza attuale dei responsabili dei documenti istruttori. Tale richiesta sarebbe lesiva dell'autonomia regionale (artt. 5, 117, 118, 119, 123 e 125 della Costituzione), non rispetterebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e mirerebbe a svolgere una attività di controllo sugli atti della Regione, che

non è affidata alla Corte dei conti dalla Costituzione (artt. 100 e 103 della Costituzione). Pertanto la Regione chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Procuratore regionale della Corte dei conti chiedere alla Regione Umbria le informazioni e i documenti sopra descritti e, di conseguenza, di annullare la nota del 25 febbraio 1994.

2. — La ricorrente premette che la nota del 25 febbraio 1994 era stata preceduta da altre richieste della Procura della Corte dei conti, (in particolare le note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994), dirette ad acquisire documenti ed informazioni relativi a tutte le consulenze conferite dalla Regione Umbria nell'ultimo quinquennio, richieste alle quali, secondo la ricorrente, va estesa l'impugnazione in esame. Rispetto a queste ultime, peraltro, la Regione, in via collaborativa, aveva fornito alla Procura tutte le informazioni richieste, ma il Procuratore regionale della Corte dei conti, non soddisfatto, inoltrava, in data 25 febbraio 1994, la nota che ha dato origine al conflitto di attribuzione.

La Regione afferma, anzitutto, che la collaborazione prestata alla Procura della Corte dei conti fornendo le informazioni richieste con la prima nota non può essere intesa come acquiescenza e sottolinea che tale istituto non è applicabile ai conflitti di attribuzione, stante l'indisponibilità delle competenze regionali, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale. Nel merito la Regione censura l'iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti, perché, travalicando i limiti delle proprie competenze, essa avrebbe introdotto una abnorme forma di controllo sugli atti regionali, non prevista, ed anzi esclusa, dalla Costituzione, e tale, comunque, da comprimere l'autonomia e le competenze regionali. In particolare, tale iniziativa lederebbe l'autonomia organizzativa della Regione che si esprime anche nella scelta di privilegiare il conferimento di incarichi professionali e l'apporto di consulenti esterni (art. 82 dello Statuto della Regione Umbria), particolarmente idonei per un'amministrazione per progetti e obiettivi, quale è quella regionale. Come nel caso risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104/1989, riguardante la Regione Lombardia, anche in questa occasione il Procuratore della Corte dei conti ha avanzato la pretesa di acquisire tutti gli atti e le informazioni relative agli incarichi di consulenza conferiti dalla Regione Umbria nell'ultimo quinquennio, senza contestare specifiche ipotesi di responsabilità. Pertanto, la richiesta della Procura si configura come una vera e propria attività di controllo da parte di un organo che non è abilitato ad effettuarlo, nemmeno dopo le recenti riforme (leggi nn. 19 e 20 del 1994).

Qualora si dovesse interpretare la legge n. 20 del 1994, e in particolare i suoi artt. 3, comma 4, 5, 6, 8 e 9, e 6, nel senso che consentono alla Corte dei conti l'esercizio di nuove forme di controllo di legittimità nei confronti delle Regioni, come quello esercitato dal Procuratore regionale con le note che hanno dato origine al presente conflitto, allora diverrebbe rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale in ordine alle suddette norme, per violazione degli artt. 5, 97, 100, 117, 118, 119, 125 e 130 della Costituzione, per le medesime ragioni esposte da altre Regioni nei ricorsi nn. 14, 17, 20 e 21 del 1994, pendenti davanti alla Corte (*recte*: decisi con la sentenza n. 29/1995).

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia respinto, riservandosi di produrre successive memorie difensive.

4. — In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha presentato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, sulla base delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, la Regione sottolinea le somiglianze che accomunano il conflitto da essa sollevato con quello proposto dalla Lombardia e deciso dalla Corte in senso favorevole alla Regione con sentenza n. 104/1989, e ribadisce che, nonostante la Procura affermi di agire «a seguito di denuncia», la richiesta di documenti rivolta alla Regione non appare collegata ad alcuna contestazione di responsabilità patrimoniale.

5. — Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato indica, innanzitutto, i documenti dai quali risultano le denunce che hanno sollecitato la Procura della Corte dei conti ad assumere informazioni sulle consulenze conferite dalla Regione Umbria.

A sostegno della inammissibilità del ricorso, l'Avvocatura rileva che esso è stato presentato tardivamente, in quanto l'atto con il quale sono state avanzate le richieste di informazioni e di documenti alla Regione Umbria è datato 23 luglio 1993, mentre la nota del 25 febbraio 1994, in seguito alla quale la Regione ha sollevato conflitto di attribuzione, costituisce solo la prosecuzione di una istruttoria in corso.

Nel merito il ricorso sarebbe infondato perché, secondo l'Avvocatura dello Stato, la fattispecie in esame si distinguerebbe da quella decisa con la sentenza n. 104/1989. Infatti, le richieste della Procura della Corte dei conti, lungi dall'essere legate a ipotetiche e astratte supposizioni di responsabilità, si basano, invece, su fatti circostanziati che

denunciano presunte irregolarità nella gestione amministrativa e contabile. L'istruttoria sarebbe, dunque, indirizzata ad acquisire documentazione in ordine ad alcuni specifici fatti denunciati, possibile oggetto di azioni di responsabilità. Sotto questo profilo, la fattispecie oggi in esame davanti alla Corte sarebbe più prossima a quella decisa con la sentenza n. 209/1994, in cui la Regione Siciliana è risultata soccombente. Anzi, l'Avvocatura dello Stato ritiene significativo che la collaborazione della Regione si sia arrestata quando la Procura della Corte dei conti ha chiesto copia delle deliberazioni degli incarichi di consulenza, con le generalità degli autori delle deliberazioni stesse. Tale richiesta sarebbe necessitata, secondo il resistente, dalla necessità di muovere contestazioni specifiche a determinati soggetti per fatti illeciti.

In definitiva, il Procuratore regionale della Corte dei conti avrebbe svolto una attività istruttoria ai sensi dell'art. 74 del Regio decreto n. 1214 del 1934 e non, come pretende la Regione, una indebita attività di controllo.

Considerato in diritto

1. — La Regione Umbria ha elevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del 25 febbraio 1994, nonché alle note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, inviate dal Procuratore regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria al fine di acquisire varie informazioni sulle consulenze conferite dalla predetta Regione nell'ultimo quinquennio. Secondo la ricorrente, le menzionate richieste sarebbero lesive dell'autonomia garantita alla Regione Umbria dagli artt. 5, 117, 118, 119, 123 e 125 della Costituzione, oltre a violare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e a concretare un'anomala attività di controllo insuscettibile di essere ricondotta alle norme costituzionali (artt. 100 e 103) regolanti le competenze della Corte dei conti. Sulla base dei ricordati motivi, la Regione Umbria domanda a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria richiedere le informazioni contestate e, conseguenzialmente, di annullare le note oggetto di impugnazione.

2. — Inammissibili sono i profili del conflitto di attribuzione relativi alle note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, a causa della tardività del ricorso, per gli aspetti considerati, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte).

Con la nota del 23 luglio 1993 la Procura regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria, «a seguito di denuncia pervenuta», richiedeva, relativamente alle consulenze conferite dalla Regione Umbria nell'ultimo quinquennio, i seguenti dati: *a)* l'ammontare, analitico e complessivo, della spesa; *b)* la natura e l'oggetto della consulenza; *c)* la peculiare professionalità posseduta dal consulente; *d)* la durata della consulenza; *e)* se si tratta di attività che poteva esser svolta da personale dipendente dalla Regione; *f)* la valutazione dell'opera prodotta dal consulente.

A questa nota l'Assessore agli affari generali e al personale rispondeva con lettera dell'11 novembre 1993, con la quale si fornivano al Procuratore della Corte dei conti tutti i dati richiesti, salvo le informazioni sul se le attività oggetto di incarico potevano essere svolte da personale dipendente e sulla valutazione dell'opera prodotta dal consulente, informazioni in relazione alle quali l'Assessore precisava che «tali dati risultano nelle deliberazioni di affidamento degli incarichi, già assoggettate, anche per questi profili, ai controlli istituzionali».

Con la nota del 28 gennaio 1994 il Procuratore regionale della Corte dei conti insisteva nel richiedere i dati non ancora inviati, richiesta già formulata specificamente con una precedente lettera del 3 dicembre 1993. Il 7 febbraio del 1994 lo stesso Assessore agli affari generali e al personale rispondeva che «provvederà a fornire le precisazioni richieste in merito [...] alle consulenze».

Dall'insieme della documentazione depositata in giudizio risulta che, in relazione alle note ora esaminate, la Regione Umbria era venuta a conoscenza degli atti impugnati in date di gran lunga anteriori al giorno del deposito del presente ricorso per conflitto di attribuzione, sicché quest'ultimo, per i profili indicati, deve esser considerato come proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza, prescritto dal ricordato art. 39 della legge n. 87 del 1953.

3. — Va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione relativo alla nota del 25 febbraio 1994, limitatamente alle seguenti richieste del Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria: *a)* trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; *b)* comunicazione delle generalità complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; *c)* comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori.

Questa Corte ha più volte affermato che, nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilità per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, «può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative», anche dopo che questi ultimi atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo. Tuttavia, la stessa Corte ha precisato che l'ampio potere che il procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente (v. sentenze nn. 209 del 1994 e 104 del 1989).

Nel caso di specie, gli atti e i dati richiesti si rivelano strumentali all'accertamento di responsabilità in relazione all'eventuale produzione di danni erariali, un accertamento che il procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria ha ritenuto di promuovere a seguito di articoli apparsi sulla cronaca locale di giornali nazionali che adducevano notizie circostanziate, considerate meritevoli di verifica, riprese successivamente da una denuncia di cittadini. Né, invero, la richiesta di dati e di informazioni oggetto di contestazione può essere ritenuta «generica», facendo riferimento, piuttosto, ad atti e a fatti individuati, agevolmente documentabili.

4. — Il ricorso va, invece, accolto nella parte in cui la nota impugnata richiede «l'attuale residenza» dei responsabili dei documenti istruttori, sempreché non siano attualmente in servizio, e di coloro che hanno preso parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso. Infatti, ai sensi del ricordato art. 74 del Regio decreto n. 1214 del 1934, il procuratore della Corte dei conti può chiedere in comunicazione atti e documenti «in possesso» di autorità amministrative, mentre non può esigere da queste ultime, come avviene con le richieste ora esaminate, una specifica e ulteriore attività di acquisizione di dati o di notizie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a) la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la comunicazione delle generalità complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreché non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso e, conseguenzialmente, annulla in parte qua la nota del procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 101

Sentenza 22-31 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Dipendenti delle UU.SS.LL. - Trattamento economico - Dirigente sanitario - Mansioni superiori - Disciplina del codice civile - Ambito temporale di applicazione - Divieto normativo di assegnazione del dipendente a mansioni superiori - Riferimento alla pregressa giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 57/1989 e 296/1990 e ordinanze nn. 408/1990 e 337/1993) - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.****(C.C., artt. 2126 e 2129; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).****(Cost., art. 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;**Giudici:** prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 del codice civile e dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), quale integrato interpretativamente con gli artt. 36 della Costituzione e 2126 del codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 4 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara sui ricorsi proposti da Ciofani Florindo contro la USL n. 12 di Popoli e da Perenich Giorgio contro la USL di Ortona iscritte ai nn. 587 e 588 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Ciofani Florindo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Antonio Funari per Ciofani Florindo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso da Florindo Ciofani, coadiutore sanitario, contro la U.S.L. di Popoli per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di dirigente sanitario svolte dal 7 aprile 1981 al 17 dicembre 1987, e di responsabile del servizio veterinario dal 7 agosto 1987 al 17 marzo 1988, il TAR per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza del 4 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 settembre 1994) ha sollevato, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 c.c. «considerati singolarmente e o nella loro interazione» in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operatività temporale.

Pur non ignorando le ordinanze nn. 337 del 1993 e 12 del 1994 di questa Corte, che hanno affrontato la medesima questione, il giudice remittente ripropone i sospetti di incostituzionalità alimentati, in particolare, dalle possibilità di abusi connesse all'art. 2126 c.c. nel settore del pubblico impiego. Non valgono a dissipare tali sospetti la considerazione che gli abusi sono sanzionati dalla responsabilità (disciplinare e patrimoniale) del dirigente preposto all'organizzazione

del lavoro, nè l'inapplicabilità dell'art. 2126 quando sia dimostrata la partecipazione del dipendente all'illecito. L'art. 97 Cost. esige che la disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione assicuri, nei limiti del possibile, la correttezza ed imparzialità dell'azione già in via preventiva. D'altra parte la conformità all'art. 97 Cost. va saggiata in astratto, indipendentemente dai dati della fattispecie concreta, sicchè «se una norma non ha diritto di cittadinanza nell'ordinamento, deve essere espunta dallo stesso e quindi non può trovare applicazione in futuro nei casi concreti, ancorchè negli stessi non ricorrano effettivamente le ragioni dell'espunzione».

In quanto non prevedono condizioni e limiti di applicabilità, gli artt. 2126 e 2129 favoriscono pratiche nepotistiche, e comunque, eludendo il controllo del pubblico concorso, non assicurano l'adeguata professionalità di coloro che vengono trasferiti a mansioni superiori.

1.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. Invero, nel giudizio *a quo* non è risultato che l'assegnazione del dipendente a funzioni superiori sia dipesa da meri interessi personali, nè che sia stato frutto di un abuso, sicchè la lite può essere decisa indipendentemente dalla pronuncia di questa Corte. Del resto il giudice remittente, ha ammesso l'astrattezza della questione, ma ha ritenuto ugualmente di promuovere lo scrutinio di costituzionalità. La questione è comunque infondata poichè le disposizioni denunciate sono del tutto conformi all'art. 36 Cost., come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni.

1.3. — Si è costituito il ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa con ordinanza n. 908 del 1988 e con le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990. In subordine invoca la declaratoria di infondatezza.

2.1. — Con altra ordinanza del 4 novembre 1993 (pervenuta a questa Corte l'8 settembre 1994), emessa nel corso di un giudizio promosso da Giorgio Perenich, collaboratore amministrativo, contro la U.S.L. di Ortona, per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di economo e di vice responsabile dell'Ufficio bilancio e ragioneria (dal 12 novembre 1981) e quindi di direttore amministrativo (dal 18 maggio 1987), lo stesso TAR dell'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, quale integrato interpretativamente con gli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., in quanto contrastante sia con l'espresso divieto legislativo di assegnazione del dipendente a mansioni superiori, sia con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.

A sostegno della questione sono addotte argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza n. 587 del 1994.

2.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con difese e conclusioni analoghe a quelle assunte in ordine alla precedente ordinanza.

Considerato in diritto

1. — Con le due ordinanze in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara ha sollevato, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 2126 e 2129 c.c. «considerati singolarmente e/o nella loro interazione» in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operatività temporale;

b) dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, quale integrato interpretativamente con gli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., in quanto contrastante sia con l'espresso divieto legislativo di assegnazione del dipendente a mansioni superiori, sia con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.

2. — I giudizi introdotti dalle ordinanze hanno oggetto analogo e pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — La prima questione non è fondata.

L'impugnato art. 2126 cod. civ. — nell'ambito del quale il giudice *a quo* definisce la pretesa del ricorrente alla retribuzione per mansioni superiori — insieme con l'art. 2103, è un'applicazione *ante litteram* del principio, sancito dall'art. 36 Cost., che attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, indipendentemente dalla validità del contratto di assunzione o, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione a mansioni superiori a quelle di assunzione, esclusi i casi di nullità per illiceità dell'oggetto o della causa.

Tali norme sono applicabili anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129 cod. civ.), «salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge». Dalle leggi speciali per questo settore, e anzitutto dall'art. 97 Cost., derivano due limiti di applicabilità:

a) le mansioni di assunzione o quelle superiori, alle quali il lavoratore sia temporaneamente trasferito per esigenze straordinarie di servizio, devono inerire a un posto di lavoro previsto in organico. Come precisa l'art. 57, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nel caso di vacanza di posto in organico (in attesa della nomina di un nuovo titolare nei modi indicati dall'art. 97, comma 3, Cost.), oppure nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;

b) se, nel primo caso, l'assegnazione alle funzioni più elevate si protrae oltre il termine massimo stabilito dalla legge (in generale tre mesi), è inapplicabile la regola, introdotta nell'art. 2103 cod. civ. dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'automatica acquisizione definitiva della qualifica superiore, salvo sempre il diritto del lavoratore al trattamento corrispondente alle mansioni di fatto esercitate e «ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente» che ha disposto l'assegnazione alle mansioni superiori (art. 57, commi 2 e 3, del citato d.P.R. n. 546).

Ad avviso del giudice remittente questi limiti non bastano ad evitare che l'art. 2126 cod. civ., per il tramite dell'art. 2129, diventi nel pubblico impiego fonte di abusi e di favoritismi nella forma di «avanzamenti di carriera di fatto», prestandosi «ad essere strumentalizzato quale grimaldello per stabilire e, o indurre connivenze tra chi ha il potere di mantenere l'assegnazione di fatto del dipendente a mansioni superiori, con tutti i conseguenti vantaggi economici, e quest'ultimo». Si chiede perciò una sentenza che dichiari l'incostituzionalità dell'art. 2129 cod. civ., nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 2126 nel settore del pubblico impiego, o almeno una sentenza che limiti al periodo massimo previsto dalla legge il diritto del lavoratore, adibito a funzioni superiori, al trattamento economico più favorevole. --

La Corte non può che ripetere quanto ha già avuto più volte occasione di precisare in merito a tale annosa controversia (cfr. sentenze e ordinanze citate *infra*, n. 4). Il potere attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione; la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate è un precetto dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione (cfr. sentenza n. 236 del 1992). L'astratta possibilità di abuso di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, non è evidentemente un argomento che possa giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato.

Se fosse dimostrato che nel caso concreto l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori è avvenuta con abuso d'ufficio e con la «connivenza» del dipendente, lo stesso art. 2126 cod. civ. imporrebbe al giudice di respingere la pretesa di quest'ultimo.

4. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nei termini in cui è riproposta dal TAR dell'Abruzzo, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha ripetutamente dichiarata infondata (sentenze nn. 57 del 1989, 296 del 1990; ordinanze nn. 408 del 1990 e 337 del 1993). Se ne deve perciò dichiarare la manifesta infondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo. Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal nominato Tribunale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0402

N. 102

Sentenza 22-31 marzo 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Banca - Regione Sicilia - Apertura di succursali - Libertà di «stabilimento» - Intervento disciplinante della Banca d'Italia - Presunta esclusione dei poteri in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 224/1994) - Riassetto organico dell'intera materia in ambito comunitario - Cessazione della competenza della regione siciliana - Affidamento in via esclusiva alla Banca d'Italia del potere di divieto relativamente a nuove succursali per motivi tecnici, finanziari, economici e patrimoniali degli istituti bancari.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 28 aprile 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Banca d'Italia del 10 febbraio 1994, n. 00036497, avente ad oggetto «Regione Siciliana. Competenze in materia di sportelli» ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Valerio Onida e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso in data 15 aprile 1994 la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota della Banca d'Italia del 10 febbraio 1994, prot. 00036497, avente ad oggetto «Regione Siciliana. Competenze in materia di sportelli».

La Regione ricorrente ricorda che con la nota impugnata è stata prospettata una interpretazione dell'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE) e degli artt. 15 e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) secondo la quale l'apertura di succursali di istituti di credito, per effetto del principio della «libertà di stabilimento», non sarebbe più sottomessa al preventivo rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità pubblica, ma potrebbe soltanto essere vietata per motivi di inadeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle banche interessate, cioè per motivi attinenti a valutazioni di vigilanza esclusivamente riservate alla Banca d'Italia. Pertanto, ad avviso della Banca d'Italia, dovrebbero ritenersi superate le attribuzioni finora spettanti alle Regioni a statuto speciale in materia di sportelli bancari, con la conseguenza che le banche operanti in tali Regioni «dovrebbero d'ora innanzi avere la possibilità di procedere liberamente all'apertura di nuove dipendenze, salvo che sussistano controindicazioni di vigilanza».

La nota in questione conclude affermando che, per il futuro, la Banca d'Italia non potrà più «provvedere a fornire il consueto parere tecnico alla Regione, ma intratterrà direttamente le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli ove ritenga di esercitare il potere di veto attribuitole dalla legge».

2. — A giudizio della ricorrente, la nota della Banca d'Italia sarebbe basata su una interpretazione erronea della normativa richiamata, lesiva delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di autorizzazione all'apertura di sportelli bancari, ai sensi dell'art. 17, lett. e), dello Statuto speciale e delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio di cui agli artt. 2, lett. c) e d), e 6 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133.

Infatti, secondo la Regione, l'art. 15 del testo unico — oltre ad essere meramente riproduttivo della disposizione già espressa dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 481 del 1992 — non determinerebbe un superamento delle competenze regionali, ma soltanto una trasformazione del potere di autorizzazione all'apertura di sportelli in un potere di divieto, con una limitazione dei motivi che possono giustificare detto provvedimento negativo. Tra le due suddette forme di controllo non vi sarebbe, infatti, una sostanziale differenza, potendo il medesimo interesse pubblico essere ugualmente perseguito sia attraverso l'istituto dell'autorizzazione, sia nella forma tacita del silenzio-assenso, sia attraverso l'espressione di un eventuale divieto. Pertanto — sempre ad avviso della ricorrente — anche il nuovo potere di divieto, al pari del precedente potere di autorizzazione, si iscriverebbe nel sistema di riparto delle competenze già definito dallo Statuto speciale, continuando a far capo alle attribuzioni della Regione.

Né, di contro, potrebbe sostenersi —* insiste la Regione — che il potere di divieto rientri nelle funzioni di vigilanza sull'attività bancaria riservate alla Banca d'Italia, essendo piuttosto attinente all'ordinamento del credito, quale controllo sull'adeguatezza dei soggetti e della loro organizzazione. Infine, non sarebbe rilevante in ordine alla rivendicata competenza il fatto che l'art. 159 del testo unico dichiara la disposizione dell'art. 15 dello stesso testo unico inderogabile e prevalente sulle disposizioni contrarie già emanate.

La Regione conclude chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, avocare a sé ogni potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione Siciliana, con esclusione dei poteri attribuiti in materia alla Regione, intrattenendo direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli; con il conseguente annullamento dell'impugnata nota della Banca d'Italia.

3. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, opponendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso.

A giudizio del resistente l'atto impugnato non sarebbe, infatti, idoneo a radicare un conflitto di attribuzione sia per il suo carattere meramente riproduttivo di norme di legge non impuginate dalla ricorrente, sia per il suo contenuto interlocutorio e non direttamente dispositivo.

Nel merito, il conflitto è ritenuto infondato.

Secondo l'Avvocatura dello Stato la soppressione del regime autorizzatorio, conseguente all'attuazione della normativa comunitaria, comporterebbe il venir meno del presupposto in base al quale le disposizioni statutarie avevano attribuito alla Regione competenze in materia di apertura di sportelli bancari, competenze che, pertanto, nel mutato sistema normativo, non potrebbero più essere esercitate da alcun soggetto.

Né detto potere autorizzatorio potrebbe essere confuso con il diverso potere di vigilanza spettante alla Banca d'Italia, al quale sarebbe da riferire il potere di vietare, per specifici motivi, lo stabilimento di succursali. Il potere autorizzatorio riconosciuto alla Regione risultava, infatti, volto a commisurare lo sviluppo territoriale delle banche alle

esigenze economiche delle zone di insediamento, mentre l'attuale potere di divieto attiene unicamente a valutazioni sulla corretta gestione delle banche e, quindi, all'esercizio della funzione di vigilanza, estranea alle competenze regionali.

Il potere autorizzatorio verrebbe, pertanto, meno in tutte le sue articolazioni, essendo ormai precluso all'autorità pubblica — sia statale che regionale — ogni controllo sulla struttura del mercato.

4. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nella quale si sottolinea che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 224 del 1994 che ha dichiarato non fondate le censure di incostituzionalità degli artt. 15, comma 1, e 159, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria, sollevate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con motivazioni del tutto analoghe a quelle che la Regione Siciliana ha posto a fondamento del ricorso introduttivo del presente conflitto.

L'Avvocatura dello Stato insiste, pertanto nella richiesta di rigetto del conflitto.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto in esame è stato promosso dalla Regione Siciliana in relazione alla nota indirizzata, il 10 febbraio 1994, dalla Banca d'Italia all'Assessorato bilancio e finanze di tale Regione e avente a oggetto le competenze regionali in materia di sportelli bancari.

Con detta nota la Banca d'Italia — dopo aver richiamato la disciplina introdotta, in attuazione della direttiva CEE 89/646, dal decreto legislativo n. 481 del 1992 (art. 13) e dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (art. 15) in tema di «libertà di stabilimento» e di «libera prestazione dei servizi» degli istituti bancari — esprime l'avviso che siano da considerarsi «superate» le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale in materia di sportelli, spettando esclusivamente alla Banca d'Italia «il potere di vietare lo stabilimento di nuove succursali solo per motivi di vigilanza, cioè attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle banche interessate». Di conseguenza, la stessa nota precisa che «la Banca d'Italia non potrà più, per il futuro, provvedere a fornire il consueto parere tecnico alla Regione, ma intratterrà direttamente le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli ove ritenga di esercitare il potere di veto attribuito dalla legge».

La Regione Siciliana, ritenendo la nota in questione lesiva dell'art. 17, lett. e) dello Statuto speciale e degli artt. 2, lett. c) e d), e 6 delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio di cui al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, chiede a questa Corte di voler dichiarare «che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, avocare a sé ogni potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione siciliana, con esclusione dei poteri attribuiti in materia alla Regione, e dunque intrattenendo direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli», con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

2. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dello Stato.

Tale eccezione non può essere accolta.

Diversamente da quanto si prospetta nell'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, la nota della Banca d'Italia di cui è causa non può essere qualificata né meramente riproduttiva o esplicativa di norme di legge né semplicemente interlocutoria rispetto alle possibili, successive fasi del procedimento.

Al contrario tale nota, quando ha richiamato le norme contenute nell'art. 13 del decreto legislativo n. 481 del 1992 e nell'art. 15 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ha offerto alle stesse un'interpretazione che è venuta immediatamente a incidere nella sfera delle attribuzioni regionali (ritenute «superate» alla luce della nuova disciplina), manifestando, al tempo stesso, la volontà definitiva della Banca d'Italia di interrompere l'attività consultiva svolta in precedenza nei confronti della Regione.

L'atto in questione, per il suo autonomo contenuto dispositivo, appare, pertanto, idoneo a legittimare la proposizione del conflitto.

3. — Nel merito il ricorso non è fondato.

L'art. 15, comma 1, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel recepire la norma già enunciata nell'art. 13, comma 1, del d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, attuativo della direttiva CEE 89/646/, ha statuito, in tema di «libertà di stabilimento» degli istituti bancari, che «le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari» e che «la Banca d'Italia può vietare lo

stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca».

A sua volta, l'art. 159 dello stesso testo unico ha sanzionato, al comma 1, che «le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia» e, al comma 3, che «sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47».

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare nella sentenza n. 224 del 1994 -- adottata, con riferimento all'impugnativa dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, su ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento -- i poteri deliberativi e consultivi in materia di sportelli bancari, già affidati alle Province autonome dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in relazione all'esigenza di regolare la distribuzione delle imprese bancarie anche in funzione dello sviluppo dell'economia e della società locale, «non appaiono più rispondenti al quadro della nuova disciplina del credito conseguente al recepimento della direttiva CEE 89/646 che, in funzione della definizione del mercato interno europeo e della concorrenza tra le imprese bancarie comunitarie, ha introdotto la «libertà di stabilimento» per le succursali di tali imprese, salva la «vigilanza prudenziale» affidata all'autorità monetaria dello Stato membro di origine (v. artt. 6, 13 e 18 della direttiva 89/646)». Con la conseguenza che la «libertà di stabilimento» oggi operante «deve ritenersi incompatibile con la previsione di autorizzazioni aggiuntive rispetto a quella rilasciata dallo Stato membro all'ente creditizio per l'inizio della propria attività (v. art. 3 direttiva CEE 77/780) ovvero con la previsione di limiti connessi a finalità diverse da quelle inerenti alla «vigilanza prudenziale», spettante all'autorità competente dello Stato membro di origine». In proposito, questa Corte, nella stessa sentenza, ha altresì rilevato come la particolare forza dello Statuto speciale non possa essere invocata per giustificare la sopravvivenza delle competenze provinciali, «una volta che le stesse vengano a contrastare con discipline adottate in sede comunitaria nonché con il riassetto organico dell'intera materia operato, in attuazione della direttiva comunitaria, nell'ambito del diritto interno»: riassetto che ha fatto venir meno l'«originario presupposto» su cui le competenze in questione risultavano fondate.

Tali principi, ancorché riferiti nella sent. n. 224 del 1994 alle Province autonome di Bolzano e di Trento, non possono non valere anche nei confronti delle competenze spettanti, in materia di sportelli bancari, alla Regione Siciliana: competenze che -- pur nel rispetto della specialità della disciplina statutaria -- si presentano in tutto assimilabili, nei loro presupposti e nelle loro finalità, a quelle assegnate dallo Statuto del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione alle suddette Province autonome.

Va, dunque, affermato che anche per quanto concerne la Regione Siciliana le competenze in tema di sportelli bancari, in conseguenza del recepimento della direttiva CEE 89/646 e della nuova disciplina introdotta con il d.lgs. n. 385 del 1993, sono venute a cessare, mentre risulta affidato in via esclusiva alla Banca d'Italia il potere di divieto di nuove succursali per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli istituti bancari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, il potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione Siciliana, essendo cessati i poteri già attribuiti in materia alla stessa Regione; con la conseguente possibilità per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 103

*Sentenza 22-31 marzo 1995.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione della buonuscita - Riliquidazione del trattamento di fine servizio - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti in materia - Determinazione penalizzante della misura percentuale di computo nel calcolo complessivo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio - Interessi e rivalutazione monetaria - Concreta realizzazione del diritto costituzionalmente riconosciuto improntato al principio di gradualità secondo le scelte di politica economica - Carattere prodromico della legge rispetto alla futura omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della p.a. e per i lavoratori privati - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, 2, quarto comma, 3, secondo e terzo comma, e 4).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con n. 13 ordinanze emesse l'8 marzo 1994 dal Pretore di Salerno, il 25 febbraio 1994 dal Pretore di Vallo della Lucania (n. 7 ordinanze), l'11 febbraio e il 20 maggio 1994 dal Consiglio di Stato, il 29 aprile 1994 dal Pretore di Chieti, l'8 agosto 1994 dal Pretore di Roma, il 24 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 252, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 502, 567, 569, 698 e 760 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20, 22, 38, 40, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Valerio Mercanti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. — Il Consiglio di Stato con due ordinanze, il T.A.R. della Liguria, il Pretore di Vallo della Lucania con sette ordinanze, nonché i Pretori di Salerno, di Roma e di Chieti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale relativamente ad alcuni articoli della recente legge n. 87 del 1994, recante «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti».

Tutti i giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale — in riferimento a molti parametri variamente richiamati, e cioè agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione — dell'art. 4, comma 1, della citata legge, secondo cui «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

Inoltre, il Consiglio di Stato dubita dell'art. 1, comma 1, lett. *a*), in relazione alla lett. *b*), nonché dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il T.A.R. della Liguria, degli artt. 1 e 2; il pretore di Vallo della Lucania, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il pretore di Salerno, infine, dell'art. 2, comma 4.

2. — Con riguardo all'art. 4, comma 1, osserva il Consiglio di Stato che esso viola gli artt. 103 e 113 della Costituzione perché sottrae alla valutazione del giudice i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche riguardo alla compensazione delle spese di lite, e determina l'invasione delle attribuzioni del giudice, pregiudicando la sua indipendenza. Escluso, inoltre, il carattere innovativo della legge (disciplinatrice soltanto della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità, rinvenendosi invece nella previgente normativa, come emendata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 243 del 1993, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un *adeguato* computo dell'indennità medesima), il collegio remittente deduce altresì la violazione delle garanzie costituzionali afferenti alla inviolabilità del diritto di difesa ed alla naturale precostituzione del giudice. Infine, secondo il giudice *a quo*, la norma si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, da un lato perché la dichiarazione di estinzione si risolverebbe nella vanificazione proprio di quei giudizi che hanno consentito la proposizione in via incidentale della antecedente questione di costituzionalità (definita dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 243 del 1993) ovvero dei giudizi di primo grado già risolti favorevolmente per i ricorrenti, e dall'altro lato perché la riconnessa previsione normativa della proposizione in sede amministrativa della domanda di applicazione del trattamento entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, comma 2, anch'esso impugnato), non sarebbe giustificata nei confronti di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale.

2.1. — In senso analogo, seppure in termini più sintetici, argomenta il pretore di Salerno, il quale inoltre — rilevato che la funzione giurisdizionale è «l'affermazione dell'ordinamento nel caso concreto» — osserva che attraverso la norma impugnata il legislatore (dopo avere connotato il diritto, scandendone modalità e tempi), nello stabilire l'automatica estinzione del processo e la declaratoria di compensazione delle spese, ha travalicato il limite della normazione, sconfinando nell'attuazione del sancito diritto, con invasione delle attribuzioni tipiche del giudice, organo indipendente, durante un giudizio ancora in corso dinanzi a questo e violando, quindi, i richiamati parametri costituzionali.

2.2. — Secondo il pretore di Chieti, poi, la norma *de qua* si tradurrebbe, a seguito dell'esclusione del potere decisionale del giudice, in un ingiustificato pregiudizio per la parte interessata, con conseguente lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 38. Inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a gravare delle spese processuali il ricorrente che abbia agito in sede giurisdizionale, penalizzandolo rispetto a colui il quale non abbia inteso azionare giudizialmente il proprio diritto e nei confronti del quale si sia verificata, con il decorso del tempo e senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione, una situazione preclusiva dell'esercizio del diritto stesso. Infine, sempre secondo il pretore di Chieti, la norma *de qua* si appaleserebbe censurabile anche in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere legislativo, dal momento che si sarebbe realizzata una indebita ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso, con la conseguente sottrazione al giudice civile del potere di regolamentazione delle spese processuali secondo l'affermazione della soccombenza virtuale.

2.3. — A sua volta, il pretore di Roma ravvisa nel censurato art. 4 la violazione degli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, assumendo: *a*) che l'estinzione d'ufficio del processo e la compensazione delle spese di lite, senza l'accoglimento integrale delle domande proposte, vanifica il ricorso alla tutela giurisdizionale comportando la negazione, almeno parziale, della tutela del diritto che si assume leso (con violazione, quindi, dell'art. 24 della Costituzione); *b*) che la obbligatoria disciplina delle spese di lite contrasta con il principio di riserva della giurisdizione di cui al primo comma dell'art. 102 della Costituzione, sottraendo al giudicante la possibilità di esplicitare la potestà giurisdizionale in relazione a determinati processi; *c*) che la previsione della compensazione delle spese stesse e quindi il superamento del generale principio della soccombenza non trova alcuna ragione, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche, poiché nel giudizio civile la soccombenza funge da parametro di riferimento per la generalità delle pronunce dei giudici.

2.4. — Con riferimento alla norma *de qua*, il pretore di Vallo della Lucania ravvisa, invece, la sola violazione dell'art. 24 della Costituzione, senza tuttavia svolgere proprie specifiche argomentazioni.

2.5. — Il T.A.R. della Liguria, infine, sviluppa gli stessi argomenti prospettati in merito dagli altri giudici remittenti sulla violazione dei principi fondamentali di azione e di difesa enunciati dall'art. 24 della Costituzione, ribadendo la natura non pienamente satisfattiva assunta dallo *ius superveniens* rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente (avuto riguardo sia al computo ridotto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità, sia alla mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sul credito).

3. — Riguardo, poi, alle altre norme variamente impugnate dai giudici *a quibus*, rileva il Consiglio di Stato che l'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 87 del 1994 violerebbe gli artt. 3 e 36 della Costituzione, apparendo irrazionale il contenimento della quota di computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 30 per cento per i dipendenti degli enti pubblici non economici, in rapporto al diverso trattamento riservato dalla stessa legge alla generalità dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni ed agli stessi iscritti all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato, nonché in rapporto alla misura di ogni altro elemento retributivo computabile, che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) considera per intero relativamente proprio ai dipendenti di tali enti. E ciò in quanto la discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non potrebbe ritenersi estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni sperequative ed inidonee a soddisfare l'esigenza di adeguatezza e proporzionalità cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l'art. 2, comma 4, della stessa legge contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché, da un lato, sottoporrebbe i crediti ivi considerati (in conseguenza dell'inadempimento dei rispettivi debiti) ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che ne sussistano peculiarità differenziatrici, mentre, dall'altro lato, esporrebbe tali specifici crediti, nel loro carattere di retribuzione differita ormai legislativamente riconosciuto, alla diminuzione conseguente al decorso del tempo, così da svilirne la intrinseca proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

3.1. — In modo sostanzialmente analogo argomenta il T.A.R. della Liguria, il quale peraltro evoca come parametro costituzionale violato l'art. 97, giacché le suddette norme urterebbero contro il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, introducendo una deroga a favore dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili.

3.2. — Il pretore di Salerno impugna anch'esso l'art. 2, comma 4, affermando che, nel momento in cui viene riconosciuta natura di retribuzione differita al trattamento di fine rapporto (comunque lo si denomini e comunque lo si componga), ogni disposizione che venga a vulnerare il diritto alla giusta retribuzione, mediante la sostanziale preclusione dell'operatività dei sistemi di garanzia della realtà della retribuzione stessa, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione; del pari (anche a volere riconoscere all'indennità integrativa speciale attribuita agli statali natura previdenziale) non potrebbe dubitarsi della specifica funzione, da questa assunta, di completamento di un reddito che a seguito del collocamento a riposo si è venuto a ridurre, con conseguente applicazione ai relativi crediti dei principi di adeguatezza sanciti per le retribuzioni dall'art. 36 della Costituzione e dalle norme primarie contenenti le modalità di attuazione di siffatti principi (quali l'art. 429 c.p.c.). L'esclusione, poi, della corresponsione degli interessi e della rivalutazione verrebbe a creare una disparità di trattamento tra soggetti collocati in pensione negli anni andati e quelli collocati successivamente all'entrata in vigore nell'anno corrente.

3.3. — Relativamente alla norma *de qua*, il pretore di Vallo della Lucania, infine, ne deduce il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione per l'asserita violazione sia del principio di adeguatezza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali, sia del criterio di ragionevolezza, perché la previsione della riliquidazione dell'indennità premio di servizio, senza il riconoscimento della rivalutazione monetaria, quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge, comporterebbe di fatto l'ingiustificato depauperamento del contenuto economico della retribuzione differita con funzione previdenziale, dovendosi a tal fine considerare anche il lasso di tempo intercorso dalla cessazione del servizio.

4. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate manifestamente infondate.

4.1. — Con riguardo alla questione sollevata da tutti i giudici remittenti, relativa all'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione dei giudizi in corso, afferma l'Avvocatura (richiamando le precedenti decisioni della Corte costituzionale n. 185 del 1981, n. 62 del 1982 e n. 123 del 1988) che rientra nella discrezionalità del legislatore la facoltà di provvedere alla eliminazione del contenzioso, con compensazione delle spese, allorché — come nella fattispecie — la nuova legge intervenga sul diritto sostanziale in maniera soddisfattiva per il richiedente, con la conseguenza che siffatta previsione non inciderebbe in alcun modo né sul diritto di difesa e di azione, né sulla funzione giurisdizionale non sottratta al giudice naturale, il quale neppure viene leso nella sua indipendenza.

4.2. — Con riferimento, invece, alle censure mosse avverso la determinazione della misura percentuale di computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo complessivo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, di cui all'art. 1 della legge in esame, l'Avvocatura — premesso che con la sentenza n. 243 del 1993 la Corte costituzionale, nel ritenere contraria all'art. 36 della Costituzione l'esclusione *in toto* dell'indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto, ne ha tuttavia nel contempo rimesso al legislatore la determinazione della misura — esclude la violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, essendo notorio che nel pubblico impiego continuano a sussistere (dato il carattere intrinsecamente transitorio della legge n. 87 del 1994) meccanismi e strutture differenti da settore a settore «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici», sia dell'art. 36 della Costituzione, che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta, come nella fattispecie, un emolumento è rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto, e quindi attraverso tali due parametri alla quantità e qualità del lavoro.

4.3. — Relativamente poi alla esclusione della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'Avvocatura osserva che il pagamento degli interessi e la rivalutazione risultano esclusi dalla stessa legge anche con riferimento al contributo previdenziale obbligatorio posto a carico dei dipendenti, per cui si porrebbe il problema se l'eventuale caducazione della norma verrebbe concretamente a giovare agli stessi. Inoltre, la mancata decorrenza degli interessi e della rivalutazione sarebbe giustificata dal fatto che il diritto al computo della indennità integrativa speciale è sorto con la legge n. 87 del 1994 poiché la sentenza n. 243 del 1993 non aveva reso attuale tale diritto, avendo rimesso alla discrezionalità del legislatore la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di detto computo. Pertanto, richiamata la sostanziale identità della disposizione legislativa impugnata con la norma dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1980 n. 75 — recante, appunto, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e riliquidazione dell'indennità di buonuscita — (ritenuto non illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 1981 e con successiva ordinanza n. 62 del 1982), l'Avvocatura precisa che non sussiste un principio costituzionale che imponga il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle obbligazioni pecuniarie, concludendo nel senso della legittimità della norma impugnata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

4.4. — Riguardo infine alla questione sollevata dal Consiglio di Stato, relativa alla necessità della presentazione da parte di tutti i dipendenti già cessati dal servizio di una domanda all'ente erogatore (art. 3, comma 2), osserva l'Avvocatura che, lungi dal ledere il principio di uguaglianza e di imparziale applicazione della legge, l'onere della proposizione della domanda amministrativa esteso a tutti i richiedenti trova la sua giustificazione nella semplificazione del procedimento di riliquidazione (potendo bene nelle *more* essere mutate le condizioni soggettive dei singoli interessati).

5. — Nel giudizio promosso da una delle ordinanze del Consiglio di Stato si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate.

6. — Nell'immediatezza dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nella quale ribadisce, unitariamente, le osservazioni precedentemente svolte in merito alla dedotta manifesta infondatezza delle questioni sollevate dai giudici remittenti.

6.1. — A sua volta, l'I.N.P.S. ha depositato memoria, nella quale fa sostanzialmente proprie le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla legittimità della previsione, sia della presentazione della domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto da parte di tutti i dipendenti cessati dal servizio (senza differenziare la posizione di coloro i quali abbiano nel frattempo avanzato le loro pretese in sede giurisdizionale), sia dell'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite tra le parti. In particolare, con riferimento alla prima delle due questioni, l'I.N.P.S. ne assume l'inammissibilità perché l'amministrazione resistente ha già disposto, con propria circolare, di non richiedere la presentazione della domanda ai soggetti che abbiano in atto un contenzioso giudiziario sulla menzionata riliquidazione.

Inoltre, l'I.N.P.S., nel riprendere le osservazioni dell'Avvocatura dello Stato circa la ritenuta illegittimità dei criteri percentuali di computo della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1, lett. a) e b), precisa che, al contrario, proprio l'invocata utilizzazione di una percentuale unica di calcolo avrebbe determinato — attesa la diversità delle normative che, nei rispettivi ordinamenti, disciplinano i trattamenti stessi — una palese violazione delle direttive e dei parametri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, in relazione alla ravvisata esigenza di pervenire ad «una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — I dubbi di legittimità costituzionale prospettati variamente dalle diverse ordinanze riguardano l'art. 1, comma 1, lett. a), l'art. 2, comma 4, l'art. 3, commi 2 e 3, e l'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti». In particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lett. a), è censurato in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui limita al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in relazione alla differente quota percentuale di indennità da computare in favore dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni nonché degli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato, che la successiva lett. b) dello stesso articolo fissa nel 60 per cento;

b) l'art. 2, comma 4, è censurato in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto prevede che le somme dovute ai sensi della legge non danno luogo a corresponsione d'interessi, né a rivalutazione monetaria;

c) l'art. 3, commi 2 e 3, è poi impugnato nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione all'ente erogatore della domanda di riliquidazione i pensionati che abbiano già promosso un giudizio per il computo dell'indennità integrativa nel trattamento *de quo*;

d) infine, l'art. 4 è sospettato d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, in quanto impone la dichiarazione d'estinzione d'ufficio con compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con inclusione dell'indennità in argomento.

2. — Le questioni, per l'evidente connessione dei temi, debbono essere riunite e decise con un'unica sentenza; ma l'ordine logico del loro esame è necessariamente diverso rispetto a quello seguito nell'espone. Infatti, la questione concernente l'asserita illegittimità della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese riveste preliminare rilievo rispetto a tutte le altre censure, che investono le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito.

Secondo tutte le prospettazioni, ed in particolare nella corretta ottica in cui si pongono il Consiglio di Stato e il T.A.R. della Liguria, l'esame della norma di cui all'art. 4 va anteposto a quello di tutte le altre, in quanto solo la caducazione della prima darebbe ingresso al giudizio di legittimità sulle seconde.

Tale nesso di subordinazione logico-processuale è da ritenere esistente in base al rilievo — già fatto proprio da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1981 in relazione a norme formalmente diverse ma di contenuto analogo e attinenti alla medesima materia delle indennità dovute ai pubblici dipendenti per la cessazione dal servizio — che, ove dovesse riconoscersi l'infondatezza delle censure formulate in ordine alle norme di previsione della sopra descritta disciplina processuale dei giudizi pendenti, le dichiarazioni di estinzione d'ufficio dei giudizi medesimi, non eludibili dai magistrati che ne sono investiti, precluderebbero, conformemente alla loro funzione, qualsiasi esame del merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura.

3. — Ebbene, per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, la Corte ha già in altre occasioni valutato il rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. Allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, si è esclusa l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento *ex lege* del diritto fatto valere giudizialmente. Ed invero, per

escludersi la menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi, come nel caso oggetto della succitata sentenza n. 185 del 1981.

Ben diversa è l'ipotesi, oggetto della sentenza n. 123 del 1987 (che quasi tutti i giudici *a quibus* richiamano), in cui la *voluntas legis* si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse. Qui il *vultus* all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto.

4. — Tanto premesso, va osservato che l'art. 4 in esame si inserisce in un provvedimento legislativo volto ad appagare le aspettative dei pubblici dipendenti ad una estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale: la legge *de qua* si è resa necessaria dopo che questa Corte, con la sentenza n. 243 del 1993, aveva dichiarato l'illegittimità del precedente assetto normativo — che tale computo non prevedeva — così determinando il sorgere, in capo agli interessati, di un diritto la cui misura la Corte aveva peraltro demandato all'attività del legislatore. Nell'affidare a quest'ultimo «modi e tempi» di un «adeguato» computo dell'indennità, la Corte aveva sottolineato come la concreta realizzabilità del diritto in parola potesse improntarsi al principio di gradualità, tenuto conto anche delle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie.

Ciò posto, non può negarsi che la legge in esame tenda a perseguire proprio gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, esplicitamente enunciando il suo carattere prodromico rispetto alla futura «omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati» (cfr. art. 1).

Avuto riguardo alla complessità del programma, alla molteplicità delle finalità e quindi all'ampiezza dell'intervento e dell'onere finanziario richiesti, deve giudicarsi la legge n. 87 del 1994 come una risposta adeguata oltre che sufficientemente tempestiva rispetto a quanto da questa Corte ritenuto non eludibile da parte del legislatore.

Ai fini che qui interessano, la normativa *de qua* è certamente di segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in virtù della citata sentenza, avevano bensì assunto il rango di diritti, ma non ancora immediatamente determinabili. L'avvenuta determinazione *ex lege*, superando positivamente il giudizio di congruità, legittima allora la estinzione dei giudizi pendenti.

4.1. — Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, va ritenuto non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese. È infatti proprio il modo dell'intervenuto riconoscimento del diritto che non consente di assimilare la descritta situazione ad una delle ipotesi tipiche di cessazione della materia del contendere, di talché il giudice neppure astrattamente sarebbe stato in grado — atteso l'*iter* particolarissimo attraverso cui è maturato il soddisfacimento del diritto degli attori — di tener conto della soccombenza virtuale.

4.2. — Si può quindi concludere che — come già ritenuto con la più volte citata sentenza n. 185 del 1981 (relativamente all'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti disposta dall'art. 57, secondo comma, del decreto-legge n. 163 del 1979) — nella specie si tratta di disposizioni che, mentre non compromettono il diritto costituzionale di difesa — non restandone ostacolato, per l'interessato, lo *ius perseguendi iudicio quod sibi debetur* —, simmetricamente non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative, anche nei rapporti col legislatore.

5. — Affermata la non fondatezza della questione concernente l'art. 4, tutte le altre questioni risultano superate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3^o e dell'art. 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0404

N. 104

Sentenza 22-31 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Condannato dall'autorità giudiziaria ordinaria ma detenuto in carcere militare - Provvedimento di affidamento in prova - Competenza a decidere sull'istanza - Inconsistenza dell'ipotesi interpretativa da parte del giudice *a quo* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in merito all'ambito di giurisdizione propria dell'autorità giudiziaria ordinaria e quello dei tribunali militari - Irrilevanza della natura della pena in espiazione (nel caso in esame la reclusione militare) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.M.P., art. 63; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 4, come sostituito dall'art. 2 del d.-l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897).

(Cost., art. 103, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 63 del codice penale militare di pace e 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nel procedimento penale a carico di Tonello Giampaolo, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO IN FATTO

1. — Il Tribunale militare di sorveglianza, nel decidere sulla domanda di affidamento in prova presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1983, n. 167, da Giampaolo Tonello, militare in servizio permanente, detenuto nel carcere militare di Peschiera del Garda in espiazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione, inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza per il reato di detenzione di stupefacenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897.

Dopo aver premesso che l'istante per il provvedimento di affidamento in prova si trova ristretto in un carcere militare, in conseguenza del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari competente per l'esecuzione, quale giudice che ha pronunciato la condanna, ha sostituito la pena della reclusione con la reclusione militare per eguale durata, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., in quanto il detenuto risulta militare in servizio permanente e la condanna non importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il giudice *a quo* rileva che l'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), che assegna al Tribunale militare di sorveglianza la competenza sulle domande di affidamento in prova del condannato dall'autorità giudiziaria militare e che, pertanto, non regola il caso in esame, relativo all'espiazione di una pena conseguente a condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, non esaurisce la disciplina della competenza del Tribunale militare di sorveglianza, che ricomprenderebbe, al ricorrere di determinati presupposti, anche l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Tale ampliamento si verificherebbe per effetto dell'art. 4 della ricordata legge n. 180 del 1981, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 700 del 1986, il cui terzo comma stabilisce che «per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza» si osservano «in quanto applicabili» le disposizioni dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975, relativo al Tribunale di sorveglianza. Il giudice rimettente interpreta questa norma nel senso che la competenza del Tribunale militare di sorveglianza sarebbe «corrispondente» alla competenza del Tribunale di sorveglianza ordinario, in relazione alla «materia» demandata alla vigilanza del giudice militare di sorveglianza, la quale, secondo una lettura sistematica dell'art. 61 c.p.m.p., coinciderebbe con la reclusione militare. Tale interpretazione avrebbe, ad avviso del giudice *a quo*, il pregio di rendere intellegibile l'inciso «in quanto applicabili», che, salva la regola della corrispondenza tra le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza rispetto al Tribunale di sorveglianza ordinario, non consentirebbe, tuttavia, di estendere alla reclusione militare tutti gli istituti della pena detentiva comune, concordemente con l'insegnamento della Corte costituzionale, espresso, da ultimo, con la sentenza n. 414 del 1991.

Sulla base di questo ragionamento, il giudice rimettente osserva, quindi, che il sistema normativo così ricostruito, completato con l'art. 63 c.p.m.p., che disciplina i casi di sostituzione della reclusione con la reclusione militare, attribuirebbe al Tribunale militare di sorveglianza la competenza a decidere sulla domanda di affidamento del sottoposto a reclusione militare, anche nel caso in cui quest'ultimo stesse espiano una pena inflitta con una sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria, come nel caso in esame. Questa interpretazione, tuttavia, non sarebbe conforme ai principi dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbero ugualmente rispettati i requisiti richiesti dal disposto costituzionale per giustificare la giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di pace. Infatti, pur essendo soddisfatto il requisito soggettivo, trattandosi dell'istanza di affidamento in prova presentata da militare in servizio permanente, non sussisterebbe, nel caso, il requisito oggettivo, egualmente richiesto dalla norma costituzionale, vale a dire la natura militare del reato.

Conclusivamente, il giudice *a quo* chiede che il combinato disposto delle norme che lo indicherebbero come competente a decidere sull'istanza di affidamento in prova avanzata dal detenuto ristretto in un carcere militare, benché condannato dall'autorità giudiziaria ordinaria, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza sia dichiarata non fondata.

A tal fine la difesa erariale sostiene che l'interpretazione da cui prende le mosse la questione di legittimità in oggetto sarebbe errata, poiché la norma, invalicabile, che stabilisce la competenza del Tribunale militare di sorveglianza in materia di affidamento in prova sarebbe esclusivamente quella, citata anche nell'ordinanza, contenuta nell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), che limita tale competenza alle domande proposte da chi sia stato condannato dall'autorità giudiziaria militare.

Né l'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 disciplinerebbe la competenza del Tribunale militare di sorveglianza, consistendo in un rinvio limitato alle disposizioni dell'ordinamento riguardanti i provvedimenti e le funzioni del Tribunale militare di sorveglianza.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe, pertanto, infondata, poiché, nel caso, non essendo stata impartita la condanna dalla magistratura militare, verrebbero meno i presupposti della competenza di quest'ultima, anche in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il Tribunale militare di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui prevede che il Tribunale militare di sorveglianza decida in ordine alla domanda di affidamento in prova o ad altri benefici applicabili alla reclusione militare in relazione a condanne pronunziate dal giudice ordinario per reati comuni.

2. — La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Il giudice rimettente, nell'affermare la propria competenza in ordine al procedimento instaurato da un recluso militare, muove dalla considerazione secondo la quale, pur non potendosi applicare nella specie l'istituto dell'affidamento in prova militare ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (la cui applicazione è delimitata dall'art. 1 della stessa legge ai soli condannati dall'autorità giudiziaria militare), quest'ultima disposizione non esaurirebbe «la sfera di competenza del Tribunale di sorveglianza militare in ordine ad altra tipologia di affidamento in prova, segnatamente quella di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975». A questa conclusione il giudice *a quo* perviene attraverso una particolare interpretazione dell'impugnato art. 4, terzo comma, della legge n. 180 del 1981, il quale, nel prevedere, fra l'altro, che per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza si osservano «in quanto applicabili» le disposizioni contenute nell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individua fra le materie attribuite alla competenza del Tribunale di sorveglianza anche i provvedimenti relativi alle misure alternative alla detenzione. E, continua il medesimo giudice, poiché in base all'art. 61, primo comma, c.p.m.p. «l'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice», ne deriverebbe che deve esser affermata la giurisdizione del Tribunale militare di sorveglianza a conoscere, tra le altre, delle domande di affidamento in prova, oltre che in riferimento a condanne inflitte dall'autorità giudiziaria militare, in relazione a condanne emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria comunque comportanti l'espiazione della reclusione militare e, dunque, anche in relazione a ipotesi, come quella in esame, nelle quali la pena della reclusione è stata sostituita da quella della reclusione militare, ai sensi dell'art. 63, primo comma, numero 3), c.p.m.p.

Va, innanzitutto, osservato che l'ipotesi interpretativa da cui muove il giudice *a quo* si basa su elementi di scarsa consistenza, poiché criteri di definizione dell'ambito della giurisdizione militare rispetto a quella ordinaria non sono desumibili né dall'art. 70 della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato dall'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 (art. 70 che si limita a istituire un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale in ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello), né dall'art. 61 c.p.m.p. (il quale, non diversamente da quanto prevedeva l'abrogato art. 144, primo comma, c.p. e da quanto prevede il vigente art. 69, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, stabilisce soltanto la garanzia giurisdizionale in relazione all'esecuzione della pena detentiva militare). Né un significato diverso può essere conferito a tali disposizioni in conseguenza del loro collegamento con l'art. 63 c.p.m.p., il quale, nel disciplinare le modalità di esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari, prevede, fra l'altro, i casi in cui alla pena della reclusione è sostituita la reclusione militare.

In realtà, come hanno riconosciuto anche recenti sentenze della Corte di cassazione, non si può sfuggire al rilievo che la distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorità giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari è per ogni suo aspetto fissata direttamente dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione, il quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce che i predetti tribunali «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate». In altri termini, poiché tanto l'attività di cognizione dell'autorità giudiziaria militare, quanto quella concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le componenti essenziali della giurisdizione penale militare unitariamente considerata come un identico sistema i cui limiti esterni sono tracciati dal ricordato art. 103, terzo comma, ne consegue che la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari, come definita dalla ricordata norma costituzionale.

Pertanto, poiché nella specie si tratta dell'esecuzione di una condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in genere, dei benefici penitenziari è il Tribunale di sorveglianza ordinario, a nulla rilevando la natura della pena in espiatione e, quindi, nonostante che, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., la pena della reclusione comune sia stata sostituita, nel caso in esame, con la reclusione militare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario-militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0405

n. 105

Sentenza 22-31 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione - Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Tariffe dei diritti veterinari - Presunta natura tributaria del prelievo - Insussistenza di un presupposto interpretativo nel senso che vi sia un principio fondamentale della legislazione statale di gratuità delle certificazioni relative a prestazioni demandate al veterinario comunale - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, art. 56, come sostituito dall'art. 7 della legge regione Lombardia 30 novembre 1984, n. 61).

(Cost., artt. 117 e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione»), promossi con tre ordinanze emesse il 9 marzo, il 9 febbraio e il 23 marzo 1994 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 411, 412 e 668 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di tre giudizi promossi, rispettivamente, dalle società Ampex, Fratelli Miragoli, Ronzoni e Perego in opposizione ad altrettanti decreti di ingiunzione — ottenuti nei confronti delle prime due società dall'Unità socio sanitaria locale n. 53 di Crema e nei confronti della terza dall'Unità socio sanitaria n. 34 di Chieri — per il pagamento di «diritti veterinari a tariffa» relativi a visite sanitarie di animali da macellare ed alla segnatura delle carni, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, con distinte ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione»). Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La disposizione denunciata stabilisce le modalità di adozione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, «ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati». La Corte d'appello di Brescia ritiene che questa disposizione, non limitando il pagamento delle prestazioni sanitarie solo a quelle effettuate nell'interesse dei privati, costituisca il fondamento legislativo della pretesa, basata sulla tariffa adottata in forza della legge, di un compenso per la visita sanitaria degli animali da macello e per l'ispezione delle carni nei mattatoi. Ad avviso della Corte d'appello, con la previsione del pagamento per il controllo delle carni sulla base di una tariffa imposta si sarebbe in presenza di un prelievo di natura tributaria e, in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione tale tributo, non si sarebbe potuta esplicitare, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia regionale in materia.

La Corte d'appello ritiene, inoltre, che vi sia un principio fondamentale di gratuità delle prestazioni veterinarie compiute nell'interesse collettivo stabilito dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede il pagamento per le certificazioni rese non nell'esclusivo interesse privato. Il «diritto veterinario a tariffa» si riferirebbe ad un controllo effettuato nell'interesse non dell'operatore economico tenuto al pagamento, ma della collettività, essendo il controllo diretto ad assicurare l'igiene e la sanità delle carni. Il mancato rispetto del principio di gratuità determinerebbe la lesione dell'art. 117 della Costituzione.

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è ritenuta dalla Corte d'appello rilevante nel giudizio principale, perché se l'atto di approvazione della tariffa è legittimo, in quanto emanato in base alla legge e secondo i criteri dalla stessa stabiliti, esso non può essere disapplicato, con la conseguenza che il pagamento delle somme pretese dall'Unità socio sanitaria sarebbe dovuto.

2. — Nei giudizi promossi dalle società Ampex e Fratelli Miragoli è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

La Regione, ricostruendo il quadro normativo della disciplina dell'attività di vigilanza e di ispezione sanitaria (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264; d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701), afferma che i compensi per le visite veterinarie degli animali da macello non costituiscono un «tributo proprio» della Regione, ma un corrispettivo per il servizio reso in una materia di competenza della Regione, che può disporre la partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Inoltre la legislazione statale non enuncerebbe un principio di gratuità delle prestazioni in questione. Le certificazioni sono sempre richieste in vista di un interesse pubblico: l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, quando fa riferimento all'esclusivo interesse privato per stabilire l'onerosità delle certificazioni, indicherebbe proprio quelle richieste dal privato, sia pure come onere imposto dalla legge per un'attività da esso svolta, quale appunto la macellazione e commercializzazione delle carni.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Brescia riguardano tutte la disposizione di legge regionale della Lombardia che, disciplinando le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, «ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati», stabilisce i criteri per la loro determinazione (art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61). Risulterebbero così soggette a pagamento anche le prestazioni eseguite nell'interesse della collettività e non dei privati che ne fanno richiesta, come appunto nel caso della visita veterinaria di animali da macello e dell'ispezione sanitaria delle carni, soggette ad apposita certificazione.

Il compenso disposto con apposita tariffa per queste prestazioni avrebbe, ad avviso del giudice rimettente, natura tributaria. In assenza di una legge statale che attribuisca alla regione questo tributo, non sarebbe consentito al legislatore regionale di imporlo, rispettando i limiti dell'art. 119 della Costituzione. Inoltre l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) enuncerebbe un principio fondamentale di gratuità del rilascio delle certificazioni veterinarie che non siano richieste nell'esclusivo interesse privato. La disposizione regionale denunciata, non conformandosi a questo principio, violerebbe l'art. 117 della Costituzione.

2. — I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche; possono essere pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — I dubbi di legittimità costituzionale poggiano essenzialmente sul presupposto che vi sia un principio fondamentale della legislazione statale di gratuità delle certificazioni relative a prestazioni demandate al veterinario comunale, salvo che siano richieste nell'esclusivo interesse privato. Implicano inoltre che le visite sanitarie, cui devono essere sottoposti gli animali da macello, non rispondano ad un interesse di chi le richiede, ma esclusivamente all'interesse collettivo dell'igiene e della sanità delle carni.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Dalla disciplina di settore in materia di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale e di ispezione delle carni nei macelli non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni e delle certificazioni veterinarie, richieste in ragione della commercializzazione e della destinazione al consumo delle carni. Anzi talvolta è espressamente previsto che gli oneri che questi controlli comportano siano interamente posti a carico dei privati, quando sia richiesta una visita collegiale (art. 20 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298), ovvero quando veterinari comunali incaricati operino in macelli privati (art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264).

La previsione di onerosità per il privato richiedente non costituisce eccezione rispetto ad una regola di gratuità. Lo stesso art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, indicato dall'ordinanza di rimessione come fonte di questo principio, non consente, in aderenza ad una diffusa lettura giurisprudenziale, questa interpretazione. Esso esclude, secondo la Corte di cassazione, che a carico degli operatori economici possano essere imposte contribuzioni in aggiunta ai diritti percepiti per le visite veterinarie. La stessa disposizione consente, secondo il Consiglio di Stato, che si determinino le tariffe per gli accertamenti e le indagini sanitarie richiesti dai privati al fine di ottenere le autorizzazioni previste dalle leggi e necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Si tratta di prestazioni nell'interesse del privato che le

richiede, anche se coinvolgono un interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme igienico-sanitarie. Del resto il principio del pagamento di un contributo, non superiore al costo globale effettivo delle ispezioni e dei controlli sanitari, continua ad essere previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

La disposizione denunciata non contrasta, quindi, con l'art. 117 della Costituzione, non essendo violati i criteri generali ai quali si ispira la disciplina statale.

Né può essere invocato l'art. 119 della Costituzione, in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso, sia pure con la tariffa determinata dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla legge, a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione»), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

950406

N. 106

Ordinanza 22-31 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Istanza di espulsione - Requisiti e condizioni valutabili ai fini della pronunzia in materia - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 401/1994 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3, 10, 27, 79 e 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con due ordinanze emesse il 17 maggio e il 22 giugno 1994 dalla Corte d'appello di Milano sulle istanze proposte da Ben Amor Lassad e da Youssef Ahmed Ahmed Anwar, iscritte ai nn. 532 e 665 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, nel pronunciarsi sull'istanza di espulsione presentata — ai sensi dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come aggiunti dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 — nell'interesse del detenuto Ben Amor Lassad, condannato, con sentenza non ancora irrevocabile, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e lire 40 milioni di multa per il reato punito dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto della medesima istanza di espulsione, emesso dalla stessa Corte d'appello, sul presupposto che la misura della pena (inferiore a tre anni), costituirebbe condizione anche per l'espulsione dello straniero detenuto in stato di custodia cautelare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 maggio 1994, questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, in riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;

che ad avviso della Corte d'appello rimettente, l'impugnato art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, contrasterebbe: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento realizzata, non soltanto tra cittadini e stranieri, ma anche, all'interno della categoria degli stranieri, tra quanti abbiano riportato una condanna definitiva e quanti siano detenuti in stato di custodia cautelare, perché, rispetto a questi ultimi, il limite ostativo della pena inflitta (inferiore a tre anni) non opererebbe, così come per i primi, con la sola preclusione dei reati indicati dall'art. 275, terzo comma, c.p.p.; *b)* con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto i reati contemplati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p., sarebbero puniti con pene edittali più basse di quelle previste dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, che non essendo ricompreso in questo elenco non sarebbe ostativo all'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a misura cautelare detentiva; *c)* con l'art. 27 della Costituzione, in quanto pregiudicherebbe la realizzazione della funzione rieducativa della pena; *d)* con l'art. 10 della Costituzione, in quanto non prevederebbe idonee garanzie di ordine internazionale a tutela degli stranieri espulsi nei paesi di origine o di provenienza nei quali sia prevista la pena di morte nei confronti di autori di reati in materia di stupefacenti; *e)* con l'art. 79 della Costituzione, perché si risolverebbe in un provvedimento generalizzato di clemenza, adottato senza il rispetto delle procedure previste dalla Costituzione; *f)* con l'art. 81 della Costituzione, perché, senza prevederne la copertura finanziaria, addosserebbe allo Stato le maggiori spese derivanti dai costi della procedura di espulsione e dalla mancata ripetizione delle spese processuali;

che, con ordinanza di contenuto analogo emessa il 22 giugno 1994, la Corte d'appello di Milano, dovendosi pronunciare, nella medesima situazione processuale sopraindicata — ossia dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, del precedente provvedimento di rigetto —, sull'istanza di espulsione di Youssef Ahmed Ahmed Anwar, condannato, con sentenza non ancora irrevocabile, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e lire 120 milioni di multa, per il reato previsto dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, in riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto in questo secondo giudizio, osservando che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe identica a quella decisa dalla sentenza n. 62 del 1994, in parte nel senso dell'inammissibilità e in parte nel senso della non fondatezza.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime questioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente:

che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994, e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 401 del 1994;

che, in particolare, nel giudicare dei presupposti normativi richiesti per l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare questa Corte ha affermato che la scelta del legislatore di escludere i reati indicati dall'art. 275, terzo comma, c.p.p., non può ritenersi «arbitraria e non sorretta da criteri logici e razionali», poiché, consentendosi l'espulsione soltanto nelle «ipotesi di reato diverse da quelle per le quali la custodia cautelare in carcere è la sola misura cautelare applicabile», queste formano oggetto di un giudizio presuntivo di minore gravità, analogo a quello espresso dalla stessa norma, con riferimento alla situazione dello straniero condannato con sentenza irrevocabile, rispetto al quale «l'adozione dell'ordinanza di espulsione è, invece, subordinata alla circostanza che la pena da espiare, anche se residua di una maggior pena, non sia superiore a tre anni» (v. sentenza n. 62 del 1994);

che questa Corte ha altresì affermato che la finalità rieducativa della pena non può «venire in questione quando tale trattamento (penitenziario) è interrotto ovvero, come nel caso dell'espulsione esaminata, quando è sospeso» (v. sentenza n. 283 del 1994);

che le censure ulteriori addotte dalle ordinanze introduttive del presente giudizio non sono idonee a modificare le conclusioni raggiunte da questa Corte nelle citate pronunzie aventi ad oggetto le norme impugnate (v. sentenze nn. 62 e 283 del 1994 e ordinanza n. 401 del 1994);

che, in particolare, dall'invocato art. 10 della Costituzione non si desumono limiti per l'espulsione basati sulla considerazione degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di provenienza dello straniero, laddove, in ogni caso, la norma impugnata impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dello stesso interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la sussistenza «di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o epidemie»;

che il richiamo all'art. 79 della Costituzione non giova nel caso in esame, atteso che la misura disposta dalla norma impugnata non si configura, al pari dell'amnistia, come una causa di estinzione (del reato o della pena), bensì si configura come «un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare in carcere (così come l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della pena detentiva)» (v. sentenza n. 62 del 1994);

che non risulta, altresì, utilmente invocato il parametro dell'art. 81 della Costituzione, dal momento che le disposizioni in esame ben difficilmente possono connotarsi come comportanti maggiori spese, in considerazione del fatto che la misura dell'espulsione ivi prevista risulta «giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico di ridurre l'enorme affollamento carcerario» e che, pertanto, da tale fine direttamente perseguito deriva anche prevedibilmente una riduzione della spesa, da cui non si può prescindere nella valutazione dei costi diretti o indiretti derivanti dal provvedimento di espulsione in esame;

che, per quanto esposto, la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0407

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 febbraio 1995
(della regione Toscana)*

Regione - Consiglio regionale (nella specie: della Toscana) - Immunità dei consiglieri - Estensione della tutela accordata ai parlamentari - Rinvio a giudizio, per il reato di cui all'art. 595 del c. p. (diffamazione a mezzo stampa), del consigliere regionale Claudio Del Lungo per la pubblicazione di un comunicato stampa che dava notizia di una interrogazione presentata dallo stesso consigliere al presidente della giunta regionale relativa ad un processo in corso nei confronti del presidente del Parco naturale della Maremma - Asserita violazione della sfera di autonomia del consiglio regionale attesa la non perseguibilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1993.

(Decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 122, quarto comma, e 123).

Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 143 del 9 gennaio 1995 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Stefano Grassi, unitamente all'avv. prof. Carlo Mezzanotte, presso lo studio del quale in Roma, via delle tre Madonne n. 16, è elettivamente domiciliato per conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. e degli artt. 39 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri, domiciliato per l'ufficio in Roma, Palazzo Chigi, in relazione al decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, emanato ai sensi dell'art. 429 c.p.p., che dispone il rinvio a giudizio, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., del consigliere regionale Claudio Del Lungo, per la pubblicazione di un comunicato stampa che dava notizia di una interrogazione presentata dallo stesso consigliere al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 10, terzo comma, dello statuto della regione Toscana.

PREMESSO DI FATTO

1. — Il consigliere Claudio Del Lungo in in data 14 maggio 1992, convocava, mediante un comunicato, intestato «Consiglio regionale della Toscana - gruppo consiliare verdi», una conferenza stampa, per il giorno successivo, presso le sedi stampa dello stesso consiglio regionale.

Il comunicato (che verrà depositato unitamente al presente ricorso - doc. 1), segnalava la presentazione di un'interrogazione al Presidente della giunta regionale riferita ad un processo in corso nei confronti del presidente del Parco naturale della Maremma.

Il consigliere faceva riferimento all'evento oggetto dell'interrogazione (il processo penale e le accuse che si ritenevano rivolte al presidente del Parco) ed al contenuto dell'interrogazione, diretto a censurare, con accenti fortemente polemici, il comportamento del gestore del Parco e ad accertare se le sue scelte erano avallate dalla giunta regionale. Nello stesso comunicato il consigliere Del Lungo preannunciava che in caso di conferma dei fatti denunciati o di mancata risposta, il gruppo consiliare verde avrebbe invitato tutte le associazioni ambientaliste a mobilitarsi interrompendo tutte le trattative e gli incontri in corso con la giunta regionale.

All'interrogazione la giunta regionale rispondeva nel corso della seduta del consiglio regionale del 21 luglio 1992, come meglio risulta dal documento così come pubblicato negli atti del consiglio (che saranno depositati insieme al ricorso - doc. 2).

2. — In data 30 luglio 1992 il presidente del consorzio del Parco naturale della Maremma presentava querela a carico del consigliere Del Lungo, per reato di diffamazione a mezzo stampa.

In data 21 febbraio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze richiedeva l'archiviazione del procedimento penale.

A seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., il presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze non accoglieva la richiesta di archiviazione del procedimento penale e disponeva che il pubblico ministero formulasse entro dieci giorni l'imputazione.

A seguito di tale formulazione, e previa fissazione e svolgimento dell'udienza preliminare ai sensi degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen., si giungeva al decreto 1° dicembre 1994, con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze ha disposto, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., il rinvio a giudizio del consigliere Claudio Del Lungo per rispondere del reato di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione del presidente del consorzio del Parco naturale della Maremma, emettendo in Firenze il comunicato stampa del 14 maggio 1992, comunicato successivamente ripreso da più quotidiani (atto che dà origine al presente conflitto e che verrà depositato insieme al ricorso - doc. 3).

3. — Con la deliberazione della giunta regionale n. 143 del 9 gennaio 1995 (comunicata al consiglio regionale con lettera 13 gennaio 1995), la regione Toscana ha deliberato di proporre conflitto di attribuzione davanti a questa Corte costituzionale, in relazione alla violazione della sfera di autonomia del consiglio regionale, i cui componenti non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, così come stabilito dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Il conflitto risulta ammissibile e fondato sui seguenti motivi di

DIRITTO

4. — Con il presente ricorso la regione Toscana solleva conflitto nei confronti di un decreto di rinvio a giudizio emanato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene atti idonei ad originare l'invasione di competenza, che può dare luogo al conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, anche gli atti giurisdizionali (sentenza nn. 40 del 1977, 187 del 1984 e 432 del 1994).

Né si può dubitare della circostanza che il decreto di rinvio a giudizio costituisca esercizio del potere giurisdizionale, non limitandosi al semplice proponimento dell'azione penale ma costituendo l'atto conclusivo della prima fase del procedimento penale, così come risulta dagli artt. 424 e 429 cod. proc. pen., e 132 e 133 disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.

Il decreto di rinvio a giudizio del consigliere regionale Del Lungo dà effettivamente luogo ad un conflitto di attribuzione, perché la sottoposizione al giudizio penale del consigliere non può non interferire sull'autonomia dell'esercizio delle funzioni del medesimo e quindi sull'autonomia del consiglio regionale, che costituisce espressione fondamentale dell'autonomia costituzionale riconosciuta alla Regione.

Sussiste quindi il presupposto oggettivo del conflitto da interferenza, ritenuto ammissibile da questa Corte proprio con riferimento all'esercizio del potere giurisdizionale che leda la prerogativa di cui all'art. 122, quarto comma, cost. (sentenze n. 69 del 1985 e n. 432 del 1994).

5. — La lesione della competenza costituzionalmente attribuita alla regione deriva, infatti, dalla violazione dei principi di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., secondo cui «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Tale principio, riprodotto anche dall'art. 10, secondo comma, dello statuto della regione Toscana, implica il riconoscimento ai consiglieri regionali, al fine di garantire il pieno ed indipendente esercizio delle loro funzioni, della tutela accordata anche ai parlamentari dall'art. 68, primo comma, Cost. (che, nel testo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, utilizza la stessa formulazione per garantire tale prerogativa).

L'immunità per le opinioni espresse ed i voti dati, prevista dagli artt. 122, quarto comma e 68, primo comma, ha lo scopo di garantire l'indipendenza del collegio rappresentativo e quella dei suoi componenti.

L'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni delle immunità parlamentari) è, infatti, funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica.

Il decreto di rinvio a giudizio costituisce pertanto atto lesivo di tali funzioni e comunque interferisce indebitamente nella sfera riservata all'autonomia politica dei rappresentanti del corpo elettorale in consiglio regionale.

6. — Non vi sono dubbi che l'interrogazione ed il comunicato stampa del consigliere Del Lungo e del gruppo consiliare Verde fossero da riferire all'esercizio delle funzioni di ispezione e controllo del consiglio regionale nei confronti della giunta regionale e di questa nei confronti degli enti dipendenti della regione (funzioni implicite e coesenziali all'esercizio della funzione legislativa e comunque connesse, nel caso di specie, con i poteri di controllo e di indirizzo sulla gestione dei parchi naturali regionali, così come riconosciuti e definiti dalla legge-quadro 6 dicembre 1991 n. 394, artt. 22 a 28, ed attuati dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24).

Il decreto di rinvio a giudizio è quindi riferito all'esercizio di funzioni ed all'espletamento di diritti del consigliere regionale che rientrano nella immunità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.

7. — La circostanza che il decreto di rinvio a giudizio indichi come strumento dell'offesa di cui all'art. 595 cod. pen. il comunicato stampa (con il quale il consigliere Del Lungo informava l'opinione pubblica della presentazione dell'interrogazione al presidente della giunta regionale), non può costituire causa di esclusione della riferibilità di tale attività all'esercizio del diritto di esprimere opinioni nell'ambito delle funzioni di consigliere regionale.

È, infatti, da ritenere che proprio con riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo del consiglio regionale non possa non avere la più ampia espansione il principio di pubblicità dell'attività dell'assemblea rappresentativa, sancito in via generale per le assemblee parlamentari dall'art. 64 della Costituzione (nonché dalle norme di cui agli statuti speciali: v. ad esempio art. 20, ultimo comma, Friuli-Venezia Giulia; art. 22 Val d'Aosta; art. 22 Sardegna) e specificato, con riferimento alle attività del consiglio regionale, dall'art. 17 dello statuto della regione Toscana.

Come sottolineava un'autorevole dottrina il motivo che ispira la pubblicità degli atti delle camere (e dei consigli regionali) è quello secondo cui l'attività dei singoli membri delle assemblee rappresentative si deve svolgere «in pubblico: innanzi o tra quel popolo che le camere rappresentano e che è sempre idealmente presente nel parlamento che lo rispecchia» (Carlo Esposito, voce *Atti parlamentari*, in *Encicl. dir.* vol. IV, 79). Con la conseguenza che le norme dirette a garantire l'immunità per le opinioni espresse ed i voti dati tenendo a far salve da ogni responsabilità tutte le attività che costituiscono esercizio di funzioni dell'organo rappresentativo, ivi compresa la funzione di inchiesta e la funzione di controllo.

Riferire sugli atti e sulle opinioni espresse nell'esercizio della funzione di controllo, costituisce quindi esercizio della funzione propria del consigliere regionale e non può configurare alcuna ipotesi di illecito penale.

6. — La giurisprudenza parlamentare, con riferimento all'interpretazione dell'art. 68, primo comma, ha affermato che non può essere perseguita l'informazione o la ripetizione, all'esterno dell'assemblea di atti ed opinioni espressi nella sede parlamentare.

Più precisamente è stato ritenuto rientrare nella fattispecie dell'art. 68, primo comma, Cost.: la diffusione del contenuto di una interrogazione parlamentare; la diffusione di alcune opinioni tratte dalle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso dello svolgimento di una interpellanza, la discussione di alcune opinioni tratte dalle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso della discussione di un disegno di legge; la riproduzione della relazione di minoranza presentata a conclusione dei lavori della commissione antimafia; le affermazioni e informazioni effettuate nel corso di un convegno pubblico (svolto in una sede diversa da quella della camera di appartenenza), e riferite ai contenuti di atti propri di una commissione parlamentare di inchiesta di cui il parlamentare era membro (quest'ultima ipotesi ha dato luogo al conflitto di attribuzione deciso da questa Corte con la sentenza n. 443 del 1993, nella quale (in sede di verifica esterna sulla valutazione compiuta dal Senato, circa la sussistenza del presupposto circa la insindacabilità), si afferma che «non appare arbitrario, ma anzi plausibile, che sia ritenuto tale presupposto sussistente relativamente al caso in cui il parlamentare aveva riferito all'esterno della commissione, in un convegno pubblico, fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ed aveva nel contempo manifestato i punti di vista ed i convincimenti che avevano ispirato o cui avrebbe inteso in prosieguo ispirare sull'argomento il proprio comportamento in sede parlamentare»).

Nel caso di specie non vi sono dubbi sulla circostanza che il comunicato stampa del consigliere regionale Claudio Del Lungo fosse diretto a manifestare all'esterno i convincimenti ed i punti di vista che ispiravano ed intendevano, in prosieguo, ispirare l'esercizio della sua funzione di controllo nell'ambito delle funzioni spettanti al consiglio regionale. La conferenza stampa cui il comunicato si riferisce era d'altra parte convocata presso gli uffici del consiglio regionale ed ivi si è svolta; così come l'atto formale in cui il comunicato è stato stilato risulta in carta intestata del gruppo consiliare.

Risulta quindi evidente come il decreto di rinvio a giudizio in sede penale del consigliere Del Lungo costituisca una lesione dell'autonomia costituzionalmente attribuita alla regione Toscana, con specifico riferimento all'autonomia del consiglio regionale, garantita, in via generale, dagli artt. 117, 118, 119 e 123 della costituzione, ed in particolare dal principio di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.

P. Q. M.

Chiede che questa Corte voglia dichiarare che non spetta al giudice penale la competenza a sindacare l'attività svolta dal consigliere regionale Claudio Del Lungo, in relazione all'attività di diffusione delle informazioni sui contenuti e sui criteri cui ispirava l'esercizio delle sue funzioni consiliari di ispezione e controllo, a mezzo di interrogazione alla giunta regionale, e conseguentemente annullare il decreto del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze, in data 1^o dicembre 1994, che ha disposto il rinvio al giudizio del tribunale di Firenze, del medesimo consigliere regionale Claudio Del Lungo, per rispondere del reato di cui all'art. 595 del codice penale.

Firenze, addì 23 gennaio 1995

(firma illeggibile)

95C0188

N. 11

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 1995
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Marche - Impiego regionale - Inquadramento del personale degli I.A.C.P. della regione - Previsione della copertura dei posti vacanti in organico a seguito della ristrutturazione degli I.A.C.P., mediante selezione riservata al personale dipendente in possesso del prescritto titolo di studio ed in atto inquadrato in una delle qualifiche dalla prima all'ottava - Previsione, altresì, dell'attribuzione di posti di dirigente, fino alla metà delle vacanze del relativo organico, mediante concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti laureati provenienti dall'ottava qualifica (carriera direttiva) che abbiano maturato nella stessa un'anzianità di nove anni di effettivo servizio - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia [artt. 2, primo comma, lettera r) della legge n. 421/1992, 1, terzo comma, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994], i quali consentono la copertura delle vacanze d'organico solo ad esito d'una verifica dei carichi di lavoro, della eventuale e conseguente riduzione di uffici e/o di personale previo, in ogni caso, attuazione dei processi di mobilità tra regioni ed enti subregionali.

(Delibera legislativa regione Marche riapprovata il 24 gennaio 1995).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, contro il Presidente della Giunta della regione Marche, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 1995 e recante «Inquadramento del personale degli IACP delle Marche», in relazione agli artt. 117 della Costituzione; 2, primo comma, lettera r) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 1, terzo comma, 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

1. — Il 13 dicembre 1994 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato un disegno di legge (di un unico articolo) il quale prevede che i posti di organico rimasti vacanti a seguito della ristrutturazione degli IACP, effettuata a sensi dell'art. 66 l.r. 4 novembre 1988, n. 42, vengano coperti — in via transitoria e in sede di prima applicazione — attraverso una selezione riservata al personale dipendente, in possesso dell'occorrente titolo di studio ed in atto inquadrato in una delle qualifiche dalla prima all'ottava (commi primo e secondo).

La norma (al terzo comma) prevede, altresì, che fino a concorrenza della metà delle vacanze del relativo organico, i posti di dirigente vengano attribuiti — sempre in via transitoria — attraverso un concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti laureati provenienti dalla ottava qualifica (carriera direttiva) e che in questa abbiano maturato una anzianità di nove anni d'effettivo servizio.

La riferita delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio governativo (giusta telegramma del 5 gennaio 1995) siccome ritenuta in contrasto, oltre che — in generale — col principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, con le linee fondamentali ed i principi fissati (agli effetti dell'art. 117 della Costituzione) in materia di razionalizzazione ed organizzazione amministrativa e del pubblico impiego dagli artt. 2 (lett. r) della legge n. 421/1992, 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994, i quali consentono la copertura delle vacanze d'organico solo ad esito d'una verifica dei carichi di lavoro, della eventuale (e conseguente) riduzione di uffici di personale e previa, in ogni caso, attuazione dei processi di mobilità tra regioni ed enti subregionali.

In data 28 gennaio 1995 è, peraltro, pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta consiliare del 24 gennaio, dell'identico testo normativo, che viene perciò impugnato per illegittimità dal deducente Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità della delibera in tal senso adottata, il 7 febbraio 1995, a sensi dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — In attuazione dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha dettato, com'è noto, una serie di disposizioni espressamente destinate (come da art. 1, terzo comma) a costituire «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione». Rilevano in particolare, ai fini del presente giudizio, le norme degli artt. 30, 31 e 32 che, anche al fine del contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente, hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche di ridefinire l'assetto degli uffici e delle piante organiche e di curare, in specie, la «ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale» (comma primo, art. 30, ult. cit.).

Come mezzo al fine, l'art. 31 del d.lgs. ha vietato nuove assunzioni presso le Amministrazioni pubbliche, con disposizione recentemente ripresa dall'art. 22 (v., in particolare, i commi sesto e settimo) della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. — Senza che — in contrario — possa assumersi ad «esimente» il carattere solo transitorio e di prima attuazione conferitole (dal momento che la necessità della previa verifica dei carichi di lavoro e della conseguente definizione delle dotazioni organiche, come pure il rispetto del principio della mobilità risultano — come s'è detto — inderogabilmente ribaditi nella legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica n. 724 del 1994), è di tutta evidenza che la normativa regionale denunciata — proponendosi di coprire le vacanze nei ruoli IACP mediante procedure (semplificate) di accesso alle varie qualifiche funzionali senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane nell'ambito d'una razionale riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza, altresì, dar corso alle prescritte misure di mobilità — si pone in contrasto col principio di coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (di cui al già citato art. 30, primo comma, del d.lgs. n. 29/1993).

In effetti, così come prefigurata dalla legge regionale in esame, la «copertura» dei posti negli organici IACP non si dimostra rispondente agli obiettivi ed ai mezzi (pur essi vincolantemente imposti dal legislatore statale) di riassetto organizzativo degli apparati e del personale delle P.A., apparendo — piuttosto — ispirata da *favor* per i dipendenti in servizio cui viene consentito (in sostanza, attraverso un agevolato «slittamento» l'accesso definitivo a superiori qualifiche funzionali (con conseguente apertura di nuove vacanze d'organico nelle qualifiche di provenienza ed altrettanto ovvio «sbilanciamento in alto» della dotazione di personale, a sua volta prodromico di nuovi reclutamenti o — nella migliore delle ipotesi — di una mobilità di tipo residuale, di per sé diversa, sia per tempi di attuazione che per fini, da quella delineata dalle succitate norme statali di principio).

Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema di reinquadramenti del personale degli enti pubblici che, invalso fino a pochi anni or sono, s'è reso incompatibile con le linee della riforma del 1993 la quale s'è prefissa un ottimale impiego di risorse umane ed un conseguente contenimento della spesa pubblica, imponendo una ben precisa scansione temporale ed un gradato ricorso ai diversi strumenti di soddisfacimento delle effettive esigenze d'organico nel settore del pubblico impiego.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe indicata per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 della legge n. 421/1992, 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994.

Saranno prodotti, unitamente a copia della delibera di impugnazione, il testo «rinviato» della legge, il provvedimento di rinvio ed il testo «riapprovato».

Roma, addì 10 febbraio 1995

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

95C0256

N. 168

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Sacco Rosina contro l'ufficio del registro di Milano

Tributi in genere - Imposta di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.I.M. relativa al trasferimento di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione da detti tributi come previsto per gli atti e documenti del giudizio di divorzio (art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia nonché sul principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 91/15501 presentato il 6 agosto 1991 dalla sig.ra Rosina Sacco, residente in Limbiate, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Andrea Verga n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Migliori, avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Milano del 12 giugno 1991, notificato il 24 giugno 1991, concernenti le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi Rosina Sacco e Michele Maccarone in data 1° febbraio 1989 avanti al Presidente del Tribunale di Milano:

Letto il ricorso;

Visti i documenti prodotti;

Sentite le parti all'udienza del 28 aprile 1994;

Ritenuto che la sig.ra Rosina Sacco ha proposto impugnazione dell'avviso di liquidazione in epigrafe con cui l'Ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Milano determinava in L. 9.850.000 le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi Rosina Sacco e Michele Maccarone in data 1° febbraio 1989 avanti al Presidente del Tribunale di Milano;

Ritenuto che la ricorrente ha sollevato eccezione d'incostituzionalità dell'art. 8 lett. f), tariffa parte I, del d.P.R. 131 del 1986, nonché degli artt. 2, 15, e 25 del d.P.R. 643 del 1972, dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 642 del 1972 ed allegata tariffa, degli artt. 3 e 21 del d.P.R. 635 del 1972 e art. 5 della tariffa, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della

Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto disposto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 in materia di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti ed i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 15 aprile 1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione — dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 e 1 della tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione;

Considerato che la Corte nella predetta sentenza ha premesso che l'oggetto della sua decisione «in correlazione ai limiti del *petitum*, segnati dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* ... deve intendersi circoscritto alla mancata estensione della esenzione fiscale — introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile — anche (non già agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato ...»;

Considerato che la stessa Corte, tenuto conto delle «profonde analogie e la complementarietà funzionale dei due procedimenti ... di separazione dei coniugi e di divorzio» ha ascrivito «ad una mera dimenticanza» l'estensione al procedimento di separazione delle esenzioni fiscali disciplinate dal menzionato art. 19 della legge n. 74 del 1987, affermando, peraltro, che «il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile»;

Ritenuto che le predette affermazioni ben si attagliano alle imposte oggetto dell'avviso di accertamento in epigrafe;

Ritenuto che, in particolare, oltre ad una violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza *ex* art. 3 della Costituzione, il differente regime tributario si risolve in una violazione anche dei precetti costituzionali di cui agli artt. 29, 31 e 53, poiché — secondo la prospettazione offerta dalla difesa della ricorrente che la Commissione recepisce — si ha una «penalizzazione della famiglia attraverso l'imposizione fiscale proprio al momento in cui essa, perdendo unità, si trova ad attraversare maggiori difficoltà economiche e quando è evidente che ogni attribuzione patrimoniale in sede di separazione è intesa proprio a sopperire alla perdita della possibilità, da parte della famiglia, di continuare nel godimento comune dei beni e dei redditi di ciascuno dei coniugi», talché non si ha nella specie «un aumento della capacità contributiva richiesta dall'art. 53 della Costituzione quale presupposto dell'imposizione, ma pura e semplice reintegrazione (parziale) di una perdita in una situazione alla quale la legge deve accordare, anche fiscalmente, una particolare tutela *ex* art. 29 e 31 della Costituzione»;

Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, non comprende nella esenzione del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi.

P. Q. M.

Solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, non comprende nelle esenzioni del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi;

Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 a cura della segreteria della Commissione tributaria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati:

Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente di costituzionalità oggetto della presente ordinanza.

Milano, addì 9 dicembre 1994

Il presidente: CARCASIO

Il relatore: CONTE

95C0367

N. 169

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Coveri Rossella e Consiglio dell'ordine degli psicologi della regione Toscana

Professioni libere - Esercizio di attività psicoterapeutica - Autorizzazione agli iscritti all'ordine dei psicologi o ai medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Mancata previsione che il requisito del quinquennio del possesso del diploma di laurea possa essere liberamente e consapevolmente valutato dal Consiglio dell'ordine insieme con gli altri parametri - Disparità di trattamento di soggetti aventi la stessa preparazione professionale in base al mero elemento temporale della data del diploma di laurea ed irragionevole nonché iniquo impedimento dell'esercizio di un'attività legittimamente intrapresa in base alla normativa previgente, con conseguente danno per la salute dei pazienti costretti a cambiare psicoterapeuta - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3, 32, primo comma, e 35).

IL TRIBUNALE ORDINARIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura in camera di consiglio iscritta a ruolo *sub* n. 2815/1994, avente ad oggetto: ricorso *ex art.* 17 e segg. legge 18 febbraio 1989, n. 56, promossa con ricorso depositato in cancelleria l'8 luglio 1994 da: Coveri Rossella, elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Vespucci 30, presso e nello studio dell'avv. Anton Ugo Serra, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carmelo D'Antone, come da mandato a margine del ricorso contro Consiglio dell'ordine degli psicologi della regione Toscana, in persona del suo presidente dott. Pier Nicola Marasco, elettivamente domiciliato in Firenze, via G. La Pira 17, presso e nello studio dell'avv. Paola Gallesi, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, la dott.ssa Rossella Coveri ha impugnato per l'annullamento la deliberazione del Consiglio dell'ordine degli psicologi della Toscana presa in data 10 marzo 1994, con la quale si rifiutava il consenso alla predetta ricorrente all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi dell'art. 35 legge cit., non essendo la stessa laureata da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio e notificato il ricorso e il decreto al Consiglio dell'ordine e al p.m., si costituiva l'Ordine degli psicologi della regione Toscana, chiedendo il rigetto del ricorso. Discussa la causa in camera di consiglio all'udienza del 7 dicembre 1994, il tribunale si riservava di decidere sulle conclusioni delle parti riportate nei rispettivi atti.

La norma di legge applicata dal Consiglio dell'ordine, come si è detto, è l'art. 35 della legge n. 56/1989 cit., che recita: «1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o

iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il *curriculum* formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il *curriculum* scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Dalla documentazione prodotta e dalle comparse depositate è risultato evidente che l'unico motivo per cui il Consiglio dell'ordine degli psicologi della Toscana ha rigettato la domanda della dott.ssa Coveri, diretta ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, è quello della mancanza del requisito dell'essere la stessa laureata da almeno cinque anni: il Consiglio, infatti, non è entrato nel merito della validità della certificazione prodotta dalla richiedente, considerandola evidentemente più che sufficiente.

Il rigetto della domanda è conseguenza dell'essersi la Biagini laureata il 3 aprile 1989, con la conseguenza che al 10 marzo 1994 (ultimo giorno utile per l'applicazione della normativa transitoria dell'art. 35, per quanto disposto dal terzo comma) non aveva maturato il requisito dei cinque anni dalla laurea.

L'unica problematica interpretativa sottoposta al Tribunale riguarda l'interpretazione del termine di cinque anni voluto dal legislatore.

La ricorrente suggerisce un'esegesi meno rigida di quella recepita dall'ordine, per due ordini di motivi:

a) la legge ha voluto fare riferimento a coloro che si siano laureati nell'anno accademico 1988/89, vale a dire dell'anno accademico dal quale sono trascorsi i cinque anni previsti dalla norma per aver diritto al riconoscimento dell'attività psicoterapeutica;

b) la valutazione meno rigida — che tenga cioè conto dell'anno accademico in cui il soggetto si è laureato, o quanto meno della sessione di laurea o della data del suo inizio, invece che della data esatta della discussione della tesi di laurea — è consentita dal fatto che l'opposta soluzione verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati nella medesima sessione di laurea.

Ciò posto, il Collegio non può esimersi dall'osservare quanto segue:

1) in realtà il legislatore, mediante la disposizione del terzo comma, che limita l'applicazione della normativa transitoria ai cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della normativa, ha sostanzialmente stabilito un termine preciso: i requisiti devono maturare nel periodo 10 marzo 1989-10 marzo 1994 e, più in particolare il soggetto deve essere laureato entro il 10 marzo 1989;

2) la normativa di cui all'art. 35 è norma eccezionale rispetto alla regola generale posta dall'art. 3 della legge 56, cui fa espressa deroga: ne consegue che l'interpretazione analogica non può essere permessa e l'orientamento deve essere tendenzialmente restrittivo;

3) il requisito della laurea da oltre cinque anni è un requisito diverso e ulteriore rispetto a quello del raggiungimento di una sufficiente formazione professionale che è dimostrato (e su cui il Consiglio dell'ordine deve esprimere la sua valutazione) dalla autodichiarazione e dalla documentazione prodotta e non dal possesso da un certo periodo del diploma di laurea.

In definitiva, secondo il Tribunale, l'applicazione del termine di cinque anni dalla laurea non può che essere letterale e puntuale: il soggetto richiedente deve essere laureato entro il giorno dell'anno di cinque anni prima rispetto alla data della delibera del Consiglio dell'ordine: se il Consiglio dell'ordine come nel caso di specie, ha deliberato il 10 marzo 1994 il soggetto richiedente doveva essere laureato entro il 10 marzo 1989.

Si deve, a questo punto, far emergere la *ratio* dell'art. 35, che, si ricordi, è norma transitoria.

Prima dell'emanazione della legge n. 56/1989 l'esercizio della psicoterapia era permesso a chiunque, o meglio non era vietato a nessuno; il legislatore ha voluto porre, da ora in poi, dei limiti ben precisi, in modo che la psicoterapia fosse esercitata solo da soggetti abilitati.

L'art. 35, pertanto, costituisce un tentativo di passaggio «morbido» da una situazione per nulla regolamentata ad una rigidamente regolamentata, mediante l'individuazione di soggetti che, per la professionalità raggiunta fino al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, si ritiene non necessitino della frequenza del corso quadriennale di formazione post-universitario previsto dall'art. 3.

Di fronte ad un caso-limite come quello della ricorrente Coveri la quale, per ventiquattro giorni, non può rientrare nel disposto dell'art. 35 nonostante la esperienza maturata in campo psicoterapeutico, questo Tribunale si è posto, di ufficio, il problema relativo alla sindacabilità o meno, dal punto di vista dei principi costituzionali, dei criteri seguiti dal legislatore nel disegnare la normativa transitoria.

Si deve sottolineare che il legislatore intende discriminare all'interno di una categoria di soggetti che già esercitavano la professione psicoterapeutica, come si evince con certezza dal *curriculum* scientifico e professionale che deve essere prodotto nella domanda: dettando i criteri limitativi dell'art. 35 (diploma di laurea; possesso dello stesso da almeno cinque anni; possesso di una specifica formazione professionale in psicoterapia; esercizio della psicoterapia con modalità continua e preminente) il legislatore, quindi, prevede che alcuni di tali soggetti non possano più esercitare la psicoterapia.

Tale eventualità deve essere osservata sotto due profili:

a) per il richiedente che si vede respinta la domanda si tratta della negazione di un diritto fino a quel momento esercitato; è intuitivo che l'esercizio di tale diritto abbia, fra l'altro, un rilevante risvolto economico-sociale.

In tale visuale emerge la necessità di rispetto dell'art. 3 della Costituzione, in modo che tale limitazione — sicuramente necessaria nella logica della legge n. 56/1989 — sia applicata soltanto in casi nei quali la stessa è necessitata e non venga applicata in maniera diversa rispetto a soggetti in posizione analoga.

Emerge, inoltre, ancora con maggior forza la necessità del richiamo all'art. 35 della Costituzione, trattandosi di soggetti che esercitavano un lavoro legittimamente e che si vedono negata la possibilità di continuare in tale esercizio;

b) per il/i paziente/i del soggetto richiedente ed al quale sia stata respinta la domanda (pazienti che, si ripete, esistono sicuramente, in quanto presupposto per la presentazione della domanda è l'esercizio della professione psicoterapeutica) si tratta dell'interruzione di una terapia in corso. È noto che, proprio per il tipo di terapia, la sostituzione di uno psicoterapeuta con un altro risulta assai difficile in molti casi, in quanto la figura del curante assume, rispetto a certe patologie, un'importanza di maggior spessore rispetto a quella che può assumere quella del medico curante in una patologia di carattere esclusivamente fisico.

In questa seconda visuale, il rispetto dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, che tutela anche la salute psichica, impone che l'interruzione forzata della terapia sia limitata ai casi in cui il curante dia così scarse garanzie di preparazione professionale da risultare preferibile, anche rispetto alla salute dei suoi pazienti, che la terapia si interrompa e che il malato si rivolga ad altro psicoterapeuta.

Nella presente controversia, peraltro, il vaglio di costituzionalità può essere proposto soltanto rispetto ad un solo requisito dettato dall'art. 35 della legge n. 56/1989, vale a dire quello del possesso da oltre cinque anni del diploma di laurea. Infatti, come già evidenziato, la Biagini è in possesso di tutti gli altri requisiti: è laureata, ha effettuato la prevista autodichiarazione e il Consiglio dell'ordine niente ha eccepito in ordine al possesso da parte della stessa di una specifica formazione professionale in psicoterapia, né in ordine all'esercizio continuo e preminente della professione psicoterapeutica.

Il Tribunale ritiene che la motivazione che ha spinto il legislatore a dettare il requisito del possesso del diploma di laurea da oltre cinque anni sia quella di porre una presunzione di sufficiente maturazione professionale: il soggetto solo dopo la laurea potrebbe dedicarsi proficuamente e seriamente all'esercizio della psicoterapia, potendo acquisire una determinata formazione mediante corsi e mediante l'esercizio di psicoterapia; il termine di cinque anni, evidentemente, è stato ritenuto congruo per raggiungere una ragionevole convinzione in ordine al raggiungimento di un determinato standard — sia dal punto di vista professionale, che da quello «esperienziale». Verosimilmente il legislatore ha, altresì, tenuto conto che, nel regime ordinario dettato dall'art. 3 della legge n. 56/1989, i laureati potranno esercitare la psicoterapia solo dopo circa cinque anni dalla laurea (dovendo seguire corsi almeno quadriennali).

Ebbene, se questa è la *ratio* della norma, essa appare insoddisfacente, tanto da rendere non manifestamente infondata la questione relativa alla sua correttezza costituzionale.

In primo luogo essa non tiene presente che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56/1989, l'esercizio della psicoterapia era possibile anche ai non laureati: la data di laurea, quindi, non è affatto indice del presumibile inizio dell'approfondimento del soggetto rispetto all'attività psicoterapeutica.

In secondo luogo, e specialmente, l'art. 5 demanda al Consiglio dell'ordine una piena valutazione in ordine al raggiungimento da parte del richiedente della specifica formazione professionale in psicoterapia, mediante l'analisi del *curriculum* prodotto dal soggetto, e la valutazione degli studi compiuti dallo stesso, della continuità e della preminenza dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

La presunzione insita nell'art. 35, pertanto, viene a sovrapporsi al giudizio di merito che il Consiglio dell'ordine deve esprimere, obbligando il Consiglio stesso a respingere le domande anche in presenza di una convinzione piena in ordine al raggiungimento dei requisiti più volte citati.

È il caso che appunto viene in esame nel presente giudizio, pur con la caratteristica del caso-limite.

Sembra al Tribunale, invece, che il Consiglio dell'ordine, per una valutazione congrua della posizione di ogni soggetto, possa sì tenere conto del possesso della laurea da un certo periodo, ma che sia irragionevole — e in determinati casi, iniquo — che la valutazione di tale parametro sia rigidamente predeterminato dalla legge e non possa essere liberamente e consapevolmente valutato insieme a tutti gli altri parametri.

Rispetto ai parametri costituzionali sopra richiamati, pertanto, la norma in oggetto rende possibili (e, nel caso oggetto della presente controversia, provoca) gravi violazioni: soggetti aventi la stessa preparazione professionale in psicoterapia che ricevono un trattamento ingiustificatamente differenziato; soggetti con adeguata formazione professionale che vengono impediti a proseguire l'esercizio di una professione legittimamente intrapresa; pazienti che vengono ingiustificatamente costretti ad interrompere una psicoterapia in corso o, quanto meno, a sostituire al proprio psicoterapeuta un altro.

Tali violazioni appaiono evitabili mediante la soppressione del requisito in oggetto e l'affidamento al giudizio complessivo del Consiglio dell'ordine (a sua volta, si deve ricordare, pienamente valutabile dal giudice ordinario davanti al quale la deliberazione venga impugnata) della decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per la continuazione dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva di ufficio, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 35 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 35, primo comma, legge 18 febbraio 1989 n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo — nella parte in cui richiede, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, oltre al diploma di laurea, il suo possesso da almeno cinque anni;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle parti ed al p.m.

Così deciso dal Tribunale, come sopra composto, riunito nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 1994.

Il presidente: AVETA

Il giudice est.: PRODOMO

95C0368

N. 170

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio nel procedimento penale a carico di Vecchiattini Daniele ed altro

Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili eccedenti i limiti previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) - Lamentata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. penale a carico di: 1) Vecchiattini Daniele, nato a Massafiscaglia il 3 dicembre 1955 e 2) Negri Andrea, nato a Ferrara il 12 agosto 1960 ed entrambi domiciliati c/o il comune di Massafiscaglia; imputati: il Vecchiattini, quale sindaco del comune di Massafiscaglia e responsabile del settore di tutela

dell'ambiente; il Negri quale geometra dell'ufficio tecnico - settore lavori pubblici ed ambiente del comune di Massafiscaglia; del reato p. e p. dagli artt. 21, primo e terzo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella citata rispettiva qualità, effettuato uno scarico in acque superficiali, proveniente dall'impianto di depurazione comunale, avente parametro di azoto nitroso superiore ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II allegata alla legge regionale Emilia Romagna n. 7/1983.

In Massafiscaglia, il 10 settembre 1991.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue:

Nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in particolare l'art. 3, «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 novembre 1994 n. 629.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitri. Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondono sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale, ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito, si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985 n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto comma dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo.

Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se è fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora, se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta* materia, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inaffidabile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 9/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»; nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati e ai difensori, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara-Comacchio, addì 24 gennaio 1995

Il pretore: CANU

95C0369

N. 171

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio nel procedimento penale a carico di Luciani Cesare

Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme CEE in particolare con la direttiva n. 271/1991 - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare gli impianti alla normativa attuale - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Disparità di trattamento tra fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Carezza dei requisiti della «necessità ed urgenza» necessari per l'emaneazione degli stessi.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Luciani Cesare, imputato del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976, per avere, in qualità di sindaco del comune di Comacchio, effettuato in acque superficiali (Valle Molino) uno scarico proveniente dall'impianto di depurazione del comune, avente parametri superiori ai limiti di accettabilità di cui alle leggi regionali n. 7/1983 e n. 42/1986.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Bonatti ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non-manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9.

1) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

L'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, per come si delineava prima delle diverse modifiche apportate con i decreti-legge succedutisi dal 15 novembre 1993 ad oggi, il reato più grave appariva essere quello previsto dal terzo comma dell'art. 21. Tale normativa, anche alla luce della sentenza n. 1766/1993 delle s.u. della Cassazione era applicabile a tutti gli scarichi, quale che ne fosse la provenienza.

Ora, se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili (potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente), non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature. Infatti, a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi (evenienza, questa disciplinata già nel corpo normativo della legge Merli e poi, sotto il profilo più squisitamente tecnico, dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e recentemente dalla direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991) per cui non è possibile fondare un giudizio preventivo e generale di minor pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, in violazione delle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce, invece, semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari ed apporti quindi un concreto nocimento alla situazione ambientale.

Pertanto la nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante (sia pure presunta) degli scarichi e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministrazione pubblica).

Ancora più corposo si manifesta il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione ove si confronti la condotta depenalizzata dall'art. 3 del d.-l. n. 9 con quella dallo stesso non modificata, prevista dall'art. 23, primo comma, della legge n. 319/1976 e per la quale è prevista la pena dell'ammenda fino a lire 5 milioni. Tale ultima, norma, infatti, prevede la sanzione sopra indicata per «chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa». Ne deriva la paradossale conseguenza che una condotta in concreto inquinante come quella di effettuare scarichi di pubbliche fognature superando i limiti di tollerabilità è punita con una mera sanzione amministrativa mentre una violazione formale, quale quella rappresentata dall'aver attivato uno scarico (non necessariamente inquinante) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata rilasciata, costituisce una fattispecie di rilievo penale.

Infine un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 prevede il pagamento di una somma da lire tre milioni a lire trenta milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, mentre l'articolo 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza avere richiesto l'autorizzazione. Con riferimento al caso di specie, quindi, verrebbe punito più severamente l'amministratore pubblico che non chiede

l'autorizzazione quando deve consentire l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe in ipotesi non avere carattere inquinante) rispetto all'amministratore che, indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione, dispone l'effettuazione di uno scarico fognario sicuramente inquinante.

2) Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità; o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta. Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio.

Da quanto sopra esposto deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende per costante giurisprudenza costituzionale il diritto all'ambiente salubre.

3) Violazione dell'art. 10 della Costituzione.

Deve rilevarsi la mancata conformazione alle norme adottate in sede comunitaria in materia di acque reflue urbane con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 in quanto norme cui il nostro ordinamento giuridico è tenuto costituzionalmente ad uniformarsi e che, ai sensi della predetta direttiva, avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993. In particolare l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione nell'ambito delle acque reflue urbane, tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali. Distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13). Inoltre, la direttiva CEE, stabilisce, al fine di evitare negative conseguenze sull'ambiente, specifici requisiti per le sole acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e non invece per le acque reflue domestiche che hanno il medesimo sbocco (all. 1C).

Ora, poiché nell'ambito della direttiva comunitaria sopra indicata la natura delle acque che confluiscono nelle pubbliche fognature rappresenta elemento qualificante ai fini della normativa che ne regola lo scarico, deve concludersi che l'attuale disciplina statale, con riferimento in particolare all'art. 3 del d.l. n. 9/1995 in quanto prescinde completamente dalla considerazione dell'elemento discriminante dinanzi indicato, riservando un identico trattamento sanzionatorio per qualsiasi scarico delle pubbliche fognature, quale che sia la natura delle acque che in esse affluiscono, è in evidente contrasto con la direttiva comunitaria.

Del resto il legislatore appare ben consapevole di tale contrasto, atteso che ha precisato all'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 9/1995 che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva n. 91/271 CEE del 21 maggio 1991». Ed è particolarmente grave che lo Stato italiano, già due volte condannato dalla Corte europea di giustizia per la permissività del sistema autorizzatorio e per l'inadeguatezza delle sanzioni contemplate dall'art. 22 della legge Merli (Corte di gius. 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990), ed ormai inadempiente rispetto al termine del 30 giugno 1993, previsto per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, continui a legiferare in via d'urgenza in contrasto con la predetta disciplina, azzerando del tutto gli obblighi autorizzatori.

E ciò accade in una situazione in cui la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con la normativa comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389).

4) Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga».

In proposito è anche da ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990 la quale ha negato che «il costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti). Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove escludono la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare anche sul piano della libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino magari esposte al rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

5) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia in questione invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

La prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

In ordine alla rilevanza, ove si ritenesse la legittimità dell'art. 3 del d.-l. n. 9/1995, quest'ultimo dovrebbe trovare applicazione al caso di specie, con conseguente declaratoria di assoluzione per non essere il fatto imputato previsto dalla legge come reato.

Dalle considerazioni esposte, si desume che il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 9/1995 non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara-Comacchio, addì 27 gennaio 1995

Il pretore: BARONCINI

N. 172

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Pastinese Pietro*

Esecuzione penale - Sentenze di applicazione di pena concordata - Richiesta delle parti (p.m. e condannato) dell'applicazione della disciplina del reato continuato - Ritenuta non consentita sindacabilità da parte del giudice dell'esecuzione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto nonché sulla congruità della pena - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge e del fine rieducativo della pena.

(D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 188).

(Cost., artt. 27, secondo comma, e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 232/1994 r.g.es. promosso da Pastinese Pietro (nato in Roma il 29 maggio 1957) sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 2 febbraio 1995;

Rilevato che il Pastinese ed il p.m. hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 188 disp. att. del c.p.p., l'applicazione delle discipline della continuazione in ordine ai reati per i quali era stata applicata la pena ex art. 444 del c.p.p. con sentenze del pretore di Roma in data 31 gennaio 1994, 1° febbraio 1994 e 2 febbraio 1994;

Considerato che, in sede di incidente di esecuzione la lettera della norma di cui all'art. 188 disp. att. del c.p.p., in caso di accordo delle parti non sembra consentire al giudice dell'esecuzione alcuna valutazione, nemmeno di legittimità, in ordine alla reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentirebbero l'applicazione della disciplina del reato continuato nonché in relazione alla congruità della pena concordata;

Ritenuto che tale normativa non sembra rispettare né il disposto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione poiché il giudice invece di essere sottoposto soltanto alla legge si troverebbe ed essere vincolato nella sua decisione, alla volontà delle parti; né ugualmente il precetto di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione poi che non sarebbe possibile valutare la congruità della pena richiesta sull'accordo delle parti e quindi la sua concreta rispondenza all'esigenza rieducativa prevista dalla norma costituzionale citata;

Rilevato che tale dubbio di costituzionalità appare, nel caso di specie rilevante poiché questo giudice dell'esecuzione, stante la richiesta congiunta delle parti, non avrebbe altra scelta che riconoscere la continuazione tra tutti i reati commessi dall'imputato mentre invece tale disciplina normativa, invocata dalle parti, non sembra potersi applicare al caso concreto atteso che il reato di cui alla sentenza del 2 febbraio 1994 risulta commesso il 26 marzo 1991 e cioè circa due anni prima di quelli indicati nelle altre due decisioni pretorili mentre, per altro aspetto, esigua appare la pena richiesta per il complessivo numero e tipo di reati dei quali il Pastinese è stato riconosciuto colpevole;

Ritenuta, quindi, la necessità di sottoporre la questione al vaglio della Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 disp. att. del c.p.p. in relazione agli artt. 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara rilevante nel caso di specie la prospetta questione;

Ordina sospendersi il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica della presente ordinanza alle parti, al p.m. al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Roma il 2 febbraio 1995.

Il pretore: (firma illeggibile)

n. 173

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal pretore di Cremona, sezione distaccata di Soresina nel procedimento penale a carico di Savic Igor

Libertà personale - Straniero sottoposto a custodia cautelare - Possibilità, su propria istanza, di essere espulso verso il paese d'origine purché in possesso di regolare passaporto - Lamentata omessa previsione che l'acquisizione del documento sia disposta d'ufficio dal giudice - Denunciata mancata previsione che l'espulsione sia decisa su richiesta del p.m. - Lesione del principio di eguaglianza in ordine ai diritti inviolabili degli uomini come la libertà personale - Deteriore trattamento per il cittadino italiano.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 2, 3 e 13).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 4382/1994 r.g.n.r., n. 2081/1994 pretura di Soresina.

Con ordinanza in data 12 dicembre 1994 questo pretore, nell'ambito della convalida dell'arresto in flagranza di reato di Lajovic Veselin e Savic Igor, cittadini della ex Jugoslavia, imputati di furto aggravato, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere dei predetti.

Con istanze datate 24 dicembre 1994 i medesimi chiedevano di essere espulsi dal territorio italiano ai sensi del comma 12-ter dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) aggiunto dall'art. 8, primo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296.

In data 30 dicembre 1994 il p.m. formulava parere favorevole all'espulsione.

In data 21 gennaio 1995 la questura di Cremona, ufficio stranieri, forniva le richieste informazioni in ordine al possesso da parte dei prevenuti del passaporto o di documento equipollente.

Lajovic Veselin risultava munito di passaporto ordinario dell'ex Jugoslavia n. 1079 51 valido sino al 24 giugno 1997 mentre Savic Igor risultava non in possesso di documenti.

In data odierna questo pretore, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'art. 7 del decreto-legge sopra menzionato disponeva con ordinanza l'espulsione di Lajovic Veselin nello Stato di provenienza con conseguente sospensione dello stato di detenzione.

Analogo provvedimento non poteva essere emesso nei confronti di Savic Jgor in quanto sprovvisto di documenti.

I. — Infatti il comma 12-ter prevede l'accertamento del possesso del passaporto o documento equipollente quale condizione necessaria per la pronuncia del provvedimento di espulsione e per la conseguente concessione della libertà.

Fin da questo primo approccio alla norma desta perplessità il fatto che un diverso trattamento in materia di libertà personale, bene primario costituzionalmente garantito, possa essere giustificato dalla presenza o dall'assenza di un documento valido all'espatrio che, contingentemente, potrebbe anche mancare, senza dolo o colpa dell'interessato.

Del resto lo stato di indigenza che di regola caratterizza lo straniero sottoposto alla misura cautelare lo mette di fatto nell'impossibilità di ottenere, dal carcere, il rilascio in tempi consoni di un documento di viaggio da parte della competente autorità diplomatica o consolare.

A meno di non ipotizzare un'acquisizione di documenti o visti da compiersi d'ufficio, la qual cosa, prevista dall'undicesimo comma per l'espulsione disposta dall'autorità amministrativa, non è però contemplata dal comma 12-ter per l'espulsione disposta dal giudice.

Vi è pertanto motivo di dubitare della legittimità costituzionale del comma 12-ter in relazione al principio di eguaglianza di ogni individuo in ordine ai diritti inviolabili dell'uomo, nella specie ai diritti relativi alla libertà personale (artt. 2, 3 e 13 della Costituzione) nella parte in cui non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire l'espulsione sia disposta d'ufficio dal giudice.

II. — A ben vedere, in ogni caso, è proprio la necessità di una attivazione, di una iniziativa da parte dell'interessato detenuto, contemplata dal comma 12-ter, ad accrescere i dubbi circa la costituzionalità della norma in relazione agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.

Giova al proposito osservare che sulla misura della custodia cautelare in carcere, nel sistema del vigente codice di rito, può influire unicamente il giudizio sulla pericolosità dell'individuo sottoposto alla misura.

Le uniche deroghe previste (persona incinta, persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, persona ultrasettantenne, tossicodipendente in terapia disintossicante, ecc.) sono giustificate da una presunzione legale di attenuazione della pericolosità.

Che il regime di libertà personale delle persone sottoposte a custodia cautelare, ovvero condannate con sentenza passata in giudicato, possa diversificarsi a seconda che il soggetto sia un cittadino italiano ovvero uno straniero appare costituire a prima vista una palese iniquità in violazione del principio costituzionale di eguaglianza in tema di libertà personale giacché alla possibilità per lo straniero di conseguire la libertà dal regime carcerario, cautelare o definitivo che sia, attraverso l'espulsione dal territorio dello Stato non corrisponde analoga possibilità per il cittadino italiano detenuto di conseguire la libertà attraverso il volontario espatrio.

La giustificazione unica dell'anzidetta diversità di trattamento sembra intravedersi nella opportunità per il Paese legiferante di attuare uno sfoltimento della popolazione carceraria, senza compromissione dell'ordine pubblico interno, attraverso uno strumento (l'espulsione) giuridicamente praticabile soltanto nei confronti degli stranieri e non anche dei propri cittadini.

Ma se così è appare privo di giustificazione il disposto del comma 12-ter laddove prevede che l'espulsione debba essere disposta dal giudice a richiesta dello straniero o del suo difensore (e quindi lasciata alla discrezionalità dell'interessato) e non invece disposta ad istanza del pubblico ministero (e quindi attuata per iniziativa di un organo pubblico) analogamente a quanto previsto dalla stessa legge per l'espulsione operata in via amministrativa dal Prefetto o dal Ministro dell'interno.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 12-ter dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio n.39, aggiunto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire l'espulsione sia disposta d'ufficio dal giudice e nella parte in cui non prevede che l'espulsione dello straniero sia disposta dal giudice a richiesta del pubblico ministero;

Sospende il procedimento per l'espulsione di Savic Igor;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Soresina, addì 25 gennaio 1995

Il pretore: PREIONI

95C0372

N. 174

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 dal pretore di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Buonomo Francesco e prefetto di Salerno*

**Circolazione stradale - Sospensione temporanea della patente di guida per violazione di norme del Codice della strada
Previsione dell'opposizione al pretore civile avverso detto provvedimento solo nel caso di sinistro senza lesioni personali od omicidio colposo - Mancata previsione della tutela giurisdizionale anche nella ipotesi di sospensione della patente conseguente a lesioni personali od omicidio colposo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sul diritto di difesa e sulla competenza dell'autorità giudiziaria.**

(D.-Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa:

Rilevato che, effettivamente, il ricorrente ha inteso dispiegare opposizione, nelle forme e nei modi di cui alla legge n. 689/1981 (richiamata dall'art. 205 del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod.) avverso un provvedimento prefettizio con il quale è stata disposta la sanzione della sospensione provvisoria della validità della patente di guida, ma, con tutta evidenza e in quanto conseguenza di un sinistro stradale in cui si sono verificate lesioni, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, nonché dell'art. 222, secondo comma, del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod.;

Rilevato, altresì, che, a mente del tenore testuale del quinto comma dell'art. 223, avverso il provvedimento prefettizio emesso in caso di sinistro con lesioni si prevede esclusivamente il rimedio del ricorso al Ministro dei trasporti: mentre l'opposizione al pretore civile, ex art. 205 del cod. strad., è prevista soltanto per il caso in cui il provvedimento del prefetto sia emanato ai sensi del precedente terzo comma, vale a dire quando la sanzione non sia collegata a sinistri che abbiano dato luogo a lesioni od omicidi colposi;

Ritenuto che, inoltre, la prefettura ha formalmente eccepito l'inammissibilità della presente opposizione, in quanto dispiegata, appunto, contro un provvedimento prefettizio per il quale il solo mezzo di impugnazione previsto dal vigente codice della strada è tecnicamente diverso da quello azionato;

Considerato, pertanto, che la norma dell'art. 223, quinto comma, del cod. strad., nella parte in cui esclude che si possa proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, vieppiù nelle forme dell'art. 205 (e, quindi, degli artt. 22 e seg. della legge 24 novembre 1981, n. 689), avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida, è sicuramente rilevante nel caso di specie: visto che, in sua applicazione, dovrebbe appunto dichiararsi inammissibile la dispiegata opposizione;

Opinato, poi, che la norma suddetta potrebbe porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ingiustificatamente tratta in maniera differente i casi, invero in tutto analoghi, di irrogazione della sanzione — di identica natura — della sospensione provvisoria della validità della patente a seconda che essa consegua o meno a reati di lesione od omicidio colposi per violazione delle norme del codice stradale;

Ritenuta una possibile illegittimità della norma in esame anche per contrasto con gli artt. 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto ingiustificatamente sottrae al controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria, vieppiù nelle forme speciali di cui agli artt. 22 e seg. della legge n. 689/1981, il provvedimento prefettizio nel caso di lesioni od omicidio colposi, anzi demandando ad un'autorità amministrativa l'irrogazione di una vera e propria sanzione accessoria, correlata all'estrinsecazione della potestà punitiva dello Stato, sulla base di una deliberazione della colpevolezza dell'imputato, che doveva invece essere riservata al giudice penale procedente;

Concluso, pertanto, per la necessità di qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme in esame, invocando il giudizio della Consulta, con le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 56/1994 rgace di questa sezione civile centrale e vertente su ricorso di Buonomo Francesco nei confronti del prefetto di Salerno;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, quinto comma, del vigente codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. int. e mod., nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti prefettizi di sospensione temporanea della validità della patente di guida in caso di lesione od omicidio colposi per violazione di norme del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione;

Ordina:

- a) *la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso;*
- b) *la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 1° febbraio 1995

Il pretore: DE STEFANO

95C0373

N. 175

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal giudice dell'udienza preliminare contro il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Martino Mario

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento e situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 279/1987.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Di Martino Mario, nato il 31 agosto 1968 a Gragnano (Napoli) e residente a Muggia (Trieste) in via degli Eletttricisti n. 2, carabiniere effettivo presso la stazione carabinieri di Servola (Trieste).

Imputato per il reato di:

A) violata consegna (art. 120 del c.p.m.p.) perché, il giorno 14 maggio 1993, intorno alle ore 14,15, all'interno di una camerata della stazione carabinieri di Servola-Trieste, violava le consegne avute, maneggiando l'arma in dotazione (pistola Beretta 92SB) e caricandola e scaricandola al di fuori di necessità d'istituto, all'interno della camera e non nel luogo previsto per queste incombenze [ved. disposizioni particolari conosciute il giorno 28 marzo 1991 dall'imputato e di cui alla nota 295 (2-3 del giorno 22 maggio 1993 del Comando compagnia carabinieri di Muggia)];

B) minaccia aggravata (art. 229, primo e terzo comma, del c.p.m.p. in relazione all'art. 339 del c.p.) perché, il giorno 14 maggio 1993 alle ore 14,15 circa, in una camerata della stazione carabinieri di Servola-Trieste, dopo aver preso la pistola d'ordinanza dall'interno della fondina posta sopra il comodino, la caricava e la puntava in direzione del carabiniere Discenza Gianni dicendogli in due occasioni a distanza di alcuni secondi fra un episodio e l'altro: «o esci dalla camera o ti sparo».

FATTO E DIRITTO

I. — All'odierna udienza preliminare, la difesa ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. nella misura di mesi tre di reclusione militare, con sostituzione, ex legge 24 novembre 1981, n. 689, e succ. mod., nella multa per l'importo corrispondente.

Il p.m. non ha espresso il consenso, sostenendo che per giurisprudenza pressoché costante della Corte di cassazione non sono applicabili ai reati militari le sanzioni sostitutive previste della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 3 «nella parte in cui non consente l'applicazione della sanzioni sostitutive ai reati militari, puniti con la reclusione militare».

La difesa si è associata.

2. — Ciò premesso, è ben nota la disputa giurisprudenziale concernente l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati militari commessi dagli appartenenti alle FF.AA. e culminata nella sentenza 7 luglio 1987, n. 279, della Corte costituzionale: a fronte della dizione letterale contenuta nell'art. 54 della legge n. 689/1981, secondo cui l'applicazione delle sanzioni sostitutive era limitata alle categorie dei reati di «competenza del pretore», anche se giudicati per effetto della connessione da un giudice superiore o commessi da infradiciottenne, sussisteva una lacuna, relativamente ai reati di competenza dei tribunali militari — ancorché puniti con pena detentiva equiparata a quella rientrante nella competenza del pretore —, che non era colmabile a mezzo di un intervento additivo della Corte costituzionale, consentito solo allorché «sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata».

Di qui, la dichiarazione di inammissibilità, «sicuramente inappagante per i requisiti che la giustizia propone con giustificata preoccupazione» e, quindi, il richiamo al legislatore «sull'ormai indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più adeguata normativa», tra le cui non poche carenze «addebitabili al settore, quella della mancata regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi» era da rilevarsi come «né la meno grave né la meno bisognosa di urgente soluzione» (Corte cost., sent. cit.).

Orbene, con legge 12 agosto 1993, n. 296 (che ha convertito il d.-l. 14 giugno 1993, n. 187) il legislatore, è intervenuto nella materia della sanzioni sostitutive ed ha apportato innovazioni di ampio respiro che sono apparse a certa giurisprudenza però significative e rilevanti anche per i reati militari: ambito nel quale si registrava perdurante inerzia legislativa anche successivamente alla ricordata sentenza della Corte.

L'art. 5 della legge in questione ha soppresso l'art. 54 della legge n. 689/1981, facendo venir meno, in tal modo, il riferimento al pretore, come organo giudicante, dinanzi al quale solo — e con esclusione delle menzionate eccezioni — dar luogo ad applicazione delle sanzioni sostitutive.

Conseguentemente, poiché non risulta più alcun dato legislativo ostativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte dei tribunali militari, si è formato un'orientamento giurisprudenziale presso questo giudicante in tal senso, sorretto dall'opinione che un'interpretazione *in malam partem*, proprio in mancanza di un dato normativo testuale, potrebbe confliggere con il principio del *favor libertatis*, alla cui realizzazione le sanzioni in questione non sono estranee.

La giurisprudenza della suprema Corte si è tuttavia espressa in senso contrario, rilevando l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari, anche a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 296, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

1) incompatibilità delle misure in questione con lo *status* di militare;

2) mancanza di qualsiasi riferimento nella legge n. 689/1981 ai reati militari, in special modo per la mancata previsione di taluno di essi tra le esclusioni oggettive.

Pur non condivenendo nel merito le suddette motivazioni, questo giudicante non può non tener conto dell'esistenza di tale prevalente indirizzo giurisprudenziale, ormai divenuto diritto vivente.

Pertanto, essendo questo g.u.p. investito da richiesto delle parti *ex art. 444 del c.p.p.*, non potendo dar luogo alla sostituzione *ex legge* n. 689/1981, ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non appare consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive anche ai reati militari;

3) primo parametro costituzionale che sembra leso è l'art. 3 della Costituzione.

Invero, sia che si ritenga che le misure in esame non siano applicabili dinanzi ai tribunali militari — secondo l'interpretazione consolidata *ante legem* n. 296/1993 —, sia che si reputi che esse non lo siano in relazione alla categoria dei reati militari da chiunque commessi — secondo l'orientamento espresso dalla Suprema in tempi recenti — appare violato il principio di uguaglianza.

Sotto il primo profilo, è infatti di tutta evidenza che non può essere il dato meramente accidentale del giudizio instauratosi per effetto di vicende processuali conseguenti alla connessione (art. 13 del c.p.p.), a determinare l'eventuale applicabilità anche al militare delle sanzioni sostitutive, che andrebbe di contro esclusa in assenza del menzionato vincolo processuale.

Ancor più evidente la disparità emerge poi in riferimento alle ipotesi in cui non operando la connessione, a seguito di concorso in un reato militare, il civile ottenga dal giudice ordinario l'applicazione delle sanzioni *ex legge* n. 689/1981 e non invece il militare, giudicato dal tribunale militare.

Il che poi, avverrebbe sistematicamente in caso di concorso in reato militare tra militare infradiciottenne, giudicato dal giudice minorile, e militare maggiorenne, giudicato dal giudice militare.

Situazioni tutte uguali, che non giustificano un differente trattamento sanzionatorio, mediante misconoscimento al militare dei sostanziali benefici previsti dalla legge n. 689/1981.

Sotto il rimanente citato profilo (non operatività in ambito penale militare delle misure in questione), non applicare al reato militare le sanzioni sostitutive sembra ugualmente contrastare con principi di parità.

Basti considerare la categoria di reati obiettivamente militari (art. 37 del c.p.m.p.), i quali nei loro elementi costitutivi sono previsti in tutto o in parte dalla legge penale comune; reati, come il furto, l'ingiuria, l'appropriazione indebita, che in campo penale comune pacificamente sottostanno alla sostituibilità della pena *ex art. n. 689/1981*,

È poi evidente che non può essere la qualifica di soggetto attivo di militare a giustificare il maggiore rigore sanzionatorio sia perché, da un lato, il reato militare è commettabile anche dal civile (artt. 6 e 14 del c.p.m.p.), sia perché «ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» (art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382);

4) tale ultimo richiamato principio, poi, acquista assoluta rilevanza anche in riferimento alla funzione della pena (art. 27 della Costituzione).

Se infatti si riconosce alle sanzioni sostitutive lo scopo di rieducazione del condannato per reati comuni di modesta gravità e si ritiene che, in relazione agli stessi, tale funzione sia adeguatamente svolta dalle sanzioni sostitutive, non si vede come il medesimo assunto non valga anche per i reati militari, connotati da caratteristiche sostanzialmente identiche, commessi del civile o dal militare.

Invero, come dottrina ha rilevato, «la specifica finalità di rieducazione militare dovrà trovare attuazione nell'esecuzione della pena detentiva (soltanto) quando a tale esecuzione occorre procedere».

Al riguardo, si osserva che la dedotta incompatibilità delle sanzioni sostitutive con lo *status* militare, è solo apparente e superabile mediante idonei accorgimenti in fase esecutiva, come d'altronde pacificamente avviene nei casi di applicazione per reati comuni a carico di militari e di appartenenti a corpi civili militarmente organizzati (Polizia di Stato, agenti di polizia penitenziaria).

Inoltre, le misure in questione sarebbero spesso adottabili a carico di soggetti, militari di leva, che hanno già cessato la prestazione del servizio militare e nei cui confronti non ricorrono quindi difficoltà in fase esecutiva.

Comunque, non può elevarsi all'assoluta categoria dell'incompatibilità, la mera difficoltà pratica d'esecuzione, se essa comporta sacrificio dal principio di identità funzione della pena a fronte di identiche situazioni.

Per gli esposti motivi, si rimette la soluzione della questione, nei termini prospettati, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e le comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 24 gennaio 1995

Il giudice dell'udienza preliminare: BLOCK

n. 176

*Ordinanza emessa il 4 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Ceccarelli Ferdinanda ed altro*

Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 84/1995 r.g. a carico di Ceccarelli Fernanda e Martucci Pacifico, imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 del c.p. e 21 e 25 della legge n. 319/1976, alla pubblica udienza del 25 gennaio 1995 ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione.

Il primo e più evidente contrasto denunciabile è quello tra l'impugnata norma e l'art. 3 della Costituzione inteso nel suo essenziale significato di limite di ragionevolezza che le disposizioni legislative devono sempre rispettare.

Si osserva al riguardo che in forza della norma denunciata si realizza *de facto et de iure*, la sostanziale depenalizzazione della condotta di inquinamento collegata al superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge (con la residua rilevanza penalistica della condotta inquinante di chi supera la soglia percentuale di inquinamento fissata al 20% dei valori tabellari, assoggettando la relativa ipotesi alla sola sanzione dell'ammenda).

Orbene, in conseguenza di tale novella, la condotta di inquinamento c.d. sostanziale, così definito perché legato al superamento dei valori considerati inquinanti, riceve un trattamento difforme e più favorevole rispetto ai casi di inquinamento c.d. formale così definito perché connesso alla sola violazione delle competenze amministrative dettate dalla legge in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente, quindi, da una lesività in atto all'interesse sostanziale riguardante l'integrità delle acque.

Infatti, tali violazioni a carattere meramente formale sono rimaste assoggettate alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ex art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976 laddove, per ipotesi del superamento dei limiti tabellari da parte di scarico produttivo, con la norma denunciata, si è realizzata la sostanziale depenalizzazione con il residuale ricorso alla sanzione penale solo in caso di superamento di una determinata soglia di inquinamento.

Il trattamento differenziato sopra descritto mostra evidenti i segni di incoerenza logica e della disparità di trattamento che non riesce a trovare alcuna valida giustificazione della diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

Al contrario, proprio confrontando le realtà obiettive da disciplinare emerge la violazione del limite di ragionevolezza atteso che è stata introdotta, con la norma denunciata, una disciplina di maggior favore per fatti (di inquinamento sostanziale) sicuramente più gravi di quelli (di inquinamento solo formale) per i quali è stata mantenuta inalterata la precedente disciplina; con il risultato abnorme di punire più gravemente l'inquinamento formale (arresto o ammenda) rispetto all'inquinamento sostanziale (solo ammenda o, persino, al di sotto della ricordata soglia del 20%, assoluta irrilevanza penale).

Altro profilo di contrasto denunciabile è quello riferibile agli artt. 10 e 11 della Costituzione reclamanti l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi agli obblighi internazionali assunti consentendo in condizione di parità con gli altri Stati, anche alle necessarie limitazioni di sovranità.

Si osserva infatti che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea impone al nostro Paese il pieno rispetto delle direttive comunitarie che, a seconda dei casi, ricevono diretta applicazione nell'ordinamento italiano ovvero vengono applicate attraverso l'intermediazione di leggi di attuazione che ne assicurano l'esecuzione ed il rispetto.

Nella materia che qui interessa sussistono direttive comunitarie che impongono determinati criteri normativi sulla gestione delle acque e sulla repressione dei contegni violativi.

Per ben due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il riconosciuto contrasto fra la «legge Merli» e le vigenti direttive comunitarie (Corte di giustizia 13 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991) fra le altre ragioni perché recante norme troppo permissive ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed insufficientemente repressive agli effetti sanzionatori in relazione all'inosservanza delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni medesime.

Con la denunciata norma, che abbassa ulteriormente il livello di risposta penale, già ritenuto insufficiente, si concretizza l'ulteriore accentuazione del grado di inadempienza dello Stato italiano verso le direttive comunitarie e verso le decisioni della Corte europea di giustizia.

Violato dalla norma denunciata ed, unitariamente, dal decreto-legge che la contiene è altresì il principio di riserva di legge in materia penale affermato dall'art. 25 della Costituzione, letto in relazione con l'art. 77 della Costituzione sulla decretazione di urgenza da parte del Governo.

Si osserva sul punto che la riserva di legge in materia penale possiede quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale, sono monopolio esclusivo del Parlamento.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizza ed è assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella specie, attraverso la reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti disciplinanti l'identica materia penale — l'ultimo è quello denunciato di incostituzionalità con la presente ordinanza — si è di fatto realizzata la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inaffidabile assunzione da parte dell'esecutivo, del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare. In altre parole, attraverso il procedimento indiretto consistito nella ripetuta adozione di decreti-legge non convertiti e di identico contenuto, si è realizzato il risultato contrastante con le precisazioni di cui alla Corte costituzionale che vuole assicurata la competenza esclusiva del Parlamento in materia penale.

Da ultimo, è sussistente un evidente contrasto nella norma in esame con l'art. 32 della Costituzione.

Infatti, può considerarsi pacifico che nel concetto di salute pubblica, costituzionalmente garantito, debba ricomprendersi anche la salubrità dell'ambiente naturale ed urbano entro cui ciascuna persona viva.

Questo concetto viene pacificamente riconosciuto in giurisprudenza sicché l'affievolita, ed in alcuni casi del tutto esclusa, tutela penale in materia di inquinamento sostanziale comporta che la nuova normativa si pone in contrasto con le esigenze che l'art. 32 della Costituzione vuole assicurate, anche e soprattutto per via legislativa in materia di tutela della salute.

La sollevata questione è rilevante ai fini del presente giudizio atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto determinandone uno affatto diverso.

Infatti, nella validità e vigenza della denunciata norma la condotta degli imputati risulterebbe priva di rilevanza penale; in opposta ipotesi ricadrebbe sotto i rigori della preesistente disciplina penale di cui all'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976.

P. Q. M.

Vista la eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione;

Ritenuto che la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate e rilevati d'ufficio autonomi profili di incostituzionalità dell'art. 4 del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza della superiore questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di costituzionalità del richiamato art. 4, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza verrà comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente giudizio.

In Tivoli, addì 4 febbraio 1995

Il pretore: CROCE

95C0375

N. 177

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1994 dal pretore di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Pittino Agostino ed altra e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993 e 155/1990.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, precisa quanto segue.

Gli attuali ricorrenti, medici veterinari, si trovano nelle condizioni di fatto previste dall'art. 24, secondo comma, della legge 2 aprile 1991, n. 136.

La precedente legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 2, secondo comma, sanciva l'obbligatoria iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari di età inferiore ai 65 anni, iscritti in albi professionali, con conseguente corresponsione di un modesto contributo; la citata legge n. 136/1991 di riforma dell'Ente previdenziale, artt. 24, secondo e terzo comma, e 32, ha introdotto la facoltativa iscrizione all'E.N.P.A.V. elevando il contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti e imponendo un contributo di solidarietà agli altri veterinari non iscritti.

I ricorrenti hanno, quindi, esercitato la facoltà di rinunciare all'iscrizione all'E.N.P.A.V.

La legge finanziaria n. 537/1993 è intervenuta apparentemente con intenti interpretativi, in realtà con soluzioni innovative: l'art. 11, punto 26 ha ripristinato a carico dei soggetti «receduti» l'obbligo di iscrizione disponendo la nullità dei relativi atti di cancellazione nonché richiedendo il pagamento dei contributi nel periodo maturati.

A questo punto, i ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993 la cui interpretazione, a parere di questo caudicante, non può essere difforme da quella fornita dall'E.N.P.A.V.

In astratto, la norma si qualifica come interpretativa, mentre, al contrario, è palese il suo carattere prettamente innovativo, la giurisprudenza costituzionale — cfr. sentenza 4 aprile 1990, n. 155 e sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 — insegna che va riconosciuta natura interpretativa solo ad una legge la quale, non mutando il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una delle interpretazioni possibili. Questo in riferimento alla prima parte dell'art. 11, comma 26; la seconda parte è quella che prescrive la nullità delle cancellazioni dei veterinari «receduti».

Il punto focale si concentra nella verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenutane la rilevanza, riguardo all'efficacia retroattiva della norma.

Premessa l'importanza del principio di irretroattività della legge, si osserva che l'art. 11, comma ventisei, presentandosi come innovativo, abrogativo, sostitutivo dell'art. 32, legge n. 136/1991 — norma la quale non abbisogna di interpretazione alcuna — e mutando sostanzialmente il regime previdenziale dei medici veterinari, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. perché lesiva del principio di uguaglianza — disparità di trattamento rispetto ai medici veterinari libero professionisti ed a coloro che risultano iscritti all'E.N.P.A.V. dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 — e con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. per sviamento della funzione legislativa sottraendo all'organo giudicante il compito istituzionale di interpretare ed applicare una norma in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri.

L'art. 11, comma ventiseiesimo, della legge n. 537/1993 viola anche l'art. 38 della Costituzione da cui non emerge l'obbligatorietà di una doppia previdenza, coattivamente imposta al cittadino contribuente; inoltre, diminuisce il senso di affidamento nella sicurezza giuridica determinata da una precedente volontà legislativa a meno di motivi eccezionali.

Quanto alla seconda parte della norma in esame, se ne rileva la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. con l'introduzione del criterio retroattivo della cancellazione degli effetti già prodotti dalla vecchia disciplina.

Il presente giudizio, alla luce delle considerazioni esposte, va sospeso: si procede *ex art.* 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per contrasto con gli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 della Costituzione, nei termini e nei limiti indicati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti ricorrenti, all'E.N.P.A.V. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecco, addì 1° dicembre 1994

Il pretore: NAZZARO

95C0376

N. 178

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1994 dal pretore di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Paterlini Artemio ed altri e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993 e 155/1990.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva precisa quanto segue.

Gli attuali ricorrenti, medici veterinari, si trovano nelle condizioni di fatto previste dall'art. 24, secondo comma, legge 2 aprile 1991, n. 136.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 177/1995).

95C0377

N. 179

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari contro il tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrigno Antonio ed altri

Processo penale - Udienza preliminare - Rito abbreviato - Lamentata omessa previsione della coincidenza del giudice che ha ammesso il rito speciale e di quello chiamato a celebrarlo, nonché, nell'ipotesi di intervenuto mutamento, della legittimità di un provvedimento di revoca con conseguente regressione del procedimento - Irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato giudicato con detto rito rispetto a quello giudicato con rito ordinario al quale è garantita l'identità del giudice ex art. 525 del c.p.p. - Lesione del principio dell'autonomia, imparzialità e indipendenza del giudice - Ritenuta violazione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 441, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, punto 53).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale n. 1/1991 r.g.n.r. contro: Ferrigno Antonio, nato a Gela il 15 gennaio 1961; Scerra Orazio, nato a Gela il 19 gennaio 1955; Curvà Ignazio, nato a Gela il 1° agosto 1995, imputati.

Il primo del reato p. e p. dall'art. 416-bis del c.p. per avere fatto parte con altri dell'associazione di tipo mafioso capeggiata da Madonia Giuseppe, essendosi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti; con le aggravanti d'averne disponibilità di armi e materie esplodenti per il conseguimento delle finalità illecite dell'associazione e di avere finanziato le attività di cui intendevano assumere il controllo con il prodotto e il profitto di delitti.

In Gela e altrove fino alla data odierna.

Con l'aggravante di avere, in concorso con altri, assunto nell'organizzazione di cui trattasi, un ruolo direttivo e organizzativo, recidiva reiterata infraquinquennale.

Il secondo e il terzo del reato p. e p. dall'art. 416-bis del c.p. per avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso capeggiata da Iocolano Salvatore e Ianni Gaetano, essendosi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti; con le aggravanti di avere la disponibilità di armi e materie esplodenti per il conseguimento delle finalità illecite dell'associazione e di avere finanziato le attività di cui intendevano assicurare il controllo con il prodotto e il profitto di delitti.

In Gela e altrove fino alla data odierna.

Per Curvà Ignazio con la recidiva reiterata infraquinquennale;

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo comma;

Ritenuto, sulla base delle argomentazioni che di seguito saranno esposte, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del c.p.p. ravvisando violazione dell'art. 3 della Costituzione sia con riguardo al principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza, nonché, violazione dell'art. 25 e 76 della Costituzione, per eccesso di delega, in relazione al punto 53) della legge delega del 16 febbraio 1987 n. 81;

Ritenuto che le questioni rappresentate si pongono come rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

All'udienza preliminare del 13 dicembre 1993, nel procedimento penale n. 1/1991 r.g.n.r., nei confronti di Iaglietti Diego + 116, in ordine a reati contestati in 41 capi d'imputazione, gli imputati Curvè Ignazio, Ferrigno Antonio e Scerra Orazio, imputati dei reati sopra descritti, avanzavano richiesta di rito abbreviato.

Il p.m. prestava il proprio consenso e il g.u.p. ammetteva con ordinanza il rito, ritenendo il procedimento definibile allo stato degli atti.

Veniva quindi disposto lo stralcio delle suddette posizioni e il rinvio per la celebrazione del rito abbreviato.

Giunto dopo diversi rinvii all'udienza preliminare del 4 febbraio 1995 questo giudice, subentrato nella titolarità dell'ufficio g.i.p. del tribunale di Gela, si trovava a celebrare l'udienza fissata per la definizione con rito abbreviato relativamente agli imputati sopra generalizzati.

Si pone quindi, come questione rilevante e pregiudiziale ai fini della celebrazione dell'udienza, quella relativa al mutamento del giudice, nel frattempo intervenuto, e alla legittima sopravvivenza di un provvedimento ammissivo del rito alternativo, nella specie giudizio abbreviato, emesso da giudice diverso.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

È opportuno in via preliminare osservare che la situazione concreta da cui sono scaturiti i sospetti di illegittimità dell'art. 441, primo comma, del c.p.p., che di seguito si andranno ad illustrare, si pone sicuramente come patologica rispetto alla stragrande maggioranza dei casi, essendo normale che il g.u.p., che ha ammesso il rito abbreviato, coincida con il giudice, persona fisica, dinanzi a cui le parti sono chiamate a concludere.

È peraltro indiscutibile che nella pratica giudiziaria si possano verificare situazioni abnormi del tipo descritto, la cui mancata previsione e conseguente disciplina non appare priva di rilievo sotto il profilo delle soluzioni concretamente praticabili.

L'art. 441, primo comma, del c.p.p. stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle contenute negli artt. 422 e 423 del c.p.p., chiaramente incompatibili con la struttura del rito abbreviato e con la sua funzione anticipatoria del giudizio e quindi deflativa del carico dibattimentale.

L'esplicito richiamo alle sole norme che disciplinano l'udienza preliminare, nonché ai principi contenuti nel capo II del libro VII del codice relativi alla decisione (art. 442, primo comma, del c.p.p.), non pare facilmente superabile attraverso una semplicistica interpretazione analogica dell'art. 525 del c.p.p., atteso che il mancato rispetto del principio di immutabilità del giudice nel giudizio dibattimentale si traduce in nullità assoluta e quindi in una sanzione normativa che, per principio generale, è tassativa e quindi applicabile nelle sole ipotesi previste dal legislatore.

Appare quindi legittimo concludere che la mancata previsione ovvero richiamo nell'art. 441, primo comma, del c.p.p. di un principio analogo a quello previsto dall'art. 525 del c.p.p. e quindi, nel caso concreto, di immutabilità del giudice dell'udienza preliminare che ha accolto, ritenendo il procedimento definibile allo stato degli atti, la richiesta di abbreviato, rispetto a quello dinanzi cui le parti concludono, si ponga in contrasto con i principi contenuti nelle norme della Costituzione sopra citate.

Con riguardo al primo profilo di illegittimità (art. 3 della Costituzione) rileva osservare come la mancata previsione di un principio di immutabilità del giudice nell'ambito del rito abbreviato costituisca, a parere di questo giudice, violazione del principio di ragionevolezza, che l'art. 3, secondo comma, della Costituzione pone a generale presidio dell'ambito di discrezionalità riservata al legislatore, attesa l'evidente omogeneità tra la situazione descritta e non regolamentata e quella prevista e disciplinata dall'art. 525 del c.p.p.

Con riguardo ai principi di uguaglianza, la lacuna normativa si traduce, nella pratica, in una irragionevole ed evidente disparità di trattamento dell'imputato giudicato con rito abbreviato rispetto all'imputato giudicato con rito ordinario, al quale è garantito attraverso la prevista sanzione di nullità assoluta sancita dall'art. 525 del c.p.p., che la decisione nel merito sia pronunciata dallo stesso giudice dinanzi cui si è formata la prova.

Non si ignora che la questione proposta si pone in termini non perfettamente coincidenti con quelli previsti e quindi risolti dalla previsione del principio di cui all'art. 525 del c.p.p., attesa la particolare struttura del rito alternativo in questione.

Peraltro la mancata previsione nel corpo delle norme che disciplinano il rito abbreviato ed in particolare nell'art. 441, primo comma, del c.p.p., di un principio analogo a quello contenuto nell'art. 525 del c.p.p. non appare priva di rilievo, atteso che la positiva valutazione da parte del g.u.p. in ordine alla decidibilità allo stato degli atti, comporta una cristallizzazione degli elementi emergenti dal fascicolo del p.m., che da fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, si trasformano in veri e propri elementi probatori a disposizione del giudice per il giudizio di merito.

Proprio le peculiarità specifiche del giudizio in questione, che fra i riti dell'alternativa accusatoria, costituisce il modello sicuramente più affine allo schema del giudizio ordinario, impongono, a parere di questo giudice, la previsione ovvero il richiamo di una norma che stabilisca, analogamente al principio sancito dall'art. 525 del c.p.p., la coincidenza fra il giudice che ha ammesso il rito e quello chiamato a celebrarlo e quindi, sul piano delle concrete e possibili soluzioni praticabili, nell'ipotesi di intervenuto mutamento, la legittimità di un provvedimento di revoca del precedente consenso, con conseguente regressione del procedimento all'udienza preliminare.

La questione di illegittimità costituzionale appare inoltre non manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 76 della Costituzione con riferimento al contenuto di principio del punto 53) della legge delega del 1987 n. 81.

La previsione ivi contenuta in ordine al potere del giudice di pronunciare all'udienza preliminare anche sentenza di merito non sembra, ad avviso dello scrivente, altrimenti interpretabile che come espressione di un principio che impone l'identità fra g.u.p., che ammette il rito, e giudice che delibera la sentenza di merito.

Va infine evidenziato come la mancata previsione di un potere di revoca del consenso precedentemente espresso da giudice diverso con conseguente e legittima regressione del procedimento all'udienza preliminare rilevi anche con riguardo ai principi contenuti nell'art. 25 della Costituzione.

La norma costituzionale richiamata non costituisce unicamente garanzia posta a tutela dell'individuo, ma rappresenta espressione dell'autonomia, imparzialità e indipendenza del giudice.

Orbene la problematica rappresentata, connessa all'impossibilità di revocare il provvedimento ammissivo del rito abbreviato, pena l'abnormità dello stesso (si consideri che in ordine all'ammissibilità della revoca del consenso nel rito abbreviato si è pronunciato qualche giudice di merito, ritenendo il provvedimento non abnorme, in relazione alle limitate ipotesi di sopravvenienza di nuovi elementi di prova che incidano sul quadro processuale, provvedimento peraltro ritenuto dalla stessa Corte costituzionale — sentenza n. 92/318 — non praticabile), comporta, in concreto, una notevole ed irragionevole compressione dell'autonomia decisionale del nuovo giudice chiamato a decidere sul merito, che appare vincolato nel suo giudizio ad una precedente valutazione, dalle quali potrebbe legittimamente dissentire.

Sul piano dei diritti dell'imputato, nulla esclude, ammettendo come legittima la regressione del procedimento all'udienza preliminare nell'ipotesi descritta, che le parti reiterino la propria richiesta di rito abbreviato e il giudice concluda nuovamente per la decidibilità allo stato degli atti.

Peraltro il diritto alla riduzione di un terzo della pena non appare compromesso anche nell'ipotesi inversa e quindi di rigetto del rito abbreviato da parte del nuovo giudice, attesa la sindacabilità in dibattimento della motivazione adottata dallo stesso in ordine al non accoglimento della richiesta di rito abbreviato (Corte costituzionale 31 gennaio 1992 n. 23).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 4 febbraio 1995

Il giudice per le indagini preliminari: DUGHETTI

n. 180.

Ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione regionale delle entrate di Firenze

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Trattamento di fine rapporto corrisposto ai medici dell'E.N.P.A.M. - Tassabilità - Mancata previsione della sottrazione all'imposta della quota percentuale del t.f.r. corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato al Fondo di previdenza dell'Ente, come stabilito dalla Corte costituzionale per l'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (sentenza n. 178/1986) nonché per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti degli enti locali (sentenza n. 877/1988) e del personale telefonico statale (sentenza n. 513/1990) - Incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4077/1994 presentato il 27 maggio 1994 (avverso: s/rif su i. rimb. Irpef) da: Iannucci Nino residente a Prato, in via Borgovalsugana, 59 contro D.R.E. Toscana (sez. Firenze).

Sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 7 dicembre 1994;

OSSERVA

Il ricorrente Iannucci, medico generico del Servizio sanitario nazionale, collocato in pensione, chiese il 27 gennaio 1993 all'allora Intendente di finanza il rimborso dell'Irpef corrisposta sull'acconto del trattamento definitivo del fondo pensioni costituito obbligatoriamente presso l'Enpam di Roma; formatosi il silenzio-rifiuto, propose tempestivo ricorso a questa Commissione, deducendo che il fondo personale dei medici presso l'Enpam non poteva considerarsi un reddito, ma un capitale destinato a fini pensionistici e costituito anche da contributi obbligatori a carico dei medici; pertanto tali contributi non potevano essere tassati, violandosi altrimenti il principio del rispetto della capacità contributiva, come già affermato dalla Corte costituzionale a più riprese, in situazioni analoghe; chiese pertanto la restituzione della somma di L. 41.862.930 quale Irpef erroneamente addebitatagli in sede di conteggio.

La pretesa del ricorrente venne contrastata dalla Direzione regionale delle entrate, la quale osservò che lo Iannucci si richiamava alla sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui prevedevano la tassazione anche di quella percentuale dell'indennità di buonuscita erogata dall'Enpas corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza di quell'Ente; tale decisione, secondo la controparte dello Iannucci, non poteva applicarsi al caso in esame, laddove l'Ente previdenziale era invece l'Enpam, per l'illegittimità di una estensione in via analogica di principi di diritto affermati in altra sede.

Ciò premesso, osserva la Commissione che le argomentazioni svolte dalla Direzione regionale delle entrate paiono convincenti circa l'impossibilità di accedere direttamente, in questa sede, all'accoglimento delle pretese avanzate dal ricorrente, sulla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che regolano un diverso rapporto sostanziale, usurpando in tal modo le prerogative della Corte costituzionale, la quale è l'unico organo deputato a dichiarare l'illegittimità di norme di legge per violazione della Carta fondamentale.

Appare invece doveroso sollevare d'ufficio l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, in relazione alla già dichiarata incostituzionalità degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, in relazione ai dipendenti dell'Enpam.

La questione così formulata appare rilevante, giacché incide direttamente sul *thema decidendum* e può costituire il fondamento giuridico della pretesa avanzata dal ricorrente; ed altresì non manifestamente infondata, giacché la Corte costituzionale, dopo la sentenza n. 178/1986, ha pronunciato — con analoghe declaratorie di incostituzionalità delle disposizioni normative sopra richiamate — quelle n. 877 del 26 luglio 1988 (concernente il personale dell'Inadel) e n. 513 del 2 novembre 1990 (riguardante il personale telefonico statale).

Apparendo necessaria una pronuncia specificamente riguardante i dipendenti dell'Enpam.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 53 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la segreteria comunichi altresì la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 3 gennaio 1995.

Il presidente relatore: MOCALI

I membri: POGGI - ORSENIGO

95C0380

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOUTTA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione:	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 4 0 9 5 *

L. 7.800